


BOLOGNA FORENSE


Notiziario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna



spedizione in abbonamento postale - 70% - Filiale di Bologna



n.3 // 2007



BOLOGNA FORENSE

Notiziario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna
Associato all'ASTAF. Periodico quadrimestrale

N. 3 Settembre - Dicembre 2007.

Viene spedito agli iscritti all'Albo dell'Ordine di Bologna;
ai Consiglieri del C.N.F.; a tutti i Consigli degli Ordini forensi italiani;
ai delegati dell'O.U.A.; ai delegati della Cassa Forense;
alle riviste dell'A.S.T.A.F.; ai magistrati in servizio nel Foro di Bologna;
alle Istituzioni.

Direzione e redazione:

presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna
(Palazzo di Giustizia)
Piazza dei Tribunali, 4 – 40124 Bologna.
Autorizzazione del Tribunale di Bologna
n. 5365 del 6/05/1986.

Direttore responsabile: Lucio Strazziari

Comitato di redazione:

Annalisa Atti, Giovanni Berti Arnoaldi Veli,
Sandro Callegaro, Federico Canova, Giovanni Cerri,
Sandro Giacomelli, Gino Martinuzzi,
Antonio Spinzo, Tiziana Zambelli

Hanno collaborato a questo numero:

Francesco Berti Arnoaldi Veli, Giuliano Berti Arnoaldi Veli,
Leonardo Carbone, Manlio D'Amico,
Vincenzo De Gaetano, Maria Vittoria Falavigna,
Falvia Masè Dari, Achille Melchionda,
Bruno Micolano, Giorgio Rinaldi

Chiuso in redazione il
Tiratura 5000 copie.
Grafica e stampa: Grafiche **A&B** - Bologna

associato all'ASTAF

● EDITORIALE

Lucio Strazziari 3 - Relazione annuale

● ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

A cura di
Giovanni Berti
Arnoaldi Veli

9 - Nuova composizione del Consiglio
10 - Commissioni del Consiglio ed incarichi per il mandato 2008/2009
12 - Turni di ricevimento dei Consiglieri per il mandato 2008/2009
13 - Estratti dai verbali

● STATISTICHE

34 - Presenze ad adunanze, udienze ed ai ricevimenti
34 - Iscritti all'Albo al 31 Dicembre 2007

● FONDAZIONE FORENSE

A cura di Sandro Callegaro
e Stefano Dalla Verità

37 - Fondazione Forense Bolognese e formazione continua: notizie utili
38 - Programma formativo nel 2° semestre 2007

● ATTUALITÀ FORENSE

Giovanni Cerri 45 - Finanziaria 2008: spunti per i Collegi

● SENZA SCHERMI

Giuliano Berti
Arnoaldi Veli

48 - Alfa e Beta contro Gamma

Vincenzo De Gaetano 50 - Consenso informato

Bruno Micolano 51 - In difesa di Azzecagarbugli

Achille Melchionda 52 - Riflessioni sul "controesame" nel dibattimento penale

Giorgio Rinaldi 53 - Coma profondo

● NON SOLO DIRITTO

Francesco Berti
Arnoaldi Veli

55 - Carlo Avogaro: "I segreti della Corte d'Appello"

Leonardo Carbone 56 - Piero Calamandrei: "Troppi Avvocati!"

Leonardo Carbone 57 - Eleonora Proni: "Bologna, la nascita dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori. Storia degli Avvocati di Bologna 1874-1945".

● DALLE ISTITUZIONI

- Lucio Strazziari* 58 - Relazione dell'U.R.C.O.F.E.R alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2008

● DALLE ASSOCIAZIONI

- A.I.A.F. 62 - Testo dell'intervento letto all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2008 dall'Avv. Ada Valeria Fabj, presidente della giunta distrettuale dell'A.I.A.F.
- Flavia Masè Dari*
Guido Clausi-Schettini
Maria Vittoria Falavigna 64 - Riunione intermedia della F.B.E.
- 66 - Uno scambio di corrispondenza fra l'A.N.F. ed il Consiglio dell'Ordine

● GIURISPRUDENZA DISCIPLINARE


- a cura di*
Giovanni Berti Arnoaldi Veli 72 - Delibere di non luogo a provvedere e archiviazione
- 82 - Decisioni emesse

● JUS BOLOGNA SPORT

- Manlio D'Amico* 91 - IUS Bologna in bici da Bologna a Cortina
- 92 - Campionato Italiano Forense
- 93 - Appuntamenti ciclistici dell'A.I.M.A.N.C.

● NOTIZIE UTILI

- 94 - Restituzioni fascicoli di parte alla Commissione Tributaria Regionale



Relazione del Presidente all'assemblea ordinaria degli avvocati di Bologna del 23 Gennaio 2008

Avv. Lucio Strazziari

Cari Colleghi,

è trascorso un altro biennio dal mandato che, all'esito del precedente turno elettorale, avete conferito ai Consiglieri, e la presente Assemblea Ordinaria rappresenta il momento qualificante per un doveroso esame sulla attività svolta dal Consiglio.

Debbo innanzitutto rinnovata, personale gratitudine per la Vostra generosità e per quella dei Colleghi del Consiglio, nell'aver voluto confermarmi nel così arduo compito di responsabile dell'Ordine, che ancora non sono riuscito a valutare e a svolgere senza trepidazione, e senza la preoccupazione di non avere saputo fare quanto necessario e dovuto, in un momento tanto travagliato, non solo per gli avvocati, ma per l'intero mondo della giustizia.

Vi ho dedicato ogni mio impegno, questo Ve lo assicuro, e ringrazio tutti i Colleghi Consiglieri per la preziosa collaborazione, in tema di operatività e di contributo saggio e prezioso nelle tante decisioni che si sono dovute assumere, consentendo un espletamento dei compiti del Consiglio in un clima di confronto, a volte anche vivace e stringente, ma sempre franco e aperto, e, soprattutto, improntato a piena armonia.

La situazione della Avvocatura continua ad essere difficile e preoccupante, perché, purtroppo, nessuno dei problemi che già sottolineavo in precedenti relazioni sono stati risolti; e il tempo che continua a trascorrere non può che aggravarli.

Debbo rilevare, in particolare, la esigenza di un nuovo **ordinamento professionale**, che, invece, ancora rappresenta una aspettativa non realizzata.

Aveva suscitato grande fiduciosa

speranza la presentazione al Senato, nel mese di settembre 2006, del progetto predisposto dal Senatore Guido Calvi, sul quale avevano espresso convinto consenso gli Organi della Avvocatura, istituzionale e associativa, sia a livello nazionale, che in ambiti locali, ma a tutt'oggi il progetto resta depositato nell'ambito di quei lavori parlamentari, sulla cui concreta e positiva conclusione, e, quindi, sul cui esito, nessuno pare in grado di esprimere previsioni.

E la mancata riforma dell'ordinamento professionale forense ha lasciato altresì irrisolto, a tutt'oggi, il problema dell'**accesso alla professione**, con la conseguenza che il numero degli avvocati continua ad aumentare in misura ormai incontenibile (quando esaminerò la particolare situazione del nostro Ordine si potrà verificare quanto questa affermazione sia calata nella nostra realtà territoriale!).

Le nuove normative introdotte con la "Legge Bersani" hanno inciso, e incideranno, in modo assolutamente negativo, come era facilmente prevedibile, in tema di **tariffa forense** (è stata sancita la abolizione dei "minimi", che erano stati da sempre previsti a garanzia della "qualità delle prestazioni"), nella materia della **pubblicità** (il suo divieto era stato posto proprio a tutela dell'affidamento della cittadinanza), e nella non più vietata previsione del **patto di quota lite** (che non era consentito al fine di evitare che l'avvocato potesse acquisire un interesse personale all'esito della causa, a scapito del necessario distacco che invece deve avere dagli interessi coinvolti nel giudizio).

Queste nuove previsioni normative, che sovvertono principi fondamen-

tali che da sempre hanno qualificato il nostro ordinamento professionale, e hanno presieduto all'espletamento dell'attività forense, rischiano di compromettere la considerazione stessa che la collettività ha della funzione e della attività forense.

Tutte le proteste e le manifestazioni di dissenso avanzate dalla Avvocatura, che si è compattata in tutte le sue componenti, non hanno purtroppo conseguito alcun risultato.

Siamo dunque al punto di partenza, e la attuale situazione politica non consente certamente di operare positive previsioni, a breve o a lungo termine.

Solo al suo interno l'Avvocatura ha lanciato una propria sfida, consapevole di dovere fare crescere professionalità e responsabilità, e nella convinzione che una sua presenza efficace nella Società necessiti di un serio e concreto impegno sul piano della **formazione** e dell'**aggiornamento**.

E così, a livello di vertice, è stata istituita dal Consiglio Nazionale Forense la **Scuola Superiore dell'Avvocatura** (del cui Comitato Direttivo è stato chiamato a fare parte il nostro Consigliere Sandro Callegaro), perché si ponga quale organismo che presieda alle **Scuole Forensi**, ormai presenti in quasi tutte le realtà territoriali, e perché rappresenti punto di riferimento per quella preparazione dei "formati", che diviene basilare ed irrinunciabile se si vuole che il livello delle nostre Scuole sia all'altezza del difficile e gravoso compito di preparare i futuri avvocati.

Ma la vera rivoluzione si è avuta con la approvazione del Regolamento per la "**formazione continua**", che, dal corrente anno, rappresenta un impe-

gno che vincola ogni nostro iscritto.

Nel corso dell'intervento che svolgi, per l'Avvocatura Distrettuale, alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2006, facendo riferimento alla necessità di un "costante aggiornamento", rilevavo come poteva apparire di non facile realizzazione l'obiettivo di introdurre nella mentalità degli avvocati una tale convinzione, che si traducesse operativamente nella periodica frequentazione di corsi di aggiornamento di adeguato livello.

Debbo affermare oggi che tale sfida è stata positivamente affrontata e risolta, se è vero che la gran parte dei Colleghi del nostro Foro ha dimostrato di accettare con serietà e scrupolo la possibilità di un concreto arricchimento del proprio bagaglio di preparazione, affinando quel concetto di qualità che deve consentire all'avvocato di acquisire il necessario consenso in seno alla società civile, potendo conseguire, accanto alla ineliminabile preparazione di base a tutto campo, il valore aggiunto della specializzazione.

Il Consiglio ha istituito apposita Commissione, presieduta, come responsabile, dal Consigliere Giovanni Berti Arnoaldi Veli, e composta dagli altri Consiglieri Annalisa Atti, Sandro Callegaro, Fausto Sergio Pacifico e Antonio Spinzo, che ha lavorato pressoché a tempo pieno, per tutti gli incombenti conseguenti a tale specifico aspetto della attività forense: organizzazione di manifestazioni, accreditamento di eventi proposti da altri Enti e Associazioni, istanze varie per particolari situazioni di colleghi, rapporti con gli organi nazionali, e ogni altra necessità di interventi che via via si è andata determinando. Ringrazio tutti i Colleghi per il loro impegno e per la capacità con cui hanno saputo affrontare tale nuova esperienza.

Per la **preparazione dei praticanti** il Consiglio ha continuato ad avvalersi della presenza e della attività della **Fondazione Forense Bolognese**, la quale organizza un **Corso biennale** di preparazione tecnico giuridica, che si articola in due parti: una prima parte che privilegia il percorso necessario per una seria preparazione alla professione; ed una seconda parte che è finalizzata alla specifica preparazione all'esame di avvocato. L'attenzione è sempre rivolta agli aspetti pratici della

professione, intesi non in antitesi alla teoria, ma come sua logica evoluzione.

Infatti, nella fase di accesso alla professione, il praticante non ha tanto bisogno di lezioni di tipo universitario, ma di guida e di consigli su aspetti e temi della professione che non hanno formato oggetto di studi specifici, ma che connoteranno ogni giorno la sua attività, nell'impegno di una interconnessione tra diritti, deontologia e prassi forense. Così la Scuola si articola sul percorso costante e predeterminato di corsi pratici, in cui l'"iter processuale" rappresenta il tema specifico nel cui ambito si innestano poi tematiche di carattere generale.

La **Fondazione Forense Bolognese** si è poi rivelata particolarmente preziosa in riferimento alla attività della "formazione continua", con la elaborazione di un programma per il corrente anno 2008, costituito da oltre un centinaio di eventi che riguardano tutte le materie che possano interessare l'aggiornamento degli avvocati, la cui valutazione ha indotto il Presidente Nazionale Avv. Prof. Guido Alpa ad inviare al Consiglio una lettera di vero compiacimento e di plauso.

Un ringraziamento particolare debbo quindi rivolgere al Collega Sandro Callegaro, che è il Direttore della **Scuola Forense**, e al Collega Giuliano Berti Arnoaldi Veli, che è il Segretario della Fondazione, che di tutta questa attività rappresentano il vero centro propulsore e le menti sempre vivide di idee e di nuove iniziative, al Collega Gino Martinuzzi che, nella sua qualità di Tesoriere, ha saputo affrontare ed assolvere un compito che ha richiesto doti di originalità e di oculatezza, ed ai Consiglieri Claudio Cristoni e Vincenzo Florio che fanno parte del Consiglio di Amministrazione.

A livello nazionale, l'avvenimento che già ha monopolizzato il lavoro del Consiglio, e che costituirà evento centrale, non solo del prossimo anno, ma dell'intero biennio, è rappresentato dal **XXIX Congresso Nazionale Forense**, che è stato assegnato a Bologna, dopo che la nostra città aveva ospitato un precedente Congresso nell'ormai lontano anno 1957, e, nell'anno 1986, la Conferenza Nazionale della Giustizia, organizzata grazie alla volontà, all'impegno e alla autorità del non mai di-

menticato nostro Presidente Avv. Anigiola Sbaiz.

Il Congresso, che si svolgerà al Palazzo dei Congressi nel periodo dal **13 al 16 novembre 2008**, porrà Bologna all'attenzione nazionale su temi di assoluta attualità.

Vorremmo che i suoi lavori non si limitassero all'esame delle problematiche della classe forense, che pure dovranno trovare autonomo spazio, ma che si estendano all'intero mondo giudiziario, con pieno coinvolgimento di tutte le componenti della giurisdizione, in modo da potere delineare un quadro sufficientemente completo e probante della situazione, che faccia emergere i veri motivi delle perduranti difficoltà nelle quali si dibatte l'apparato giudiziario, e consenta di studiare ed enucleare quali possibili rimedi possano essere seriamente e concretamente attuati.

L'impegno organizzativo sarà enorme, essendo prevista la partecipazione di circa 1.500 persone, fra delegati, partecipanti ed accompagnatori.

Un vero ringraziamento, ed un sincero "in bocca al lupo", rivolgo, a nome di tutti, al Collega Sandro Callegaro, il quale ha accettato di assumere il gravoso incarico di Segretario Generale del Congresso, su indicazione del nostro Consiglio, che ha riscosso pieno consenso in seno all'Unione Regionale dei Consigli Forensi della Regione. Gli assicuriamo fin d'ora la piena e completa collaborazione da parte di tutti i Consiglieri che faranno parte del Consiglio, nella composizione che sarà determinata dall'esito del presente turno elettorale.

Detto che la organizzazione della massima assise dell'avvocatura, per quanto riguarda i suoi contenuti e le modalità di svolgimento dei lavori, sarà effettuata in sinergia con il Consiglio Nazionale Forense e con l'Organismo Unitario della Avvocatura, voglio rinnovare il compiacimento mio, e dei Colleghi, alla Michelina Grillo, che continua a ricoprire con grande capacità e impegno la carica più alta e di maggiore responsabilità dell'Organismo Unitario, sempre pronta, attenta e scrupolosa nell'intervenire ogni volta che l'Avvocatura debba fare sentire la propria voce in ogni sede, e per la cura e la assiduità con cui tiene costantemente informati tutti gli Ordini Foren-

si di ogni problematica che, a livello delle istituzioni, viene affrontata.

Svolge un compito di tanta responsabilità in modo veramente pregevole e benemerito, e di questo non ci stancheremo mai di ringraziarla.

E altrettanto ringraziamento rivolgo all'Avv. Maria Anna Alberti, che rappresenta con grande impegno e capacità il nostro Ordine in seno alla Cassa di Previdenza e Assistenza Forense. Il particolare momento che sta vivendo il nostro sistema previdenziale richiede ancora più dedizione e competenza. La Collega Alberti possiede queste doti, e le pone a servizio di tutti.

Ancora a livello nazionale, vi è da sottolineare il rapporto con il Consiglio Nazionale Forense, attuato attraverso i periodici incontri con i rappresentanti degli Ordini Forensi, programmati a Roma dal Presidente Avv. Prof. Guido Alpa, che consentono un utile scambio di opinioni sulle tante problematiche che si affacciano quotidianamente nel nostro operare.

Il Consiglio partecipa poi, attraverso i Consiglieri di volta in volta designati, ai Convegni, alle Conferenze, ai Congressi che si svolgono in ogni parte d'Italia, per approfondire, studiare, verificare, interpretare

le tante novità che, a livello normativo, dottrinale e giurisprudenziale, interessano l'esercizio della nostra professione.

E anche l'Ordine di Bologna dà un contributo, con proprie iniziative, a questa preziosa ed insostituibile attività di aggiornamento.

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Prima di prendere in esame gli specifici compiti istituzionali che la legge professionale assegna al Consiglio, voglio sottolineare le maggiori incombenze che il legislatore ha affidato agli Ordini Forensi, che li vede integrati nell'apparato pubblico, con pubbliche funzioni da espletare secondo il principio della sussidiarietà.

La normativa sulle **difese d'ufficio**, che vede il Consiglio responsabile della designazione dei singoli difensori, attraverso la formazione di un elenco, da aggiornare trimestralmente, e mediante la predisposizione di turni giornalieri di reperibilità per gli incombenti urgenti. Il Consiglio provvede poi alla organizzazione di Corsi annuali di preparazione all'inserimento degli avvocati, specie i più giovani, nell'elenco dei difensori d'ufficio; e lo fa in sinergia di intenti

ed in piena collaborazione con la locale Camera Penale "Franco Bricola".

Desidero, a tale riguardo, porgere il più vivo ringraziamento al Consigliere Antonio Spinzo, che è il responsabile del Consiglio per questa specifica attività, da lui svolta con grande scrupolo e riconosciuta capacità, e alla Camera Penale, nelle persone del Presidente Avv. Franco Oliva, e del responsabile della Scuola Avv. Ferdinando Di Francia, per la fattiva e preziosa collaborazione.

La disciplina del **"Patrocinio a spese dello Stato"**, che vede l'Ordine Forense investito della funzione di effettuare un primo vaglio delle domande presentate, esaminando la sussistenza dei requisiti di carattere patrimoniale richiesti dalla legge per la ammissione al beneficio, e valutando la "non manifesta infondatezza" delle questioni oggetto della "richiesta di giustizia" da parte dei cittadini.

Per questo specifico ed importantissimo compito debbo rivolgere vivo ringraziamento all'Avv. Flavia Masè Dari, che, avendone la responsabilità, ha retto l'Ufficio con grande impegno e competenza, coadiuvata dagli altri componenti della relativa Commissione, che pure ringrazio: Annalisa Atti, Claudio Cristoni e Vincenzo Florio.

Fondazione Forense Bolognese

Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Bologna



Direttore: Avv. Sandro Callegaro
Segreteria Organizzativa: Dott.ssa Paola Tabacco - Dott.ssa Barbara Monti

SEDE LEGALE:
Palazzo di Giustizia - Piazza dei Tribunali, 4 - 40124 Bologna

SEDE DEI CORSI:
Via del Cane, 10/a - Bologna
Tel. 051-3399239 - Fax 051-3395581

e-mail: fondazioneforensebo@libero.it www.fondazioneforensebolognese.it

In tema di corsi di formazione debbo sottolineare quello avente ad oggetto la materia del **diritto minorile**, che rappresenta requisito indispensabile per l'inserimento dei legali nell'apposito elenco dei difensori d'ufficio. Per questo specifico compito il ringraziamento va al Consigliere Fausto Sergio Pacifico che ne è il responsabile per il Consiglio, e all'Avv. Maria Grazia Tufariello, che, dall'esterno del Consiglio, continua a collaborare apportando alla organizzazione del Corso, ma soprattutto ai suoi contenuti, il prezioso tesoro della sua esperienza e della sua preparazione nella specifica materia; e il Corso nella **materia della immigrazione**, che, ancora organizzato dal Consigliere Antonio Spinzo, che ringrazio per questo ulteriore impegno che si è assunto, ha visto la partecipazione di moltissimi Colleghi interessati agli specifici approfondimenti, e al successivo inserimento nell'apposito elenco che il Consiglio ha predisposto.

In relazione a questi Corsi, e a tutta l'attività comunque collegata alla formazione e all'aggiornamento, rivolgo il più sincero ringraziamento ai tanti Colleghi che si rendono disponibili per presiedere i vari incontri, ponendo a servizio dei partecipanti le proprie conoscenze delle varie materie e le proprie capacità di sistematico approfondimento.

Brevi cenni, ora, sulla attività del Consiglio, i cui componenti tutti ringrazio per la dedizione e l'impegno nello svolgimento degli specifici compiti a ciascuno assegnati, e per lo spirito di collaborazione che ha sempre qualificato le nostre sedute.

Un particolare ringraziamento debbo rivolgere all'Avv. Giovanni Cerri che ha svolto le funzioni di Segretario del Consiglio, compito particolarmente importante ed impegnativo perché deve spaziare su tutte le attività e su tutte le iniziative che il Consiglio svolge ed intraprende.

Lo ha fatto in modo scrupoloso e rigoroso, apportando un contributo decisivo e di grande stimolo alla vita del Consiglio.

Un altrettanto grande ringraziamento rivolgo all'Avv. Sandro Giacomelli, che svolge da anni le funzioni di Tesoriere.

La espansione delle attività del Consiglio in termini di numero degli iscritti e di ampliamento dei suoi compiti che hanno grandemente dilatato il ristretto ambito istituzionale, ha richiesto, come l'Avv. Giacomelli ha saputo avere, ancora più ocularità, lungimiranza, rigore.

ALCUNI DATI DELL'ANNO 2007 Iscrizioni all'Albo e ai Registri

Gli **avvocati** iscritti all'Albo (compresi i Registri speciali) sono, alla data del 31 dicembre 2007, **3918** (rispetto ai 3615 che risultavano iscritti al 31 dicembre 2006, vi è stato un aumento di 303 avvocati). L'incremento nell'anno precedente era stato di 137 avvocati.

I **praticanti** iscritti (con patrocinio e non), alla data del 31 dicembre 2007, sono **1329** (rispetto ai 1457 del 31 dicembre 2006 vi è una diminuzione di 128).

I praticanti iscritti nell'anno 2007 sono stati **355** (397 erano stati i praticanti iscritti nell'anno 2006).

Sono state rilasciate **142 autorizzazioni al patrocinio**, rispetto alle 187 rilasciate nell'anno 2006 (una brevissima notazione per rilevare un notevole incremento, rispetto all'anno precedente, del numero degli avvocati, mentre si è avuta una contrazione del numero dei praticanti. Ciascuno può aggiungere proprie considerazioni rispetto a questi numeri già di per sé eloquenti, in relazione alla situazione della avvocatura locale, che rispecchia, per la verità, un quadro pressoché costante in tutte le locali realtà del Paese).

Sedute consiliari

Le **sedute consiliari** sono state, nell'anno 2007, **63**, di cui **46** ordinarie e **17** disciplinari. (Le sedute consiliari erano state, nell'anno 2006, 68, di cui 57 ordinarie e 11 disciplinari).

Situazione degli esposti e dei procedimenti disciplinari

Gli **esposti pervenuti** nell'anno 2007 sono stati **214** (nell'anno 2006 erano stati 210).

Gli **esposti archiviati** sono stati **175** (nell'anno 2006 erano stati archiviati 173 esposti).

Gli **esposti pendenti** al 31 dicembre 2007 sono **362** (rispetto ai 364 pendenti alla fine del 2005).

I **procedimenti disciplinari pendenti** al 31 dicembre 2007 sono **55** (di cui **14** si trovano nella fase di impugnazione presso Organi superiori). I procedimenti disciplinari pendenti al 31 dicembre 2006 erano **68**.

I **procedimenti disciplinari aperti** nell'anno 2007 sono stati **18** (rispetto ai 29 aperti nel corso dell'anno 2006).

Nel corso dell'anno sono state pronunciate **14** decisioni disciplinari

Esaminando i "numeri" sopra riportati emerge come la situazione degli "esposti" al Foro di Bologna si sia riprodotta in termini pressoché analoghi fra i due anni di riferimento, 2006 e 2007, sia per quanto riguarda gli esposti pervenuti, sia con riguardo agli esposti definiti, e sia, conseguentemente, per quanto attiene agli esposti pendenti.

Il Consiglio ha svolto una attività più intensa con riferimento ai "procedimenti disciplinari": e infatti le decisioni relative sono state 14, rispetto alle 4 dell'anno precedente, e la pendenza è diminuita dai 68 del 31 dicembre 2006 agli attuali 55.

Certamente la pendenza (362 esposti e 55 procedimenti disciplinari) continua ad essere rilevante, e una definizione quanto più celere di tali pendenze dovrà rappresentare impegno prioritario del nuovo Consiglio, nella composizione che risulterà dal vaglio elettorale cui il Foro di Bologna sta per dare corso.

Opinamento parcelle

Sono pervenute per l'opinamento, nell'anno 2007, **713** parcelle (648 erano state quelle dell'anno precedente 2006).

Nei confronti di **32** parcelle sono stati presentati "ricorsi in prevenzione".

Nell'anno 2007 sono state emesse **594** delibere di opinamento (rispetto alle 549 dell'anno precedente 2006); **23** richieste sono state rinunciate.

Vi è stato un notevole incremento delle parcelle presentate per l'opinamento, e maggiore è stato anche il numero di parcelle che il Consiglio ha opinato.

Si tratta di una attività importante e delicata che il Consiglio ha cercato di espletare in tempi contenuti. Se ne deve riconoscere il merito al Consigliere Avv. Flavia Masè Dari, che ha coordinato il particolare settore con

grande capacità e scrupoloso impegno, e a tutti i Consiglieri che svolgono la fase istruttoria delle singole pratiche, consentendo al Consiglio, nella sua collegialità, di assumere le relative delibere con piena conoscenza dei vari aspetti e delle problematiche che ogni singolo opinamento possa presentare.

PRATICA FORENSE

Richiamo integralmente quanto già ho riferito in tema di Scuola Forense.

Il Consiglio ha seguito costantemente lo svolgimento della pratica forense, attraverso l'attenzione che alla stessa vi hanno dedicato i Consiglieri: Annalisa Atti, responsabile della Commissione, Claudio Canova, Guido Clausi Schettini, Claudio Cristoni, Giovambattista Fragomeni e Tiziana Zambelli, che ne hanno fatto parte.

A loro rivolgo il più vivo ringraziamento per l'impegno con cui hanno svolto, in particolare, il compito della verifica semestrale del periodo di pratica, attraverso il controllo rigoroso ed attento dei relativi libretti, e per il contatto diretto che hanno avuto con i singoli praticanti.

Gli esami di avvocato continuano a svolgersi secondo la nuova normativa, che prevede che la correzione degli elaborati scritti venga effettuata da Commissione diversa da quella locale, estratta a sorte sulla base di criteri che tengano conto del numero dei candidati. Per le prove orali si ritorna alla Commissione del Distretto.

L'anno scorso Bologna ha corretto gli elaborati di Napoli, e i compiti scritti di Bologna sono stati corretti da Milano. Quest'anno sarà Torino a correggere Bologna, mentre Bologna correggerà Venezia.

Non è che questo nuovo sistema si sia dimostrato maggiormente idoneo ad effettuare una selezione che meglio corrisponda alle capacità e al valore effettivo dei singoli candidati. Ha certamente vanificato il trasferimento di molti candidati verso Distretti dove il numero dei candidati ritenuti idonei si presentava largamente più alto.

Un grazie sincero rivolgo, a nome di tutti, ai Colleghi che lo scorso

anno, come per l'Esame in corso, hanno fatto parte delle Commissioni, avendo accettato un sacrificio rilevante per tempo, impegno e responsabilità.

PRASSI COMUNE

La felice esperienza di "Prassi Comune" è proseguita anche nell'anno 2007, e si è allargata, dal campo civile, alla materia penale.

Il metodo non è cambiato: la individuazione di problematiche attinenti a novità normative nel campo del diritto sostanziale, come del diritto processuale, illustrate nelle loro implicazioni, e poi discusse collettivamente. Un metodo che privilegia una proficua forma di dialogo fra giudici, avvocati e personale delle Cancellerie, volto a ricercare un comune operare nell'interesse di una amministrazione della giustizia più celere e più condivisa.

I referenti del Consiglio sono stati Giovanni Berti Arnoaldi Veli, Annalisa Atti e Sandro Callegaro, per il settore civile, e Antonio Spinzo e Fausto Sergio Pacifico, per l'area penale. Li ringrazio per tale loro impegnativa e proficua attività.

BOLOGNA FORENSE

E' proseguita anche nell'anno 2007 la stampa del notiziario "Bologna Forense"; ed è proseguito il gradimento da parte dei Colleghi, dei Giudici e degli Ordini Forensi ai quali la pubblicazione viene inviata, proprio per il taglio che privilegia notizie e informazioni sulla attività del Consiglio e sulle tante problematiche locali, specie nei rapporti con gli Uffici giudiziari.

Ringrazio tutti i componenti del Comitato di redazione per la loro proficua attività: Sandro Giacomelli, che ne è il responsabile, e poi Annalisa Atti, Giovanni Berti Arnoaldi Veli, Sandro Callegaro, Federico Canova, Giovanni Cerri, Claudio Cristoni, Antonio Spinzo e Tiziana Zambelli, che ne fanno parte.

Il nostro Notiziario si è visto improvvisamente privato, nel febbraio scorso, del contributo, prezioso e di grandissimo pregio, di Stefano Graziosi, che da anni collaborava al periodico con articoli sempre interes-

santi e stimolanti. Un tragico destino lo ha strappato alla sua famiglia, e a tutto il modo giudiziario di Bologna. Rinnovo ai famigliari il profondo cordoglio di tutto il Foro.

BIBLIOTECA

Dopo l'opera di radicale ristrutturazione e di ammodernamento, che ha comportato per il Consiglio, nell'anno 1994, grande impegno di forze e di oneri finanziari, la biblioteca rappresenta una preziosa risorsa per il nostro Foro, utilizzata, non solo dai Colleghi, ma da Giudici, da Funzionari e anche da studenti della Università degli Studi.

Ne sono responsabili i Consiglieri Sandro Giacomelli, Giovanni Berti Arnoaldi Veli e Vincenzo Florio, che ringrazio per questa loro preziosa attività.

LE ASSOCIAZIONI

Improntati a piena collaborazione sono proseguiti i rapporti con le **associazioni**.

Operando ciascuno nel proprio ambito, vi sono stati molti problemi comuni rispetto ai quali la disponibilità e unità di intenti hanno ritrovato terreni comuni su cui esercitarsi e confrontarsi.

Particolarmente proficua è continuata la collaborazione con la Sezione locale della **Associazione Nazionale Forense**: per le attività di "Prassi comune", cui già ho fatto cenno; per la consulenza che da anni viene svolta attraverso lo "Sportello Previdenza", che rappresenta ormai sicuro punto di riferimento per i Colleghi in relazione alle problematiche connesse alla loro posizione previdenziale; e per la gestione delle "cassette" collocate presso l'Ufficio Notifiche, che vengono utilizzate per la restituzione degli originali degli atti notificati.

Per questa collaborazione, che certamente proseguirà nel tempo, rivolgo sincero ringraziamento ai responsabili della Associazione, e, in particolare, al Segretario Avv. Lorenza Bond.

Ugualmente attiva è a Bologna la **Camera Penale**, intitolata alla memoria del grande Maestro di diritto "Prof. Franco Bricola". Il rapporto con tale associazione è sempre

stato proficuo e improntato a piena collaborazione, e ha avuto anche quest'anno fertile terreno di concreta operatività nella organizzazione del Corso per i difensori d'ufficio, e in altre iniziative che hanno interessato gli avvocati penalisti, sia a livello nazionale che in ambito locale.

Vivo ringraziamento rivolgo al riguardo al Presidente Avv. Franco Oliva, e ai componenti del Consiglio Direttivo.

Anche l'**A.G.I.** e l'**A.I.A.F.** hanno avuto proficui rapporti con il Consiglio, per la organizzazione di incontri ed di convegni sulle specifiche problematiche del diritto di famiglia.

Ringrazio, auspicando la prosecuzione della collaborazione, i rispettivi Presidenti, Avv. Giulia Raneri, e Avv. Ada Valeria Fabj.

E' poi stata particolarmente attiva la "**Associazione per i diritti dei minori**", che vede quale Presidente e animatrice la Collega Rosetta Mazzone, che vivamente ringrazio. Al centro dell'attenzione è stata posta la problematica, tanto complessa quanto importantissima, relativa alle modalità di ascolto del minore nelle controversie famigliari; e ai lavori, volti alla approvazione di un relativo "protocollo", hanno partecipato anche Magistrati, Professori universitari, e Operatori sociali. Il dibattito è tuttora in corso; e, comunque, i relativi approfondimenti saranno di grande utilità per tutti.

Si è poi ricostituita a Bologna la Sezione locale dell'**A.I.G.A.**, che rappresenta, a livello nazionale, forza associativa particolarmente importante e qualificata per dibattere le tante problematiche che i giovani devono affrontare nella presente situazione. Ai Colleghi responsabili del Consiglio Direttivo porgo fervidi voti augurali per le loro iniziative, e assicuro la disponibilità del Consiglio per ogni forma di utile e proficua collaborazione.

U.R.C.O.F.E.R.

Le riunioni dell'**Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi dell'Emilia Romagna** sono state **9**, sempre con larga partecipazione dei suoi membri, rappresentanti dei nove Consigli circondariali, e delegati regionali agli Organismi Nazionali dell'Avvocatura.

Il periodico incontro dei rappresentanti di tutti i Consigli, sotto la responsabilità di chi scrive che ne è stato designato quale Presidente, oltre che consentire una valutazione dei problemi che interessano, a livello nazionale, l'intera Avvocatura, ed assumere conseguenti deliberazioni, si dimostra particolarmente utile per discutere insieme, ed uniformare, anche attraverso la approvazione di relativi regolamenti, gli orientamenti dei vari Ordini su particolari problemi che emergono nella vita quotidiana dei Consigli.

La organizzazione del Congresso Nazionale Forense rappresenterà quest'anno occasione per una collaborazione ancora più intensa, che vedrà tutti gli Ordini del Distretto impegnati per un evento che resterà indelebile nella storia della nostra Unione.

SEGRETERIA

Le attività del Consiglio si presentano sempre più complesse ed articolate, non solo per il progressivo aumento degli iscritti (come abbiamo più sopra esaminato e constatato), ma per una serie di nuovi compiti che, come abbiamo visto, il legislatore ha affidato a più riprese agli Ordini Forensi.

Tutte queste attività non potrebbero esplicarsi senza una struttura moderna ed efficiente.

E la detta struttura è certamente rappresentata dai più moderni strumenti tecnologici di cui il Consiglio si è dotato, ma resterebbe inoperosa, e inoperante, se non fosse gestita al meglio da personale, non solo tecnicamente preparato, ma attento e in grado di utilizzarli nel modo più consono e proficuo. Perché la moderna tecnologia non potrà mai fare a meno delle risorse, delle capacità e delle energie umane.

Così dicendo ho già sottolineato

l'importanza del nostro personale di Segreteria, che, oltre agli incombenti direttamente legati al sistema di informatizzazione, svolge quotidianamente il delicato compito di gestire i tanti rapporti che gli avvocati e i cittadini hanno con l'Ordine Forense,

E così ringrazio sinceramente (la citazione è in ordine di anzianità del rapporto di lavoro presso l'Ordine): Monica D'Atti, Valentina Cappitelli, Daniela Stefanizzi, Loretta Zoli e Riccardo Russo, cui si aggiunge la collaborazione di altro personale che svolge la propria attività sulla base di contratti "a progetto", rappresentato da (qui la citazione è in ordine alfabetico) Elvis Agassi, Teresa Liguori, Loretta Madera e Mariafrancesca Pizzi.

L'Avv. Claudio Cristoni e l'Avv. Flavia Masè Dari non faranno più parte del Consiglio, avendo manifestato la volontà di ritenere conclusa la loro esperienza all'Ordine. Desidero rinnovare loro, a nome di tutti, il più vivo ringraziamento per l'impegno, la capacità e la dedizione con cui hanno svolto l'attività nei tanti anni nei quali hanno fatto parte del Consiglio, a ciò chiamati dalla fiducia loro accordata dai Colleghi del Foro; e manifesto l'auspicio che la loro collaborazione con il Consiglio continuerà anche nel futuro.

Sono purtroppo mancati nel corso dell'anno i Colleghi: Rocco Cantore, Vincenzo Cardilli, Lamberto Cesari Federici, Giuseppe Carlo Ercolani, Giuseppe Faillace, Guido Giordani, Stefano Graziosi, Paolo Gozzi, Antonino Lazzara, Giovanni Marsala, Alberto Tabanelli, Luigi Vecchi, Walter Villa, Paolo Zamboni, Gianni Zanetti.

Li ricordiamo con commosso rimpianto, e con sentimenti di affettuosa e sentita partecipazione, da parte di tutti noi, al dolore dei famigliari.

Concludo richiamando la nostra appartenenza all'Ordine Forense che vogliamo continui a rappresentare garanzia per quella funzione di tutela dei diritti che la Carta costituzionale ha affidato alla classe forense.

E con tali auspici, auguro a tutti un felice anno 2006, nella speranza che risulti propizio per l'Avvocatura e per l'intero mondo giudiziario.

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA COMPOSIZIONE PER IL MANDATO 2008-2009

Il 31 gennaio 2008 si sono completate, con lo scrutinio delle votazioni del turno di ballottaggio, le operazioni di rinnovo del Consiglio dell'Ordine, all'esito delle quali sono risultati eletti, per il mandato 2008-2009, i seguenti Consiglieri (in ordine alfabetico):

AVV. ANNALISA ATTI
AVV. GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI
AVV. SANDRO CALLEGARO
AVV. FEDERICO CANOVA
AVV. GIOVANNI CERRI
AVV. GUIDO CLAUSI-SCHETTINI
AVV. VINCENZO FLORIO
AVV. GIOVAMBATTISTA FRAGOMENI
AVV. SANDRO GIACOMELLI
AVV. GINO MARTINUZZI
AVV. FAUSTO SERGIO PACIFICO
AVV. CHIARA RIGOSI
AVV. ANTONIO SPINZO
AVV. LUCIO STRAZZIARI
AVV. TIZIANA ZAMBELLI

Nella adunanza del 4 febbraio 2008, il Consiglio ha proceduto alla nomina al proprio interno delle cariche, eleggendo

AVV. LUCIO STRAZZIARI - PRESIDENTE
AVV. GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI - SEGRETARIO
AVV. SANDRO GIACOMELLI - TESORIERE

COMMISSIONI DEL CONSIGLIO ED INCARICHI PER IL MANDATO CONSILIARE 2008-2009

ATTIVITA' ISTITUZIONALI	CONSIGLIERI
Revisione Albo	Giovanni Berti Arnoaldi Veli (referente), Sandro Callegaro, Giovanni Cerri, Guido Clausi-Schettini, Gino Martinuzzi
Pratica forense	Tiziana Zambelli (referente), Annalisa Atti, Federico Canova, Guido Clausi-Schettini, Giovambattista Fragomeni, Chiara Rigosi
Opinamento note	Sandro Giacomelli (referente), Giovanni Cerri, Guido Clausi-Schettini, Vincenzo Florio, Giovambattista Fragomeni, Gino Martinuzzi, Fausto Sergio Pacifico
Opinamento note penali per difese d'ufficio	Antonio Spinzo (referente), Giovanni Cerri, Guido Clausi-Schettini, Fausto Sergio Pacifico, Tiziana Zambelli
Patrocinio a spese dello Stato	Annalisa Atti (referente), Federico Canova, Chiara Rigosi <i>(la Commissione potrà avvalersi della collaborazione degli Avvocati Giandomenico Calvi, Claudio Cristoni, Gilberto Gualandi, Flavia Masè Dari e Guido Turchi)</i>
Formazione continua	Antonio Spinzo (referente), Annalisa Atti, Giovanni Berti Arnoaldi Veli, Sandro Callegaro, Fausto Sergio Pacifico
Aspetti deontologici della pubblicità	Gino Martinuzzi (referente), Annalisa Atti, Sandro Callegaro, Federico Canova, Chiara Rigosi, Antonio Spinzo
Rapporti con la Cassa Forense ed i Delegati distrettuali	Sandro Giacomelli (referente), Giovanni Cerri, Giovambattista Fragomeni
Pari opportunità	Annalisa Atti (referente), Fausto Sergio Pacifico, Chiara Rigosi, Tiziana Zambelli <i>(la Commissione potrà avvalersi della collaborazione dell'Avv. Maria Anna Alberti)</i>

POLITICA GIUDIZIARIA E FORENSE	CONSIGLIERI
Rapporti con la Magistratura e gli Uffici Giudiziari	Giovambattista Fragomeni (referente), Giovanni Berti Arnoaldi Veli, Sandro Callegaro, Fausto Sergio Pacifico, Chiara Rigosi, Antonio Spinzo
Edilizia giudiziaria e commissione manutenzione del Comune di Bologna	Sandro Callegaro (referente), Vincenzo Florio, Giovambattista Fragomeni, Sandro Giacomelli, Chiara Rigosi
“Prassi Comune”	Sandro Callegaro (referente), Annalisa Atti, Giovanni Berti Arnoaldi Veli, Giovambattista Fragomeni, Fausto Sergio Pacifico, Antonio Spinzo
ATTIVITA' DI RELAZIONE LOCALE	CONSIGLIERI
Rapporti con l'Università e le Scuole di Specializzazione	Annalisa Atti (referente), Sandro Callegaro, Federico Canova, Giovanni Cerri, Antonio Spinzo, Tiziana Zambelli
Rapporti con le Associazioni	Lucio Strazziari (referente), Giovanni Berti Arnoaldi Veli, Sandro Giacomelli
ATTIVITA' DI SERVIZIO	CONSIGLIERI
Processo telematico	Sandro Callegaro (referente), Antonio Spinzo
Sito internet	Giovanni Berti Arnoaldi Veli (referente), Sandro Callegaro, Antonio Spinzo
Notiziario “Bologna Forense”	Sandro Giacomelli (referente), Giovanni Berti Arnoaldi Veli, Sandro Callegaro, Federico Canova, Giovanni Cerri, Gino Martinuzzi, Antonio Spinzo, Tiziana Zambelli
Biblioteca	Sandro Giacomelli (referente), Giovanni Berti Arnoaldi Veli, Vincenzo Florio, Gino Martinuzzi
Attività sportive	Vincenzo Florio (referente), Federico Canova, Giovanni Cerri

INCARICHI	CONSIGLIERI
Consiglio Giudiziario	Sandro Giacomelli
Rapporti con la Camera di Commercio	Giovambattista Fragomeni
Osservatorio fiscale	Giovanni Cerri
Rapporti con il C.U.P.	Guido Clausi-Schettini
Rapporti con l'O.U.A. ed i Delegati distrettuali	Fausto Sergio Pacifico
Rapporti con l'A.S.T.A.F.	Sandro Giacomelli, Antonio Spinzo
Osservatorio Giuridico Internazionale sulla Migrazione (O.G.I.M.)	Antonio Spinzo
Rapporti con la Federation des Barreaux	Guido Clausi-Schettini <i>(l'incaricato potrà avvalersi della collaborazione dell'Avv. Flavia Masè Dari)</i>
Consiglio di amministrazione della Fondazione Forense Bolognese	Lucio Strazziari, Vincenzo Florio, Tiziana Zambelli
Corso di perfezionamento e aggiornamento in diritto minorile	Fausto Sergio Pacifico <i>(l'incaricato potrà avvalersi della collaborazione dell'Avv. Maria Grazia Tufariello)</i>
Corso di formazione e aggiornamento sulla legislazione in materia di immigrazione ed asilo	Antonio Spinzo
Corso di deontologia e formazione del penalista, abilitante all'iscrizione negli elenchi dei difensori d'ufficio	Antonio Spinzo
Commissione del C.N.F. per la storia dell'avvocatura italiana	Prof. Avv. Raffaele Poggesi

TURNI DI RICEVIMENTO DEI CONSIGLIERI PER IL MANDATO 2008-2009

giorno	orario	Consiglieri
lunedì	dalle 12 alle 13	avv. Sandro Callegaro avv. Giovanni Cerri <i>(a settimane alternate)</i>
martedì	dalle 12 alle 13	avv. Chiara Rigosi avv. Tiziana Zambelli <i>(a settimane alternate)</i>
mercoledì	dalle 12 alle 13	avv. Federico Canova avv. Vincenzo Florio avv. Gino Martinuzzi
giovedì	dalle 12 alle 13	avv. Giovambattista Fragomeni avv. Antonio Spino
venerdì	dalle 12 alle 13	avv. Annalisa Atti avv. Fausto Sergio Pacifico <i>(a settimane alternate)</i>
sabato	dalle 12 alle 13	avv. Guido Clausi-Schettini

(il Presidente avv. Lucio Strazziari, il Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli ed il Tesoriere avv. Sandro Giacomelli sono esentati dai turni di ricevimento)

FORMAZIONE CONTINUA

ELENCO AGGIORNATO

DEGLI EVENTI FORMATIVI ACCREDITATI

Segnaliamo che nell'area "Formazione Professionale Continua"
del sito internet del Consiglio dell'Ordine

www.ordineavvocatibologna.net

sono pubblicati, con aggiornamento costante,

tutti gli eventi formativi organizzati dal Consiglio dell'Ordine

direttamente o tramite la Fondazione Forense Bolognese,

ovvero accreditati dal Consiglio e dal C.N.F., che si svolgono nella provincia di Bologna

FORMAZIONE CONTINUA

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

DAI VERBALI DEL CONSIGLIO

A CURA DELL'AVV. GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI

periodo
dal 3 settembre 2007
al 14 gennaio 2008

- 1) **Funzionamento degli uffici giudiziari**
- 2) **Edilizia giudiziaria**
- 3) **Congressi, convegni, corsi e altre iniziative**
- 4) **Congresso Nazionale Forense**
- 5) **Nomine e incarichi**
- 6) **Praticanti e patrocinatori avvocati**
- 7) **Premi**
- 8) **Iscrizioni all'Albo, ai Registri o ad Elenchi**
- 9) **Autorizzazioni**
- 10) **Deontologia**
- 11) **Opinamento note**
- 12) **Difese d'ufficio e patrocinio a spese dello Stato**
- 13) **Consiglio Nazionale Forense**
- 14) **Cassa di Previdenza e Assistenza Forense**
- 15) **Organismo Unitario dell'Avvocatura**
- 16) **Unione Regionale dei Consigli dell'Ordine Forense dell'Emilia-Romagna**
- 17) **Fondazione Forense Bolognese**
- 18) **Associazioni forensi**
- 19) **Magistratura onoraria**
- 20) **Polisweb e processo telematico**
- 21) **Formazione continua**
- 22) **Elezioni forensi**
- 23) **Sport**
- 24) **Varie**

1) FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla comunicazione pervenuta in data 26 settembre 2007 dalla Procura della Repubblica di Bologna con la quale si comunica che a far tempo dal 1° ottobre 2007 lo **sportello del Casellario giudiziario** si trasferirà presso la sede di Piazza Trento e Trieste 3, fermi restando tutti gli altri servizi inerenti le attività del Casellario locale che resteranno a Palazzo Baciocchi.

Il Consiglio prende atto.

(adunanza dell'1 ottobre 2007)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari di avere avuto anticipazioni dal Procuratore Generale della Repubblica Dott. Francesco Pintor **sulle nuove prassi** che, per motivi di sicurezza, entreranno in vigore in prossimità degli **accessi al Palazzo di Giustizia**.

Il Consiglio prende atto e manda al Presidente di rappresentare al Presidente del Tribunale la necessità di salvaguardare un ingresso riservato per gli avvocati in considerazione delle numerose volte che debbono, magari nella stessa mattina, accedere agli uffici, anche ad evitare che possano essere sottoposti a perniciose radiazioni.

(adunanza del 29 ottobre 2007)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla missiva pervenuta in data 5 novembre 2007 con la quale il Procuratore Generale della Repubblica Dott. Francesco Pintor comunica che a decorrere dal 12 novembre prossimo l'**accesso a Palazzo Baciocchi** sarà diversamente regolamentato secondo le modalità di seguito riportate:

1. *L'accesso riservato a magistrati, avvocati e personale amministrativo sarà agibile fino alle ore 9; successivamente il cancello verrà chiuso e si accederà all'interno del Palazzo utilizzando esclusivamente l'ingresso destinato al pubblico;*

2. *nel caso si attivi la segnalazione del "metal detector", i magistrati, gli avvocati e il personale amministrativo entreranno senza necessità di controllo in quanto siano personalmente conosciuti dai Carabinieri in servizio; diversamente sarà escluso il controllo previa esibizione del documento di appartenenza all'Ordine giudiziario o all'Ordine forense che gli interessati saranno pregati di mostrare.*

Il Consiglio prende atto e manda al Presidente di prendere contatti con il Presidente del Tribunale f.f. Dott. Bruno Berlettano per ottenere simili condizioni per un accesso facilitato per il ceto forense anche per la sede del Tribunale di via Garibaldi.

(adunanza del 5 novembre 2007)

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Cerri che il 31 ottobre 2007 ha cessato le funzioni di **Giudice presso la sezione distaccata di Imola** il Dott. Mazzi Barbensi, trasferito alla sede di Bologna.

L'unico togato che resta a dirigere l'Ufficio dal 1° novembre 2007 è il Dott. Sandro Pecorella, solitamente designato alla trattazione degli affari penali: incarico piuttosto gravoso considerato che tiene, in genere, tre udienze a settimana, oltre alle direttissime.

In tale situazione il contenzioso civile rischia la paralisi, considerato l'alto numero degli affari da trattare. Pare davvero urgente il distacco di un magistrato togato, a prescindere dall'eventuale utilizzo dei Giudici onorari, che si occupi della trattazione degli affari civili (anche degli affari civili). Si suggerisce che la commissione rapporti con gli uffici segnali al Presidente del Tribunale l'opportunità di fare tenere i processi per direttissima presso la sede capoluogo, meglio attrezzata per strutture e magistrati, per non dire che in tali casi è necessaria la presenza estemporanea di un rappresentante dell'Ufficio del P.M. che deve, per tale sola incombenza, portarsi ad Imola. Gioverebbe inoltre segnalare che anche il personale di cancelleria è sotto organico, considerato, peraltro, che uno dei cancellieri del penale è distaccato a Bologna presso l'Ufficio del G.I.P.

Il Consiglio prende atto e manda alla Commissione "Rapporti con la Magistratura e gli Uffici Giudiziari" per le determinazioni del caso.

(adunanza del 5 novembre 2007)

Riferisce il Consigliere Tesoriere Avv. Sandro Giacomelli sulla **situazione dei fascicoli di parte delle cause definite**, accatastati nel corridoio della Corte d'Appello.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, manda al Presidente ed al Tesoriere di prendere contatti col Presidente della Corte d'Appello per risolvere la non più tollerabile situazione.

(adunanza del 12 novembre 2007)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sull'incontro avuto con il Presidente f.f. del Tribunale Dott. Bruno Berlettano per l'ottenimento dell'**accesso agevolato per gli Avvocati nel Tribunale, sede di via Garibaldi**.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di inoltrare una formale richiesta al Dott. Berlettano.

(adunanza del 19 novembre 2007)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla comunicazione pervenuta in data 11 gennaio 2008 dall'**Ufficio del Giudice di Pace di Bologna** nella quale si comunica che a seguito dell'entrata in vigore del d.l. n. 249 del 29 dicembre 2007 si è definito che per la giornata del sabato vi sia una presenza per tre ore dalle ore 8.30 alle 11.30 per i soli atti penali in scadenza e che per accedere all'Ufficio sarà necessario recarsi presso la portineria dello stabile che provvederà a contattare l'impiegato di turno presente in Ufficio.

Il Consiglio prende atto.

(adunanza del 14 gennaio 2008)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla comunicazione del Procuratore della Repubblica di Bologna per la stipulazione di convenzioni al fine dell'istituzione dell'**Ufficio per il processo**.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, si esprime favorevolmente e manda al Presidente di prendere contatti con il Procuratore per meglio chiarire quali possano essere nel concreto le modalità attuative.

(adunanza del 14 gennaio 2008)

2) EDILIZIA GIUDIZIARIA

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla comunicazione pervenuta in data 13 settembre 2007 dal Procuratore della Repubblica Dott. Enrico Di Nicola, avente ad oggetto la **sicurezza esterna ed interna dell'edificio sede della Procura della Repubblica**. In particolare fa riferimento alle decisioni prese dal Comune di Bologna in tema di edilizia giudiziaria per cui il progetto di sicurezza dell'edificio, in attesa del trasferimento dell'Ufficio in altra sede previsto per il secondo semestre 2009, è stato accantonato per decisione del Ministero della Giustizia, ed al fatto che il custode Sig. Maurizio Saponi ha abbandonato l'alloggio di servizio presso la Procura. In conseguenza di quanto sopra, il Procuratore raccomanda, tra l'altro, a tutto il personale amministrativo, di polizia giudiziaria e di magistratura lo scrupoloso rispetto di ogni misura di sicurezza dopo la cessazione del lavoro e l'abbandono dell'edificio.

Il Consiglio prende atto.

(adunanza del 17 settembre 2007)

Il Consigliere Avv. Sandro Callegaro distribuisce a tutti i Consiglieri copia delle piante del **nuovo Tribunale nella sede del Palazzo Legnani-Pizzardi**, con le attuali proposte di allocazione dei vari Uffici giudiziari.

Il Consiglio prende atto e ringrazia il Consigliere Avv. Sandro Callegaro, riservandosi ogni valutazione in merito.

(adunanza del 17 settembre 2007)

3) CONGRESSI, CONVEGNI, CORSI E ALTRE INIZIATIVE

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta da ADR Center avente ad oggetto la **Conferenza internazionale** che si terrà a Roma nei giorni 28 e 29 settembre 2007 su "**Arbitrato e conciliazione delle controversie commerciali nel Mediterraneo**", della quale viene allegata scheda del programma con invito a partecipare.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delega a parteciparvi il Consigliere Avv. Vincenzo Florio.

(adunanza del 3 settembre 2007)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sull'invito al **Convegno** organizzato dalla Provincia di Bologna, dal titolo "**I servizi per il lavoro tra Welfare e sviluppo**", che si terrà a Bologna il 14 settembre 2007 presso l'Oratorio San Filippo Neri.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delega a parteciparvi il Consigliere Avv. Giovambattista Fragomeni.

(adunanza del 10 settembre 2007)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla comunicazione in data 20 settembre 2007 pervenuta dall'Avv. Bruno Micolano, in merito al prossimo **Congresso dell'Union Internationale des Avocats (U.I.A.)**, che si terrà a Parigi dal 31 ottobre al 4 novembre 2007.

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Il Consiglio, preso atto, delibera di delegare l'Avv. Bruno Micolano a partecipare al congresso dell'U.I.A. in rappresentanza dell'Ordine degli Avvocati di Bologna.
(adunanza del 24 settembre 2007)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla lettera in data 18 settembre 2007 pervenuta dalla **Camera di Commercio di Bologna** di presentazione di un **incontro "per illustrare i nuovi strumenti telematici"**, che si terrà alla Camera di Commercio il giorno 27 settembre 2007.

Il Consiglio, udito il riferimento e sentita la disponibilità dei Consiglieri, delega a partecipare all'incontro i Consiglieri Avvocati Sandro Callegaro e Giovambattista Fragomeni.
(adunanza del 24 settembre 2007)

Il Consigliere Avv. Vincenzo Florio riferisce sulla partecipazione alla **Conferenza internazionale che si è tenuta a Roma nei giorni 28 e 29 settembre 2007 su "Arbitrato e conciliazione delle controversie commerciali nel Mediterraneo"**, che è stata particolarmente interessante anche per l'alto livello delle relazioni e del dibattito.
(adunanza dell'1 ottobre 2007)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari che è pervenuta missiva da parte dall'Avv. Bruno Micolano, delegato dal Consiglio a rappresentare l'Ordine di Bologna al **Congresso U.I.A.** svoltosi a Parigi nei giorni scorsi, il quale ha anche omaggiato il Consiglio, a nome dell'Avv. Paulo Lins e Silva, Presidente dell'U.I.A., di un libro che raccoglie la storia dell'U.I.A.

Il Consiglio prende atto e manda al Presidente di ringraziare l'Avv. Bruno Micolano per avere rappresentato l'Ordine di Bologna e per il gradito omaggio editoriale.
(adunanza del 5 novembre 2007)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla e-mail in data 7 novembre 2007 pervenuta dall'Assessore del Comune di Bologna Avv. Maria Virgilio, con la quale trasmette richiesta di partecipazione e scheda informativa relativa al **progetto MUVI (Men Who Use Violence in Intimate relationships - Sviluppare strategie di intervento con uomini che usano violenza nelle relazioni di intimità)** facente parte del programma Daphne 2006 della Commissione Europea, con richiesta di collaborazione con l'associazione "Casa delle donne per non subire violenza" al fine di contrastare e prendere in esame la problematica della violenza fra le mura domestiche. In tale lettera si richiede la collaborazione dell'Ordine nonché la disponibilità di sottoporsi ad una intervista.

Il Consiglio prende atto e manda al Presidente di rendersi disponibile per la richiesta intervista.
(adunanza del 19 novembre 2007)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla missiva pervenuta in data 16 novembre 2007 dall'Avv. Rosa Mazzone quale Presidente della Associazione A.D.M.F. (Associazione Giuridica Culturale per la Difesa dei Minori e delle Famiglie), avente ad oggetto un **incontro della Commissione di studio sull'"ascolto del minore"** che si terrà presso la Procura Generale il giorno 22 novembre 2007, al quale parteciperà anche il Presidente del Tribunale Dott. Bruno Berlettano con invito esteso al Presidente dell'Ordine.

Il Consiglio prende atto e delega il Presidente Avv. Lucio Strazziari ad intervenire all'incontro programmato.
(adunanza del 19 novembre 2007)

4) CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense Prof. Avv. Guido Alpa in data 5 ottobre 2007 relativa al **XXIX Congresso Nazionale Forense** nella quale esprime gratitudine al Consiglio di Bologna, che ospiterà il Congresso. Di tale evento se ne è parlato nella seduta amministrativa che il C.N.F. ha tenuto il 20 settembre scorso.

(adunanza dell'8 ottobre 2007)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari di aver incontrato, unitamente al Consigliere Tesoriere Avv. Sandro Giacomelli, un funzionario della Promo-Leader Service Congressi S.r.l., con il quale si sono intrattenuti per gli aspetti di logistica del **XXIX Congresso Nazionale Forense** che si terrà a Bologna nell'autunno del prossimo anno. È stata ipotizzata per lo svolgimento del Congresso la prima decade di novembre 2008, anche sulla base della disponibilità del Palazzo dei Congressi, dove l'evento dovrà svolgersi.

(adunanza del 22 ottobre 2007)

In relazione all'organizzazione del **XXIX Congresso Nazionale Forense** che si terrà a Bologna nell'anno 2008, riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari che, a seguito di colloquio intercorso con i rappresentanti della Promo-Leader Congressi S.r.l., con la quale il Consiglio ha preso contatti per un eventuale futuro conferimento per l'organizzazione del Congresso, è emerso che le date nelle quali si potrebbe ottenere la disponibilità del Palazzo dei Congressi sarebbero quelle del 19-20-21 settembre 2008 ovvero quelle del 13-14-15-16 novembre 2008.

Il Consiglio prende atto, riservando la pronta individuazione della data di svolgimento del congresso, ed indica il Consigliere Avv. Sandro Callegaro quale Segretario del XXIX Congresso Nazionale Forense, incarico che lo stesso accetta; delibera inoltre che si provveda all'acquisto di un cellulare e di relativa SIM card da intestare all'Avv. Sandro Callegaro, quale unico riferimento per il Congresso.

(adunanza del 26 novembre 2007)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari che il Presidente del C.N.F. ha comunicato che provvederà a convocare il **XXIX Congresso Nazionale Forense** nella data proposta dal Consiglio dell'Ordine di Bologna nei giorni dal 13 al 16 novembre 2008, secondo le indicazioni del Presidente Avv. Lucio Strazziari.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di incaricare il Consigliere Avv. Sandro Callegaro, già nominato segretario del Congresso, di prenotare il Palazzo dei Congressi e di intrattenere la società Promo-Leader al fine di ottenere preventivi di spesa per la gestione dell'evento.

(adunanza del 3 dicembre 2007)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari che in sede U.R.C.O.F.E.R. ciascun Ordine del distretto verserà 5 euro per ciascun iscritto al fine dell'organizzazione del **Congresso Nazionale Forense**.

Sulla scorta di quanto deliberato in data 20 dicembre 2007 dall'U.R.C.O.F.E.R., il Consiglio delibera di stanziare per l'evento €5,00 per ciascun iscritto, nel numero rilevato alla data del 31 dicembre 2007.

(adunanza del 14 dicembre 2007)

5) NOMINE E INCARICHI

Il Presidente Avv. Lucio Strazziari riferisce che nell'ultima riunione U.R.C.O.F.E.R. tenutasi il 21 settembre 2007, è stato stabilito di indicare 60 nominativi di Avvocati del Distretto quali **componenti delle sottocommissioni della prossima sessione dell'esame da Avvocato**; al Consiglio di Bologna spetta di indicare, secondo quanto concordato in sede U.R.C.O.F.E.R., n. 14 commissari.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e verificate le disponibilità dei Colleghi, delibera di indicare quali componenti delle sottocommissioni i seguenti nominativi: Avv. Chiara Balduzzi, Avv. Stefano Bargellini, Avv. Monica Bini, Avv. Manrico Bonetti, Avv. Stefano Borsari, Avv. Anna Cardioti, Avv. Andrea Carroli, Avv. Vittorio Casali, Avv. Alessandro Casoni, Avv. Giuseppe Germano, Avv. Giacomo Nanni, Avv. Silvia Santi, Avv. Aldo Savoì Colombis, Avv. Nazzarena Zorzella.

(adunanza del 24 settembre 2007)

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Cerri sulla nomina della **Commissione per il concorso per assunzione del personale di segreteria**.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, nomina quali componenti della Commissione gli Avvocati Giuliano Berti Arnoaldi Veli, Daniela Cioffi e Leopoldo Mercuri, e quale Segretario, delegato dal Segretario del Consiglio, l'Avv. Flavia Masé Dari.

(adunanza del 17 dicembre 2007)

**6) PRATICANTI
PATROCINATORI
AVVOCATI**

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Cerri che in data odierna il Dott. * **ha depositato il libretto di pratica per il conseguimento del visto relativo al primo semestre con un ritardo di circa quattro mesi oltre il termine di tolleranza**, adducendo a giustificazione la propria attività professionale come agente di commercio ed assistente bagnanti. Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di concedere al Dott. * il visto per il primo semestre di pratica alla data del 10 settembre 2007, intendendosi la stessa data come inizio del secondo semestre.

(adunanza del 10 settembre 2007)

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Cerri che è pervenuta in data 10 settembre 2007 richiesta di **iscrizione al Registro dei Praticanti Avvocati da parte della cittadina albanese** Dott. *, nata a Maliq (Albania) l'8 marzo 1979, residente a Bologna, laureata in giurisprudenza all'Università di Bologna.

Il Consiglio, udito il riferimento; richiamata la propria precedente delibera in data 31 marzo 2003; ritenuto che il cittadino straniero laureato in giurisprudenza in una Università italiana potrà essere iscritto nel Registro ed ammesso alla pratica previa documentazione degli specifici visti di ingresso di cui all'art. 47 1° comma del d.p.r. n. 394 del 31 agosto 1999; rilevato che dalla documentazione prodotta a corredo della domanda il visto presentato dalla stessa risulta avere scadenza al 31 dicembre 2007, dispone l'iscrizione della Dott. * come da separata delibera e manda alla Segreteria di richiedere alla stessa la presentazione del rinnovo.

(adunanza del 10 settembre 2007)

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Cerri che è pervenuta in data odierna richiesta da parte della Dott. * di una **proroga**, fino alla data del 26 ottobre 2007, **del termine utile per annotare le udienze relative al quarto semestre di pratica** e ciò a causa di problemi burocratici sorti in conseguenza del suo trasferimento dall'Ordine di Ancona a quello di Bologna avvenuto in data 3 settembre 2007.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, manda di comunicare alla Dott. * che il quarto semestre si completerà una volta svolte ed annotate le 20 udienze la cui frequentazione è prevista dal d.p.r. n. 101/1990.

(adunanza del 10 settembre 2007)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari che è pervenuta missiva in data 24 settembre 2007 da parte del Dott. *, il quale, in vista di una prossima iscrizione al Registro dei Praticanti Avvocati, chiede di potere **sostituire un semestre od un anno di pratica con la partecipazione ad un master in "Diritto e studi europei"**, già svolto presso l'Istituto di Alti Studi Europei dell'Università Robert Schuman di Strasburgo (Francia) e ne allega il relativo programma con gli attestati finali dei tirocini svolti, riservandosi di produrre l'attestato finale non appena gli perverrà.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di comunicare al Dott. * che qualsiasi attività svolta senza la previa iscrizione al Registro dei Praticanti non può essere valutata ai fini dello svolgimento della pratica.

(adunanza del 24 settembre 2007)

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Cerri sulla richiesta pervenuta dall'Avv. * per avere come **terzo praticante** la Dott. * e ciò alla luce del fatto che la struttura dello studio, l'organizzazione del lavoro ed il numero di udienze e cause trattate, consentono il corretto compimento della pratica professionale anche ad un ulteriore praticante.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, vista l'istanza nella quale l'Avv. * motiva la richiesta di un numero di praticanti superiore al limite fissato dall'art. 2 del Regolamento della Pratica forense approvato dal Consiglio con delibera del 12 maggio 2003, delibera di esprimere parere favorevole.

(adunanza del 22 ottobre 2007)

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Cerri che è pervenuta in data 6 novembre 2007 richiesta da parte del Dott. * di **riconoscimento, in sostituzione del quarto semestre di pratica, di un master organizzato dalla Loyola Law School di Los Angeles in collaborazione con l'Università di Bologna**. Il Consiglio, all'esito del riferimento, visto il programma del corso, delibera affermativamente quanto al riconoscimento limitato ad un semestre in sostituzione della pratica forense.

(adunanza del 12 novembre 2007)

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Cerri sulla richiesta di **autorizzazione al patrocinio** presentata in data 5 dicembre 2007 dalla Dott. *, la quale dichiara di svolgere **lavoro dipendente part-time a tempo indeterminato** presso il gruppo alberghiero * di Porretta Terme.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, rilevato che il contratto di lavoro dipendente è di per sé incompatibile con l'esercizio dell'attività professionale ex art. 3 del r.d.l. n. 1578 del 27 novembre 1933, delibera di respingere la domanda.

(adunanza del 10 dicembre 2007)

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Cerri che è pervenuta richiesta da parte della Dott. * per la **sostituzione del quarto semestre di pratica con la frequentazione del Master Universitario in Diritto Tributario "Antonio Berliri"**.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, ritenuto che la frequentazione al Master Universitario in Diritto Tributario "Antonio Berliri" appare idonea a permettere alla richiedente di acquisire cognizioni altrettanto ampie e valide rispetto a quelle che potrebbe assumere con la pratica ordinaria e che pertanto può essere equiparato ai corsi post-universitari organizzati secondo quanto previsto dall'art. 2 della legge n. 36 del 22 gennaio 1934, delibera di autorizzare la Dott. * ad integrare la pratica con il corso indicato e che tale frequenza possa sostituire l'ultimo semestre di pratica, all'esito della presentazione del diploma rilasciato dall'ente organizzatore del Master.

(adunanza del 14 gennaio 2008)

7) PREMI

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta dalla Fondazione della Cassa di Risparmio in Bologna con la quale si comunica di avere deliberato di assegnare la somma di euro 4.500,00, ripartita in tre rate annuali di euro 1.500,00 cadauna, ad integrazione del **"Premio Mario Jacchia"**, che annualmente viene attribuito al miglior classificato agli esami di avvocato del Distretto della Corte d'Appello di Bologna. Vengono allegate le indicazioni per l'erogazione del contributo ed il modulo per la riscossione della sopraindicata somma.

Il Consiglio si compiace e manda alla Amministrazione per i relativi adempimenti, nonché al Tesoriere per le opportune variazioni di bilancio, delegando il Presidente ad esprimere alla Fondazione Cassa di Risparmio il sentimento della gratitudine dell'Ordine.

(adunanza dell'1 ottobre 2007)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari in merito alla assegnazione dei **premi "Alberto Vighi", "Adolfo Lammioni" e "Mario Jacchia"**.

Il Consiglio, vista la comunicazione del Segretario della Commissione Esami Avvocato 2005, visti i relativi regolamenti di assegnazione dei premi, proclama vincitori: Avv. Giuseppe Dussin (Premio Mario Jacchia), Avv. Sabrina Evangelisti (Premio Adolfo Lammioni) e Avv. Silvia Ravagnani (Premio Alberto Vighi).

La consegna dei premi avverrà nel corso della Assemblea Ordinaria degli iscritti che si terrà il giorno 23 gennaio 2008.

(adunanza del 14 gennaio 2008)

8) ISCRIZIONI ALL'ALBO, AI REGISTRI O AD ELENCHI

Riferisce il Consigliere Avv. Antonio Spino sulla domanda pervenuta in data 5 giugno 2007 dall'Avv. * di **inserimento nell'elenco dei difensori d'Ufficio presso il Tribunale per i Minorenni**.

Il Consiglio, all'esito del riferimento; ritenuta la insussistenza dei requisiti richiesti dalla attuale normativa; delibera di respingere la domanda presentata dall'Avv. *, poiché non risulta che la stessa abbia frequentato i corsi ex art. 7 della legge n. 60 del 6 marzo 2001; manda agli Uffici di Segreteria di richiedere alla stessa idonea documentazione al fine di provare l'esercizio di attività penale presso il Tribunale per i Minorenni in forma continuativa ed in conformità a quanto richiesto dalla legge.

(adunanza del 3 settembre 2007)

Riferisce il Consigliere Avv. Antonio Spino sulla domanda pervenuta in data 7 giugno 2007 dall'Avv. * di **inserimento nell'elenco dei difensori d'ufficio abilitati all'assistenza e difesa nelle procedure previste dalla legislazione in materia di immigrazione e diritto d'asilo presso il Centro di Permanenza Temporanea**.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, verificato che dagli accertamenti svolti dagli Uffici di Segreteria, l'Avv. * non risulta avere frequentato alcuno dei corsi specialistici nella materia dell'immigrazione, come deliberato dal Consiglio in data 19 settembre 2005, che possa legittimarla all'inserimento nel suindicato elenco, delibera di respingere la domanda.

(adunanza del 3 settembre 2007)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla **richiesta di iscrizione all'Albo Avvocati, Elenco Speciale degli Avvocati Stabiliti** presentata dalla Dott. *, di cui alla precedente delibera del 3 settembre 2007 con la quale il Consiglio si era riservato di decidere.

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dalla Dott. * per l'iscrizione alla sezione speciale dell'Albo Avvocati per gli "Avvocati comunitari stabiliti";
- visto il certificato rilasciato dal Colegio de Abogados de Madrid dal quale risulta l'iscrizione nella qualità di esercente della Dott. *;
- vista l'autocertificazione di cittadinanza italiana della Dott. *;
- viste le quietanze di c/c comprovanti l'avvenuto pagamento delle tasse di concessione governativa e della tassa di concessioni regionali;
- visto l'art. 6 del d.l. n. 96 del 2 febbraio 2001;
- ritenuto che con ciò concorrono tutti i requisiti voluti dalla normativa vigente in materia;

ordina

la iscrizione, per la quale la Segreteria emette rituale attestazione, nella sezione speciale dell'Albo Avvocati di Bologna per gli "Avvocati comunitari stabiliti" della Dott. * con il titolo di "Abogado" e la autorizza all'esercizio nei limiti della normativa vigente, previo il giuramento di rito; manda altresì alla Segreteria di trasmettere all'Abogado estratto del presente verbale nel quale rammentare che, ai sensi del d.lgs. n. 96 del 2 febbraio 2001, gli Avvocati stabiliti hanno diritto di esercitare l'attività professionale solo con il proprio titolo professionale di origine; che gli stessi sono tenuti all'osservanza delle norme legislative professionali e deontologiche che disciplinano la professione e che agli stessi si applicano le norme sull'incompatibilità all'esercizio della professione di Avvocato. Si rammenta altresì che, con l'iscrizione nella sezione speciale dell'Albo, l'Avvocato stabilito acquista il diritto di elettorato attivo, con esclusione di quello passivo, e che è tenuto a presentare annualmente al Consiglio dell'Ordine un attestato di iscrizione dell'organizzazione professionale di appartenenza, rilasciato in data non antecedente a tre mesi dalla data di presentazione, ovvero dichiarazione sostitutiva; che l'esercizio delle prestazioni giudiziali di cui all'art. 8 del richiamato d.lgs. n. 96 del 2 febbraio 2001 deve essere svolto d'intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di Avvocato e che tale intesa deve risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli Avvocati al giudice adito o all'autorità procedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell'assistito. Ai fini dell'integrazione nella professione di Avvocato di cui al capo terzo del richiamato d.lgs. n. 96/2001 è prevista la dispensa dalla prova attitudinale di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 115 del 27 gennaio 1992 alle condizioni previste nella relativa normativa.

(adunanza del 24 settembre 2007)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla istanza pervenuta in data 12 ottobre 2007 dall'Avv. *, la quale chiede di conoscere il **termine ultimo per potere mantenere l'iscrizione all'Albo degli Avvocati dopo il superamento del concorso di notariato**.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, manda al Presidente di rispondere all'Avv. * che la stessa potrà mantenere l'iscrizione all'Albo degli Avvocati sino al momento della sua effettiva iscrizione al Collegio Notarile distrettuale.

(adunanza del 15 ottobre 2007)

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Cerri sulla richiesta di **iscrizione con domicilio all'Albo degli Avvocati** per trasferimento dall'Ordine di Livorno pervenuta in data 24 novembre 2007 dall'Avv. *, residente a Livorno e laureato in giurisprudenza all'Università di Pisa, che ha in corso un contratto di collaborazione di ricerca con il Centro Interdipartimentale C.I.R.S.F.I.D. di Bologna.

Il Consiglio

all'esito del riferimento, rilevato:

- che il combinato disposto dell'art. 10 del r.d.l. n. 1578 del 27 novembre 1933 e dell'art. 16

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

della legge n. 526 del 21 dicembre 1999 consente di ritenere equiparabile il requisito della residenza per l'iscrizione all'Albo degli Avvocati con quello del domicilio professionale;

- che in ogni caso compete al Consiglio dell'Ordine la verifica della sussistenza in concreto del domicilio professionale, intendendosi per tale il luogo in cui il richiedente, a titolo di esempio, intraprende la professione dopo avere svolto in Bologna gli studi universitari, mantiene ordinarie attività di relazione, ha a disposizione una struttura stabile (locali in locazione, utenze telefoniche proprie, ecc.) in cui svolgere con prospettiva futura la propria professione in modo effettivo e continuativo;
- che anche in conformità a quanto previsto dalla Direttiva n. 98/5/CE del 16 febbraio 1998 recepita dallo Stato italiano con la citata legge n.526 del 21 dicembre 1999, grava sull'interessato l'onere di provare l'esercizio di tale attività effettiva e regolare, fornendo all'autorità competente ogni informazione e documento a tal fine utile;
- che compete in ogni caso a questo Consiglio il compito di verificare il carattere effettivo e regolare dell'attività esercitata invitando l'Avvocato, se necessario, a fornire oralmente o per iscritto chiarimenti o precisazioni sulle informazioni e/o documenti trasmessi;
- che è nella facoltà di questo Consiglio, nell'ambito dei poteri conferitigli dagli art. 14 e 16 del r.d.l. n. 1578 del 27 novembre 1933, non concedere l'iscrizione o procedere a cancellazione qualora non sia fornita prova dei requisiti sopra indicati o qualora essi vengano meno nel tempo;
- che nella fattispecie in esame l'Avv. * ha fornito gli elementi utili e necessari a tal fine;

delibera

di iscrivere l'Avv. * all'Albo degli Avvocati di Bologna.

(adunanza del 26 novembre 2007)

9) AUTORIZZAZIONI

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Cerri sulla istanza presentata in data 10 agosto 2007 dall'Avv. * di essere autorizzata ad **avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla legge n. 53/1994.**

Il Consiglio, all'esito del riferimento; vista l'istanza; rilevato che allo stato non risultano procedimenti disciplinari pendenti a carico dell'istante e che la medesima non ha riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale o altre più gravi sanzioni; autorizza l'Avv. *, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge e dispone che copia conforme della presente autorizzazione sia riportata nel primo foglio del registro cronologico dell'istante di cui all'art. 8 della citata legge.

(adunanza del 3 settembre 2007)

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Cerri che è pervenuta, in data 25 ottobre 2007, richiesta da parte dell'Avv. *, iscritta all'Albo degli Avvocati di Rovereto, di essere autorizzata ad avere la **password per utilizzare il servizio "Polis"** poiché assume di trattare diverse pratiche presso la curia bolognese.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, atteso:

- che il sistema informatizzato Polis attualmente è utilizzato, tra l'altro, per la visione degli incombenti di udienza e di cancelleria relativi alle cause pendenti presso il Tribunale di Bologna;
- che tale sistema, destinato in prevalenza agli Avvocati iscritti all'Albo di questo Ordine, ben può essere utilizzato anche da altri Colleghi di altri Fori, a condizione che abbiano comunicato al Consiglio il proprio domicilio professionale nel circondario, riconducibile ai criteri di stabilità, effettività e abitudine già indicati da questo Consiglio con propria delibera del 4 marzo 2002;
- che nella fattispecie l'Avv. * dichiara di svolgere la propria attività anche presso ed in collaborazione con lo studio legale associato * di Bologna e che contestualmente comunica il proprio domicilio professionale in Bologna, presso detto studio associato;

ritiene non sussistere nel caso di specie motivi che ostino al rilascio di password all'Avv. * per l'accesso al sistema informatizzato Polis.

(adunanza del 29 ottobre 2007)

10) DEONTOLOGIA

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla richiesta avanzata dall'Avv. * del Foro di Roma per ottenere **autorizzazione alla produzione in sede giudiziale di carteggio "riservato e personale"** intercorso con l'Avv. * del Foro di Bologna.

All'esito del riferimento, il Consiglio, premesso di non avere alcuna legittimazione a concedere autorizzazioni per la produzione in giudizio di carteggio "riservato e personale" fra Colleghi; reputa di non potere esprimere neppure parere al riguardo: in primo luogo perchè, non avendo conoscenza del carteggio in oggetto, non sarebbe comunque in grado di operare le necessarie valutazioni che richiederebbero la piena conoscenza del contesto nel quale la corrispondenza in oggetto è stata scritta; e in secondo luogo, perchè si è in presenza di situazione che potrebbe, in ipotesi, essere oggetto in futuro di giudizio in sede disciplinare, da parte del Consiglio.

(adunanza del 3 settembre 2007)

Riferisce il Consigliere anziano Avv. Sandro Giacomelli, dopo che si è allontanato dall'adunanza il Presidente Avv. Lucio Strazziari, che in data 31 agosto 2007 l'Avv. *, incolpato nel procedimento disciplinare n. *, nel quale il Consiglio ha deliberato, con provvedimento in data 14 maggio 2007, la sua sospensione cautelare dall'esercizio della professione forense, ha depositato istanza di ricusazione nei confronti del Presidente Avv. Lucio Strazziari, chiedendo che lo stesso si astenga dalle decisioni che il Consiglio dovrà assumere nel detto procedimento disciplinare, o che, in mancanza, l'organo amministrativo competente decida sulla detta richiesta di ricusazione.

Il Consigliere Avv. Sandro Giacomelli, rilevato che tale richiesta fa seguito a precedente analoga istanza depositata dallo stesso legale il 9 luglio 2007, che il Consiglio ha rigettato con provvedimento emesso nella stessa data, aggiunge che nella detta nuova **istanza di ricusazione** l'Avv. * comunica di avere presentato alla Procura della Repubblica di Bologna atto di denuncia nei confronti del Presidente Avv. Lucio Strazziari per il reato di diffamazione a mezzo stampa, e che il relativo fascicolo penale è stato trasmesso per competenza alla Procura della Repubblica di Ancona, per connessione con altra denuncia per lo stesso reato presentata dall'Avv. * nei confronti di un Magistrato della Procura della Repubblica di Bologna.

Richiamato in adunanza, il Presidente Avv. *, reso edotto della nuova istanza di ricusazione presentata dall'Avv. *, contenente tale elemento di novità, manifesta la volontà di astenersi da ogni attività del Consiglio che riguardi il procedimento disciplinare n. * a carico dell'Avv. *, e chiede al Consiglio di esserne autorizzato. Ciò al fine di potere esercitare il suo diritto di difesa, nel procedimento penale che lo vede indagato a seguito della denuncia sporta dall'Avv. *, libero da vincoli e da ogni possibile condizionamento.

Il Consiglio, preso atto di tale volontà manifestata dal Presidente Avv. Lucio Strazziari, lo autorizza ad astenersi da ogni attività del Consiglio che riguardi il procedimento disciplinare n. * a carico dell'Avv. *, e designa quale nuovo relatore del detto procedimento l'Avv. Sandro Giacomelli.

(adunanza del 10 settembre 2007)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla missiva pervenuta via fax in data 11 ottobre 2007, con richiesta di diffusione, intestata "**ordineavvocati.it - directory completa degli avvocati italiani**" contenente un'offerta commerciale per la quale, con una modica cifra annuale, ciascun avvocato potrà pubblicare il proprio biglietto da visita che sarà visibile on line 24 ore su 24 con indicazione delle specializzazioni.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di inviare segnalazione all'Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena ed al Consiglio Nazionale Forense per quanto di loro competenza.

(adunanza del 15 ottobre 2007)

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Cerri sulla missiva pervenuta in data 9 ottobre 2007 dall'Avv. *, nella quale, ai sensi dell'art. 18 comma 3 del Codice Deontologico, chiede che il Consiglio le conceda **parere favorevole al fine di potere curare, come consulente giuridica esterna, lo svolgimento di una trasmissione sui diritti dei consumatori** richiesta dall'Ente radiotelevisivo della Svizzera Italiana, con sede nel Canton Ticino.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, visto l'art. 18 comma 3 del Codice Deontologico, delibera di concedere parere favorevole all'Avv. *, nei termini di cui alla suindicata richiesta.

(adunanza del 24 ottobre 2007)

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla istanza presentata in data 28 luglio 2007 dall'Avv. *, con la quale lo stesso, ha premesso:

- che in data 7 novembre 2006 ha raggiunto con i Sig.ri *, *, *, * e * accordo transattivo (come da copia allegata) con il quale è stato definito l'ampio contenzioso in essere fra le parti;
- che è così divenuta definitiva la sentenza n. * del Tribunale Civile di Bologna;
- che la detta sentenza ha accertato con valore di giudicato che l'istante non ha commesso l'illecito posto a fondamento della richiesta di risarcimento di danni morali avanzata dal Sig. *, fissando la regola (confermata in ogni altro provvedimento giudiziario che, sia in sede civile che in sede penale, si è occupato della complessa vicenda) che "le dichiarazioni presentate dagli stessi famigliari dell'attore non sono idonee a costituire prova delle sue richieste";
- che, per quanto riguarda le quote della * s.r.l., il relativo trasferimento non gli aveva consentito alcun vantaggio in quanto la società non era mai stata "in bonis" e, comunque, le quote furono successivamente vendute dalla Sig.ra * ad un prezzo certo superiore al loro valore originario;
- che, nella presunta appropriazione della somma di lire 104.000.000, le azioni giudiziarie promosse dalle controparti, sia in sede civile che in sede penale, si erano tutte concluse con esito a lui favorevole;
- che, in ordine alla presunta appropriazione della somma di lire 300.000.000 e alla omissione del rendiconto al Sig. *, il relativo procedimento penale si era concluso con decreto di archiviazione emesso dal G.I.P. del Tribunale Penale di Bologna.

Tanto premesso, l'Avv. * chiede:

- a) in via principale che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna voglia procedere alla **revoca e/o all'annullamento** della decisione dallo stesso assunta in data *, modificata dal C.N.F., e/o, dunque, **della delibera di sua cancellazione dall'Albo degli Avvocati**;
- b) in via subordinata, la **iscrizione all'Albo degli Avvocati di Bologna**.

Il Consigliere Avv. Antonio Spinzo, dichiarandosi di volersi astenere, esce dall'adunanza.

All'esito del riferimento, e dopo ampia discussione, il Consiglio osserva quanto segue.

La prima richiesta volta ad ottenere la revoca e/o l'annullamento della decisione emessa in data * appare inammissibile in quanto, essendo stata proposta impugnazione al C.N.F. avverso detta decisione, ed essendo stato successivamente esperito il procedimento avanti la Corte di Cassazione, che si è concluso con il rigetto del relativo ricorso, questo Consiglio, prescindendo da qualsiasi considerazione sul merito, non ha più alcuna titolarità a conoscere, sotto qualsivoglia aspetto, del detto procedimento ed è, conseguentemente, del tutto carente di legittimazione a revocare, in sede di autotutela la relativa decisione.

Per quanto attiene la richiesta subordinata di iscrizione all'Albo degli Avvocati, il Consiglio la rigetta, considerando il limitato periodo di tempo trascorso dal 19 febbraio 2006, data della avvenuta cancellazione dell'Avv. * dall'Albo degli Avvocati, in esecuzione della decisione del C.N.F., in relazione ai fatti contestati.

(adunanza del 5 novembre 2007)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla missiva pervenuta per conoscenza in data 19 novembre 2007 dal Comune di Bologna - **Ufficio del garante dei diritti delle persone private della libertà**, a firma dell'Avv. Desi Bruno, avente ad oggetto una segnalazione sull'utilizzazione impropria della denominazione "garante del carcere".

Il Consiglio prende atto e manda al Presidente di assumere informazioni presso la Procura della Repubblica, prima destinataria della comunicazione del garante dei diritti delle persone private della libertà.

(adunanza del 19 novembre 2007)

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Cerri di avere ricevuto la Dott. *, Praticante Avvocato con patrocinio, la quale, con riferimento all'**abuso nella spendita del titolo di avvocato**, ha dichiarato che la sua carta d'identità riporta, per vero, il titolo di Avvocato ma ciò avvenne per un errore del funzionario dell'Ufficio Anagrafe del Comune di Catania; ha aggiunto che nella corrispondenza, negli scambi con clienti e colleghi non ha mai usato il titolo di Avvocato. Della convocazione è stato redatto verbale.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, dispone di porre agli atti l'incartamento.

(adunanza del 21 novembre 2007)

11) OPINAMENTO NOTE

Il Consigliere Avv. Sandro Callegaro pone all'attenzione del Consiglio la necessità di aggiornare gli importi riguardanti il rimborso delle **spese di scritturazione** degli atti poiché l'ultimo aggiornamento risale al 23 marzo 1998, confermato poi con delibera del 22 marzo 2004 e pubblicato a pagina XV del corrente Albo degli Avvocati.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera che a partire dalla data odierna il rimborso delle spese di scritturazione venga così rideterminato:

Nel caso di impiego della dattilografia:

- a) primo esemplare: euro 2,50 a facciata;
- b) per ciascuna delle altre copie (compreso il costo della carta e l'eventuale fotocopia): euro 1,00 a facciata.

Manda agli Uffici di Segreteria per la pubblicazione su Bologna Forense, sul sito dell'Ordine, nonché sul prossimo Albo degli Avvocati.

(adunanza dell'1 ottobre 2007)

12) DIFESA D'UFFICIO E PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Riferisce il Consigliere Avv. Antonio Spinzo di avere avuto con l'Avv. Ferdinando di Francia, referente per la Camera Penale di Bologna, vari incontri finalizzati alla organizzazione ed alla programmazione del **VIII Corso di aggiornamento, di deontologia e formazione del penalista, abilitante all'iscrizione negli elenchi dei difensori d'ufficio**.

Nel corso di tali incontri il Consigliere Avv. Antonio Spinzo ha manifestato all'Avv. Ferdinando di Francia la sua intenzione di proporre al Consiglio, in vista dell'organizzazione del nuovo corso, di provvedere al coordinamento dei precedenti deliberati consiliari, e relativi al corso in materia di difesa di ufficio, mediante l'adozione di un regolamento che disciplini più analiticamente i requisiti necessari per l'iscrizione, l'articolazione, la durata ed il programma del corso, le modalità di verifica della partecipazione da parte degli iscritti, ed infine i requisiti per l'ottenimento del rilascio del relativo attestato.

Il Consigliere Avv. Antonio Spinzo riferisce di avere, quindi, concordato con l'Avv. Ferdinando di Francia, nella sua veste di responsabile della scuola per la Camera Penale di Bologna, condividendone lo spirito e la finalità di tale iniziativa, una proposta di regolamento che viene sottoposta al Consiglio per l'esame e per la sua eventuale approvazione.

Le iscrizioni potranno essere effettuate dal giorno 9 ottobre al giorno 29 ottobre 2007, con una quota quale contributo per le spese di € 250,00 (IVA inclusa).

All'esito del riferimento, il Consiglio

visti

- l'art. 97, comma 2°, c.p.p. come sostituito dalla legge n. 60 del 6 marzo 2001, che ha stabilito che i Consigli dell'Ordine Forense di ciascun distretto della Corte d'Appello debbano predisporre gli elenchi dei difensori abilitati alla difesa d'ufficio in materia penale;

- l'art. 29, comma 1° bis, norme attuazione c.p.p., come modificato dalla legge n. 60/2001, che ha stabilito - tra l'altro - che *"per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 97 c.p.p., è necessario il conseguimento di attestazione di idoneità rilasciata dall'Ordine Forense di appartenenza al termine della frequenza di corsi di aggiornamento professionali organizzati dagli Ordini medesimi o, ove costituita, dalla Camera Penale territoriale ovvero dall'Unione delle Camere Penali"*;

richiamate

le delibere consiliari del 16 ottobre 2006 e 4 giugno 2007 e ritenuta l'opportunità di provvedere all'adozione di uno specifico regolamento che disciplini il corso di aggiornamento e formazione abilitante all'iscrizione negli elenchi dei difensori d'ufficio in materia penale;

delibera

l'approvazione del seguente regolamento del corso di formazione dell'avvocato penalista che abilita all'iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio e designa quale responsabile del corso il Consigliere Avv. Antonio Spinzo; delibera altresì di fissare i termini per l'iscrizione al corso nel periodo dal 9 al 29 ottobre 2007 e di determinare la quota di partecipazione in €250,00 (IVA inclusa).

Art. 1 (Scopo del corso)

Il corso - organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Bologna in uno con la Camera Penale "Franco Bricola" di Bologna ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 29, comma 1 bis, disp. att. c.p.p. - si propone di migliorare e garantire l'aggiornamento e la professionalità dell'avvocato al fine dell'attuazione, efficace e compiuta, del diritto di difesa dei cittadini che il legislatore ha inteso garantire mediante la novellata disciplina della difesa d'ufficio in materia penale.

Richiamata l'importanza di una difesa effettiva da parte del difensore d'ufficio, il Consiglio

dell'Ordine intende tutelare il prestigio della istituzione forense anche attraverso uno scrupoloso ed efficace controllo dell'effettiva ed adeguata preparazione professionale da parte degli avvocati che intendono essere inseriti nell'elenco abilitante alla difesa d'ufficio in materia penale.

Art. 2 (Docenti)

I docenti e relatori sono scelti tra avvocati, docenti universitari e altri professionisti esperti. Con riferimento a materie di supporto alla preparazione del penalista (quali ad esempio la balistica o la grafologia), possono far parte del corpo docenti anche funzionari e dirigenti pubblici (polizia scientifica, ecc.).

Art. 3 (Articolazione e durata del corso)

Il corso si articola in circa 30 incontri di circa due ore, come da calendario che verrà concordato annualmente con la Segreteria della Fondazione Forense Bolognese, presso la quale si svolgono le lezioni, oltre che nelle esercitazioni di cui all'art. 4.

Gli incontri hanno ad oggetto la trattazione degli istituti fondamentali del diritto penale sostanziale e processuale, inclusi temi di diritto penitenziario, e della deontologia forense, con l'intendimento di valorizzare gli aspetti pratici delle questioni giuridiche che verranno esaminate.

Art. 4 (Tutors ed esercitazioni)

I partecipanti al corso vengono assegnati a gruppi di esercitazioni ai quali sovrintende un tutor, avvocato scelto preferibilmente tra i docenti del corso stesso dal Responsabile del corso delegato dal Consiglio dell'Ordine e dal Responsabile della Scuola della Camera Penale di Bologna.

Le esercitazioni che verranno effettuate sotto il coordinamento dei tutors designati avranno ad oggetto lo studio e l'approfondimento di fascicoli processuali su specifici casi pratici, con simulazione di attività processuali, e la partecipazione ad udienze.

Art. 5 (Programma e orario delle lezioni)

Il programma, il calendario e l'orario delle lezioni sono visionabili nei siti dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, della Fondazione Forense Bolognese e della Camera Penale di Bologna, che verranno di volta in volta aggiornati in caso di eventuale modifica e le eventuali variazioni potranno essere ivi rilevate e comunque verranno comunicate agli iscritti a mezzo e-mail.

Art. 6 (Iscrizione al corso)

Il corso è riservato agli avvocati ed ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio (patrocinatori) che abbiano ultimato la prescritta pratica biennale, iscritti all'Ordine degli Avvocati di Bologna, secondo l'ordine di presentazione della domanda fino ad esaurimento del numero dei posti disponibili in relazione alla capienza dell'aula, stabilito annualmente dagli organizzatori del corso.

Esaminate le domande presentate nei termini da iscritti all'Ordine di Bologna, saranno ammessi -secondo l'ordine di presentazione della domanda e fino ad esaurimento del numero previsto - anche iscritti ad altri Ordini territoriali, con preferenza per quelli dell'Emilia-Romagna, e - tra questi - per gli avvocati.

Al momento della presentazione della domanda di iscrizione, da depositare presso la segreteria della Fondazione Forense Bolognese, dovrà essere contestualmente versata la quota di iscrizione, quale contributo alle spese di organizzazione, che verrà determinata dal Consiglio dell'Ordine di Bologna unitamente alla deliberazione dell'organizzazione annuale del corso.

Art. 7 (Attività di organizzazione, gestione e controllo)

Le attività di organizzazione, programmazione, gestione e controllo del corso sono condotte dal Consigliere Responsabile delegato dal Consiglio in unione e condivisione di intenti con il Responsabile della Scuola della Camera Penale di Bologna.

La frequenza ed effettiva partecipazione al corso degli iscritti verrà verificata mediante l'apposizione della firma del partecipante, alla presenza e sotto il controllo delle collaboratrici dipendenti della Fondazione Forense, su apposito modulo cartaceo all'inizio ed alla fine di ogni incontro.

Art. 8 (Requisiti per il rilascio dell'attestazione di idoneità)

L'attestazione di idoneità alla difesa d'ufficio viene rilasciato agli iscritti che abbiano partecipato ad una percentuale di incontri non inferiori all'80% di quelli tenuti, ed alle esercitazioni e che superino positivamente il colloquio finale di cui all'art. 9.

Assenze dovute ad impedimento legittimo, compiutamente e tempestivamente documentato, saranno giustificate dagli organizzatori del corso, al fine di accertare la frequenza minima necessaria.

Art. 9 (Modalità e contenuto del colloquio finale)

Il colloquio finale ha lo scopo di verificare l'effettiva conoscenza delle nozioni generali del diritto penale sostanziale e processuale oggetto del corso, a partire dall'approfondimento seminariale condotto dal candidato nel proprio gruppo di esercitazioni.

Art. 10 (Composizione e poteri della Commissione esaminatrice)

La Commissione avanti la quale il partecipante al corso dovrà sostenere il colloquio finale di cui all'art. 9 sarà composta dal Consigliere Responsabile delegato dal Consiglio, dal Responsabile della Scuola della Camera penale di Bologna (uno dei quali assumerà le funzioni di Presidente) e dal tutor del gruppo al quale il candidato ha preso parte.

Il Consigliere dell'Ordine ed il Responsabile della scuola della Camera Penale saranno sostituiti, in caso di impedimento, rispettivamente dal Presidente del Consiglio dell'Ordine e dal Presidente della Camera Penale o da loro delegati.

All'esito del colloquio finale la Commissione esprimerà un parere sulla idoneità del candidato che verrà trasmesso al Consiglio dell'Ordine per le conseguenti sue valutazioni e determinazioni sulla sussistenza dei requisiti per il rilascio dell'attestazione di idoneità abilitante all'iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio.

(adunanza dell'1 ottobre 2007)

13) CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari che in data 5 ottobre 2007 è pervenuta e-mail dal Centro di Formazione del Consiglio Nazionale Forense con la quale, in relazione alla richiesta di iscrizione inviata dal Consiglio in merito al **corso per formatori organizzato dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura**, viene trasmesso in allegato copia del programma provvisorio e vengono comunicate le date degli incontri che si terranno a Roma presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università.

Il Consiglio prende atto e delega a parteciparvi i Consiglieri Avvocati Sandro Callegaro, Fausto Sergio Pacifico e Antonio Spinzo.

(adunanza dell'8 ottobre 2007)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla missiva pervenuta dal C.N.F. avente ad oggetto la **proposta di legge recante modifiche alla legge n. 339 del 25 novembre 2003 in materia di iscrizione all'Albo degli Avvocati**. Il C.N.F., allo scopo di collaborare nell'indagine conoscitiva promossa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, finalizzata alla compatibilità finanziaria dell'iniziativa legislativa, richiede di volere fornire i dati relativi al numero degli Avvocati pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale ed alle rispettive opzioni con indicazione della corrispondente Amministrazione pubblica di appartenenza.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di rispondere al quesito.

(adunanza del 29 ottobre 2007)

Riferiscono i Consiglieri Avvocati Sandro Callegaro, Fausto Sergio Pacifico e Antonio Spinzo di avere partecipato a Roma al **corso per formatori** che si è tenuto nelle giornate 26 e 27 ottobre u.s., quale prima sessione dei lavori che proseguiranno a settimane alterne per due ulteriori fine settimana.

Gli interventi sono stati di ottimo livello con taglio prevalentemente pratico e diretto ad illustrare le metodologie di insegnamento utili per gli avvocati chiamati a tale delicato compito nei rispettivi fori di appartenenza. I partecipanti sono stati numerosi e si rammenta che detta esperienza dovrà essere riprodotta, a cura dei partecipanti, nelle sedi locali.

Il Consiglio prende atto e ringrazia i Consiglieri per il riferimento.

(adunanza del 29 ottobre 2007)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla comunicazione pervenuta in data 27 ottobre 2007 dal Consiglio Nazionale Forense con la quale si trasmette copia della relazione relativa al **progetto di legge recante i "Principi fondamentali delle professioni"** degli On.li Pierluigi Mantini e Giuseppe Chicchi.

Il Consiglio prende atto e invita ciascun Consigliere, in conformità alla richiesta del Consiglio Nazionale Forense, a prendere visione dell'articolato al fine di esprimere, in prossima seduta, un parere sulla proposta.

(adunanza del 5 novembre 2007)

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari che é pervenuta dall'editore di "**Diritto e Formazione**", rivista del Consiglio Nazionale Forense per la formazione e l'aggiornamento degli **Avvocati**, edita da Futurgest, una proposta di convenzione per la sottoscrizione degli abbonamenti particolarmente vantaggiosa per gli Ordini.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di sottoscrivere un abbonamento, richiedendo condizioni agevolate per la funzione istituzionale dell'Ordine.

(adunanza del 26 novembre 2007)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari che, nell'auditorium della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense in Roma, si é tenuto l'incontro dei **Presidenti degli Ordini Forensi**, ove un pregnante intervento é stato svolto dall'Avv. Paolo Rosa, Presidente della Cassa Forense, il quale ha illustrato lo stato dei conti dell'ente precisando che l'aumento del contributo soggettivo dal 10% al 12% avverrà a decorrere dal 1° gennaio 2008. Il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo dovrà essere a breve deliberato e sono in corso i lavori di due commissioni di studio.

É anche intervenuto il Prof. Avv. Guido Alpa, presidente del C.N.F., che ha riferito essere all'esame parlamentare il disegno di legge del Sen. Avv. Guido Calvi, che privilegia un percorso autonomo per la riforma della professione forense, distinto da quelli delle altre categorie professionali. Il Prof. Avv. Guido Alpa ha richiamato l'opportunità di promuovere presso gli iscritti e gli Ordini Forensi la raccolta delle più rilevanti disfunzioni nel funzionamento dei tribunali e delle corti territoriali. Vieppiù ha evidenziato l'importanza e la necessità di diffondere la cultura della conciliazione. Il Prof. Avv. Guido Alpa ha inoltre illustrato che circa la metà della totalità degli Ordini Forensi ha presentato un programma per gli eventi formativi.

Il Consiglio prende atto e ringrazia il Presidente per l'esautivo riferimento.

(adunanza del 17 dicembre 2007)

14) CASSA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE

Riferisce il Consigliere Tesoriere Avv. Sandro Giacomelli che in data 12 dicembre 2007 é pervenuta missiva dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense nella quale si comunica che l'importo di cui il Consiglio potrà proporre le **erogazioni assistenziali per chi versa in stato di bisogno**, ai sensi dell'art. 1 punto a) del Regolamento per l'erogazione dell'assistenza, ammonta per l'anno 2008 ad € 99.772,98.

Il Consiglio prende atto.

(adunanza del 17 dicembre 2007)

15) ORGANISMO UNITARIO DELL'AVVOCATURA

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari che l'Organismo Unitario dell'Avvocatura, con lettera pervenuta il 14 settembre 2007, ha comunicato che in occasione della **V Conferenza Nazionale dell'Avvocatura** che si svolgerà a Roma dall'11 al 13 ottobre p.v., ha promosso una particolare iniziativa che consente a tutti gli Ordini Forensi di far partecipare ai grandi eventi dell'Avvocatura giovani neo-colleghi particolarmente meritevoli, e chiede l'indicazione del nominativo del Collega che ha riportato il più alto punteggio all'ultimo esame di abilitazione alla professione al fine di iscriverlo gratuitamente alla Conferenza.

Il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria di provvedere.

(adunanza del 17 settembre 2007)

Il Presidente Avv. Lucio Strazziari illustra il programma provvisorio della **V Conferenza Nazionale dell'Avvocatura** - Roma 11-13 ottobre 2007, che viene posto a disposizione dei Consiglieri.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e verificate le disponibilità dei Consiglieri, delibera di delegare i Consiglieri Avvocati Giovambattista Fragomeni e Antonio Spinzo a partecipare, insieme al Presidente Avv. Lucio Strazziari, alla Conferenza Nazionale in rappresentanza dell'Ordine.

(adunanza del 24 settembre 2007)

Riferisce il Consigliere Avv. Antonio Spinzo di avere partecipato insieme al Consigliere Avv. Giovambattista Fragomeni alla seconda **Conferenza Nazionale sulla Giustizia** promossa dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura, tenutasi in Roma nei giorni 11-12-13 ottobre 2007. I lavori della Conferenza si sono svolti come da programma e, a parte la relazione di presentazione

svolta dal Vicepresidente dell'O.U.A. Avv. Antonio Giorgino ed alla relazione di apertura del Presidente dell'O.U.A. Avv. Michelina Grillo, sono stati articolati in sessioni tematiche sul modello di "Porta a porta" di Bruno Vespa, che appunto è stato il conduttore della prima sessione avente ad oggetto il tema in generale della "crisi della giustizia". Sia alla prima tavola rotonda che alle successive, presentate da schede tematiche, hanno sempre partecipato, oltre ai rappresentanti dell'Avvocatura, rappresentanti della Magistratura istituzionale ed associata, dell'Amministrazione della Giustizia, delle Associazioni Forensi e della Politica.

L'evento deve essere apprezzato, e si è particolarmente qualificato, perchè ha effettivamente permesso ad Avvocati e Magistrati di ritrovarsi e di ragionare insieme sui mali e sulle disfunzioni del sistema giustizia in Italia e sui possibili rimedi. Una delle costanti della conferenza è stato il dialogo, proprio perchè, dopo molti anni, molte componenti del mondo dell'Avvocatura e della Magistratura si sono quantomeno confrontate sul fallimento del sistema giustizia.

Durante la tre giorni di lavori sono stati affrontati molti temi: la crescente domanda di giustizia, il problema delle risorse umane ed economiche e il nodo della riforma della professione forense. Tra le altre problematiche, la riflessione ha interessato la funzione ed il ruolo fin qui svolto dalla Magistratura onoraria, stante il consolidato ricorso alla stessa e le proposte legislative in corso di ampliamento delle competenze e funzioni di tali Magistrati. Rilevante approfondimento di analisi è stato assegnato alle problematiche delle risorse umane ed economiche, con particolare comparazione tra il sistema italiano e quello di altri paesi europei, dal cui dibattito è sempre emersa la necessità di maggiori investimenti nel settore della giustizia.

Significato particolare e rilevante apprezzamento da parte dell'Avvocatura hanno avuto gli interventi del Presidente del Tribunale di Torino Dott. Mario Barbuto e del Dott. Cuno Tarfusser, Procuratore Capo di Bolzano, che hanno riferito delle esperienze degli Uffici giudiziari da essi diretti, dove una moderna capacità organizzativa ha portato i Tribunali ad ottenere risultati molto positivi, sia per la lotta agli sprechi nelle spese sia per la durata dei processi. Da qui l'auspicio da molti formulato di puntare sulla managerialità dei dirigenti e sullo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, a partire dall'informatizzazione degli uffici e dall'implementazione del processo telematico.

Altro filo conduttore del dibattito è stata la necessità di costruire un nuovo modo di essere Avvocati, mettendo mano ad una efficace riforma della professione forense, con lo scopo di «costruire una nuova avvocatura, una sfida di rinnovamento e modernità che lanciamo anche alla magistratura».

Con questa conferenza l'Avv. Michelina Grillo ha lanciato l'idea di una "Costituente per la Giustizia", la cui proposta ha ottenuto il consenso di alcuni esponenti della magistratura e della politica che hanno partecipato ai lavori, come il Dott. Fabio Roia del Consiglio Superiore della Magistratura e l'On. Pino Pisicchio, Presidente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati. Si è trattato di "un cantiere di idee", aperto a tutti, in vista dell'appuntamento dell'anno prossimo a Bologna, con il Congresso Nazionale Forense.

Il Consiglio ringrazia i Consiglieri Avvocati Antonio Spinzo e Giovambattista Fragomeni per la loro partecipazione alla Conferenza e per gli esaurienti riferimenti.

(adunanza del 15 ottobre 2007)

16) UNIONE REGIONALE DEI CONSIGLI DELL'ORDINE FORENSE DELL'EMILIA-ROMAGNA

Il Presidente Avv. Lucio Strazziari riferisce il contenuto dell'incontro avuto in sede U.R.CO.F.E.R., con particolare riferimento agli adempimenti e alle iniziative adottate dai Consigli distrettuali in materia di "formazione continua" dell'Avvocato.

Il Presidente comunica che si è deciso di indicare, all'attualità, n. 60 nominativi di Avvocati del Distretto, pari a n. 15 sottocommissioni, assegnando a ciascun Ordine un numero di componenti proporzionale al numero degli iscritti ai rispettivi Albi. Per Bologna il numero è pari a 14.

(adunanza del 24 settembre 2007)

18) ASSOCIAZIONI FORENSI

Vengono introdotti in adunanza gli Avvocati Antonella Trentini e Vincenzo Villani, incaricati dall'**Unione degli Avvocati degli Enti Pubblici, sezione regionale**. Il Presidente Avv. Lucio Strazziari svolge la relazione sulla scorta della richiesta avanzata da tale associazione con missiva in data 26 ottobre 2006.

Viene data la parola ai due convenuti che illustrano le ragioni a sostegno del richiesto intervento a cura del Consiglio per affermare la dignità della professione forense anche per i colleghi iscritti nell'elenco speciale. Illustrano nel concreto un possibile articolato da valere quale petizione di principi.

Il Consiglio si riserva ogni decisione.

(adunanza del 29 ottobre 2007)

20) POLISWEB E PROCESSO TELEMATICO

Riferisce il Consigliere Avv. Sandro Callegaro in merito al progetto di **estendere il sistema Polisweb alla Corte di Appello di Bologna** di cui ha in precedenza già relazionato il Consiglio anche sulle intese con gli organi ministeriali (CISIA/DGSIA) per l'immissione on line dei dati della Corte d'Appello, e sulle relative autorizzazioni verbali con il Dirigente della Corte di Appello Dott. Pier Luigi Bertino, la referente Polisweb della Corte di Appello Dott. Alessia Jannelli, l'amministratore di sistema Piermaria Sartorio, la coordinatrice dell'assistenza sistemistica dell'Emilia-Romagna Dott. Mila Bonini, il Signor Ortolani per Net Service ed il collaboratore di questo Consiglio Dott. Elvis Agassi.

In particolare il Consigliere Avv. Sandro Callegaro riferisce che tale progetto ha avuto inizio ai primi del mese di maggio di quest'anno con alcuni incontri tra le persone sopra indicate ed insediando il Dott. Elvis Agassi in una postazione operativa messa a disposizione dalla stessa Corte. Si è proceduto poi a testare i vari programmi necessari, ad eliminare la duplicazione dei nominativi e degli indirizzi degli Avvocati di Bologna preesistenti negli archivi, unificando le due anagrafiche rinvenute: una per il contenzioso ordinario e una per il contenzioso del lavoro. Tale inconveniente, oltre ad avere rappresentato un incremento del lavoro di "pulizia" non indifferente, rappresentava anche una grave inefficienza insita nel sistema informativo in quanto raddoppiava la possibilità di errori di inserimento e generava una gestione separata degli stessi identici Avvocati, che si potevano così ritrovare a poter consultare correttamente un registro e non l'altro tramite Polisweb, oppure ricevere correttamente gli avvisi di cancelleria solo per un registro, ecc.

A tale fine la collaborazione della Dott. Jannelli è stata assai preziosa. L'anagrafica del Lavoro, peraltro, era completamente priva dei codici fiscali, indispensabili dal punto di vista tecnico. Conseguentemente, si proceduto al loro inserimento, ad effettuare un controllo sugli stessi e sugli indirizzi dei Colleghi in modo da ottenere una anagrafica non solo "pulita" dai doppioni, ma anche del tutto "corretta" e si è provveduto all'inserimento di tutti gli Avvocati al momento iscritti all'Ordine di Bologna, in modo da prevenire futuri e probabili errori da parte del personale di cancelleria.

Da ultimo è stata individuata la postazione interna per la consultazione da parte di tutti gli Avvocati, anche quelli privi della smart card, dove dovranno essere posizionati, a cura di questo Consiglio, due computer. Sempre a cura del Consiglio, la stessa postazione dovrà essere allestita (con scrivanie, sedie, ecc.). A tale fine il Consigliere Avv. Sandro Callegaro chiede che il Consiglio autorizzi il trasferimento della scrivania presente nella sala del Consiglio (posta a supporto della fotocopiatrice) e una delle due scrivanie poste nella sala Avvocati in via Garibaldi, presso la nuova postazione Polisweb (posta al piano terra di Palazzo Baciocchi, ex cassa della Corte di Appello sezioni penali) e che deliberi l'acquisto di due computer impegnando una spesa di circa 3.000,00 della voce di bilancio "Polisweb".

Il Consiglio, all'esito del riferimento, esprime vivo compiacimento per l'ottimo lavoro svolto in piena sinergia e collaborazione con le Autorità amministrative e giudiziarie del nostro Foro alle quali esprime il proprio ringraziamento; plaude all'inarrestabile progredire delle funzioni telematiche applicate alla giustizia che contribuiscono in modo determinante a risolvere alcuni degli atavici problemi che affliggono e mortificano il quotidiano operare di avvocati, praticanti e addetti agli Uffici di cancelleria; ringrazia il Consigliere Avv. Sandro Callegaro al quale, oltre alla gratitudine del Consiglio, va riconosciuto l'impegno da sempre profuso anche in questo settore; autorizza il trasferimento delle scrivanie e delibera l'acquisto dei computer come richiesto.

(adunanza del 3 dicembre 2007)

21) FORMAZIONE CONTINUA

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari che la "**Commissione sulla formazione continua**" ha tenuto la programmata riunione il giorno 2 ottobre u.s., che è risultata del tutto proficua e propositiva in vista di un completo riferimento al Consiglio per le decisioni che dovranno essere assunte in sede collegiale. Il Consiglio, dando atto dell'impegno dei componenti della Commissione, li ringrazia e si riserva di porre l'argomento all'ordine del giorno in prossima seduta.

(adunanza dell'8 ottobre 2007)

Riferisce il Consigliere Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sui lavori della "Commissione formazione" e, in particolare, sulla bozza di **"circolare interpretativa ed attuativa del Regolamento del C.N.F. sulla formazione continua"** predisposta dalla Commissione.

Il Consigliere avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli viene designato dal Consiglio referente per la "Commissione formazione" ed illustra l'articolato della circolare, insieme agli altri componenti della Commissione, Consiglieri Avvocati Annalisa Atti, Sandro Callegaro, Fausto Sergio Pacifico e Antonio Spinzo.

Il Consiglio procede a disamina e discussione collegiale su ciascun articolo della circolare, la quale viene all'esito approvata nel testo allegato al presente verbale. Il Consiglio delibera inoltre di:

- a) delegare alla "Commissione formazione" lo svolgimento di tutte le attività istruttorie previste dal regolamento del C.N.F. approvato il 13 luglio 2007;
- b) istituire uno sportello operativo per tutti gli adempimenti amministrativi connessi alla "formazione continua" presso l'ufficio di segreteria che già si occupa del patrocinio a spese dello Stato, designando referente amministrativo la collaboratrice del Consiglio Dott. Mariafrancesca Pizzi;
- c) creare una apposita area "formazione continua" nel sito *internet* del Consiglio, dove pubblicare tutta la documentazione relativa e pubblicizzare tutti gli eventi formativi accreditati o patrocinati dal Consiglio dell'Ordine di Bologna;
- d) pubblicare sul prossimo numero di "Bologna Forense" il testo integrale sia del regolamento del C.N.F. che della circolare del Consiglio;
- e) predisporre e distribuire un libretto nel quale ciascun iscritto possa annotare gli eventi formativi frequentati e la ulteriore attività formativa svolta;
- f) inviare, entro la fine dell'anno, una comunicazione a tutti gli iscritti (avvocati e patrocinatori legali come qualificati all'art. 2, n. 1, del regolamento del C.N.F.) che segnali la imminente entrata in vigore dell'obbligo di formazione continua e richiami il contenuto del regolamento del C.N.F. e della circolare del Consiglio;
- g) allegare alla modulistica per la domanda di concessione del patrocinio un foglio recante l'avvertenza che il praticante che abbia già ottenuto il certificato di compiuta pratica diventa, contestualmente alla iscrizione al registro dei patrocinatori, soggetto all'obbligo di formazione continua;
- h) demandare alla Fondazione Forense Bolognese l'invio del programma degli incontri già organizzati per l'anno 2008, in adempimento a quanto previsto dall'art. 7, n. 4, del regolamento del C.N.F.

(adunanza del 22 ottobre 2007)

Riferisce il Consigliere Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, quale referente della "Commissione formazione", sulla delibera del Consiglio di presidenza del C.N.F. del 26 ottobre scorso, con la quale lo stesso ha stabilito la accreditabilità degli eventi formativi svolti nel periodo fra il 1° settembre ed il 31 dicembre 2007, quale assolvimento dell'obbligo formativo per l'anno 2008.

In relazione a ciò, il Consigliere Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, a nome della "Commissione formazione", chiede che il Consiglio voglia approvare la **integrazione della "circolare interpretativa ed attuativa" del Consiglio**, approvata il 22 ottobre scorso, sia con riferimento alla intervenuta accreditabilità degli eventi formativi svolti nel periodo settembre-dicembre 2007, sia con riguardo ai seguenti ulteriori elementi di chiarificazione, emersi come necessari dopo l'approvazione della circolare:

- a) modalità di consegna degli attestati di partecipazione agli eventi formativi, da parte dei soggetti organizzatori;
- b) dichiarazione, da parte del Consiglio, del numero di crediti attribuibili a ciascun evento formativo, all'atto del suo accreditamento;
- c) specificazione della durata minima necessaria di partecipazione effettiva allo svolgimento di ciascun evento formativo, ai fini del riconoscimento dei crediti formativi maturati;
- d) previsione di una tabella di specificazione del numero di crediti formativi riconoscibili per ciascuna e diversa attività formativa;
- e) specificazione della organizzazione congiunta con la Camera Penale di Bologna dei corsi istituzionali di formazione dei difensori d'ufficio.

All'esito del riferimento, il Consiglio approva le integrazioni alla propria "circolare interpretativa e attuativa" e ne delibera la rinnovata approvazione nel testo integrale allegato al presente verbale.

(adunanza del 12 novembre 2007)

Il Presidente Avv. Lucio Strazziari comunica che la Fondazione Forense Bolognese ha fatto pervenire il **programma degli eventi formativi** dalla stessa organizzati per l'anno 2008.

Il Consiglio prende atto del programma e delibera che gli eventi organizzati dalla Fondazione Forense Bolognese debbano ritenersi già accreditati essendo organizzati dallo stesso Consiglio per il

tramite della Fondazione, la quale provvederà a darne la preventiva comunicazione.

Il Consigliere Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli comunica che il comitato di "Prassi Comune" ha organizzato per mercoledì 28 novembre 2007 un incontro su "Art. 709 ter c.p.c.: controversie relative a figli minori e danni in famiglia".

Il Consiglio prende atto dell'evento e delibera che lo stesso, come tutti quelli organizzati da "Prassi Comune", debbano ritenersi già accreditati essendo organizzati dallo stesso Consiglio per il tramite del detto comitato, che provvederà a darne la preventiva comunicazione.

(adunanza del 19 novembre 2007)

Riferisce il Consigliere Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, quale referente della "Commissione formazione", che la "Grafiche A&B" ha inviato un preventivo di spesa per **i libretti da distribuire agli iscritti per annotare l'attività formativa svolta**. Il preventivo riguarda 5.000 opuscoli di 32 pagine più copertina, formato 17x24, carta interno avoriata, cartoncino picasso esterno plastificato opaco fronte-retro, cordonati e cuciti con punti metallici a filo, stampa a un colore interno e due colori copertina esterno-interno, compreso composizione grafica per un totale di € 3.600,00 più I.V.A. e consegna in 10/15 giorni lavorativi dall'approvazione dell'ultima bozza. Il Consiglio, all'esito del riferimento, approva il suindicato preventivo e manda al Tesoriere per i relativi adempimenti.

(adunanza del 26 novembre 2007)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari che é pervenuta da parte del C.N.F. la lettera in data 30 novembre 2007 con la quale viene riscontrato il **piano formativo della Fondazione Forense Bolognese**. In tale missiva vengono enunciate espressioni di vivo compiacimento per l'offerta formativa come realizzata dal Consiglio dell'Ordine forense di Bologna ed il plauso per aver interpretato nel modo più congruo il significato dell'esigenza formativa che il C.N.F. ha formalizzato con l'approvazione del regolamento. Il Presidente, interpretando i sentimenti di tutti Consiglieri, esprime il più vivo compiacimento per l'onore ed il prestigio che il programma della Fondazione ha reso all'Ordine di Bologna al direttore della Fondazione Avv. Sandro Callegaro ed ai Consiglieri Avvocati Antonio Spinzo e Fausto Sergio Pacifico, che con lui hanno validamente collaborato per la predisposizione del programma; all'Avv. Stefano Dalla Verità, coordinatore per l'aggiornamento, ed a tutti coloro che hanno reso possibile il completamento nei termini previsti dell'intero programma.

(adunanza del 3 dicembre 2007)

Riferisce il Consigliere Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, nella sua qualità di responsabile della Commissione sulla "Formazione Continua", di avere appreso che nel pomeriggio del 21 dicembre 2007 è stato programmato presso la Sala Armi della Facoltà di Giurisprudenza, un incontro di "**Prassi Comune**" penale dal titolo "La responsabilità degli enti e delle Società. P.M., difensore dell'imputato, difensore dell'ente: le diverse prospettive e strategie", aperto alla libera e gratuita partecipazione, previa richiesta di iscrizione da presentare all'Ufficio per la "Formazione continua" del Consiglio.

Intervengono i Consiglieri Avvocati Antonio Spinzo e Fausto Sergio Pacifico, delegati del Consiglio alla attività della Prassi Comune penale, i quali rappresentano di non avere avuto alcuna convocazione per l'organizzazione di tale incontro formativo, e di esserne venuti a conoscenza solo con l'avvenuta affissione in Tribunale dei relativi manifesti. Il Consiglio, dopo ampia discussione, rilevata l'anomalia nel funzionamento del comitato di Prassi Comune penale per il mancato coinvolgimento dei Consiglieri dell'Ordine che ne fanno parte, ritiene necessario un immediato chiarimento con la Associazione Sindacale degli Avvocati di Bologna e dà mandato al Presidente di promuovere al più presto un incontro per la verifica della situazione; dispone che estratto della presente delibera venga trasmessa all'Avv. Lorenza Bond, Segreteria dell'Associazione Sindacale di Bologna, ed all'Avv. Gabriele Bordoni, delegato del Sindacato per l'attività di Prassi Comune penale.

(adunanza del 10 dicembre 2007)

Riferisce il Consigliere Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, quale referente della "Commissione formazione", che è stata data comunicazione tramite **lettera a tutti gli iscritti all'Albo ed al Registro dei praticanti abilitati al patrocinio**, che a partire dal 7 gennaio 2008, presso la Biblioteca del Consiglio dell'Ordine, tutte le mattine dalle ore 9 alle ore 13, esibendo un documento di identità, sarà possibile ritirare anche per conto di altri colleghi, previo deposito di delega scritta, i "libretti della formazione" dove ogni iscritto potrà annotare tutti gli eventi formativi ai quali partecipa e la ulteriore attività formativa svolta.

(adunanza del 17 dicembre 2007)

22) ELEZIONI FORENSI

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari che il mandato volge ormai al termine e tratteggia una sintesi dell'attività svolta nel biennio.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di convocare l'**Assemblea ordinaria degli iscritti** per il giorno 19 gennaio 2008, alle ore 10, in prima convocazione, e per il giorno 23 gennaio 2008, ad ore 10, in seconda convocazione. Dopo l'Assemblea, presumibilmente non prima delle ore 13, avranno inizio le **votazioni per il rinnovo del Consiglio**; i seggi si chiuderanno alle ore 19 per riprendere il giorno successivo 24 gennaio 2008 alle ore 9 e si chiuderanno alle ore 14. Lo scrutinio avrà inizio immediatamente dopo la chiusura del seggio. In caso risulti necessario il ballottaggio, le relative operazioni avranno luogo il 30 gennaio 2008, dalle ore 9 alle ore 17.30, e proseguiranno il successivo giorno 31 gennaio 2008 dalle ore 9 alle ore 14. Lo scrutinio avrà inizio immediatamente dopo la chiusura del seggio. Subito dopo lo scrutinio verranno proclamati gli eletti.

Sul problema del numero di candidati da indicare, necessari per la validità della scheda elettorale, il Consiglio conferma, a maggioranza, il precedente orientamento, ritenendo che, secondo interpretazione giurisprudenziale, debbano essere indicati tanti nominativi quanti siano i Consiglieri da eleggere.

Nell'espone il tradizionale orientamento di presentare la cosiddetta "lista del Consiglio", che ha lo scopo di indicare la disponibilità dei Consiglieri uscenti a fare parte del nuovo Consiglio, il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Cerri propone:

- che l'assemblea venga convocata a mezzo pubblicazione su giornale e non a mezzo lettera, per motivi di economicità;
- che, come già proposto in precedenza, il Consigliere che si ricandidi rendendosi disponibile ad essere inserito nella lista del Consiglio, si impegni a non dare analoga disponibilità per altre liste. Si associano a tale proposta i Consiglieri Avvocati Guido Clausi-Schettini e Giovanni Berti Arnoaldi Veli;
- che il "volantinaggio" si arresti ai piedi dello scalone del Palazzo di Giustizia, quantomeno per ragioni di decoro.

Il Presidente Avv. Lucio Strazziari propone che nessuno dei candidati possa permanere all'interno del seggio, Consiglieri uscenti compresi, e che il Presidente ed il Segretario uscenti nominino un loro delegato quale componente del seggio elettorale.

Il Consiglio, prendendo atto delle proposte dei Consiglieri e delle relative considerazioni, ritiene di mantenere fermi i propri precedenti orientamenti in ordine alla pubblicizzazione dell'Assemblea a mezzo lettera e si riserva su eventuali modifiche regolamentari; dispone che copia dell'avviso di convocazione dell'Assemblea venga inviato al Consiglio Nazionale Forense per la pubblicazione sul sito.

(adunanza del 17 dicembre 2007)

23) SPORT

Riferisce il Consigliere Avv. Sandro Callegaro sul contributo da erogare **per l'attrezzatura sportiva della squadra di calcio forense** e sul preventivo di spesa di complessivi € 2.304,00 pervenuto dalla 3C Sport International di Ceneri dott. Gianni & C. s.a.s.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera l'acquisto dell'attrezzatura sportiva per la squadra di calcio impegnando in bilancio la spesa massima di € 2.304,00 oltre accessori di legge.

(adunanza del 26 novembre 2007)

24) VARIE

Riferisce il Consigliere Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sullo stato della **Biblioteca del Consiglio** ed in particolare che alcuni scaffali ivi ubicati hanno un affollamento di riviste e pubblicazioni non più sostenibile, anche in vista delle future acquisizioni, ed illustra i preventivi pervenuti, per la fornitura di nuovi scaffali da sostituire a quelli esistenti (tranne quelli perimetrali a soffitto, che verrebbero mantenuti). Il Consigliere Avv. Vincenzo Florio suggerisce di richiedere, per parte del fondo, l'eventuale autorizzazione alla Corte d'Appello per la allocazione di nuovi scaffali protetti lungo il corridoio prospiciente l'entrata della biblioteca.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, riserva ogni deliberazione e rinvia il tema ad una prossima adunanza.

(adunanza del 17 settembre 2007)

Il Consigliere Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli illustra le ipotesi per la **sistemazione della Biblioteca del Consiglio**. Interviene il Consigliere Avv. Vincenzo Florio che propone di prolungare la sistemazione dei libri lungo il corridoio esterno che conduce agli Uffici della Corte d'Appello.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, manda al Consigliere delegato di assumere notizie e fare verificare la portata della pavimentazione dell'attuale biblioteca al fine di avere certezza della

compatibilità della stessa a sostenere adeguatamente le nuove strutture; per quanto concerne la possibilità di sfruttare il corridoio della Corte d'Appello, il Consiglio ritiene che vi siano troppi ostacoli per l'inserimento di elementi nei quali sistemare parte del patrimonio librario dell'Ordine.

(adunanza del 15 ottobre 2007)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta in data 13 ottobre 2007 dalla Prof. Maria Malatesta, la quale comunica che il **progetto "Atlante storico delle professioni italiane"**, per il quale il Consiglio ha concesso un patrocinio economico, ha ottenuto il primo premio nella gara indetta dall'Ateneo di Bologna.

Il Consiglio prende atto e si compiace.

(adunanza del 15 ottobre 2007)

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Cerri che il numero delle **toghe del Consiglio** non è più sufficiente per rispondere alle necessità e pertanto si rende necessario l'acquisto di ulteriori capi.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera l'acquisto di n. 7 nuove toghe, previa acquisizione del relativo preventivo di spesa, e delibera altresì che la concessione in prestito venga effettuata previa consegna di un documento di identità da trattenere fino alla restituzione.

Manda alla Segreteria per i relativi adempimenti e per l'acquisizione dei preventivi.

(adunanza del 22 ottobre 2007)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta in data 5 novembre 2007 dall'Avv. Luigi Dati nella quale chiede di esprimere piena solidarietà ai **Colleghi arrestati in Pakistan**, dove l'Avvocatura di quel paese sta svolgendo il ruolo di protagonista nella difesa dei diritti costituzionali dei cittadini.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di esprimere solidarietà agli Avvocati pakistani colpiti dai provvedimenti di arresto; manda al Presidente per le modalità attuative.

(adunanza del 12 novembre 2007)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari che il Presidente dell'Ordine dei Commercialisti ha comunicato che il Garante della Privacy, su ricorso degli Ordini professionali, ha prescritto al Comune di Bologna di **trattare i dati acquisiti dall'anagrafe tributaria solo per le finalità di legge**, riconducibili unicamente all'accertamento reddituale del contribuente con riferimento ai tributi locali. Parimenti ai quotidiani è stato imposto l'onere di astenersi dal proseguire nelle pubblicazioni e di provvedere alla cancellazione dei dati.


Il Consiglio prende atto, si compiace e dispone la pubblicazione su Bologna Forense.

(adunanza del 19 novembre 2007)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla missiva pervenuta via e-mail dall'Agenzia delle Entrate nella quale si comunica l'**istituzione di un Osservatorio regionale per l'adeguamento degli studi di settore alle realtà economiche locali**, e si richiede l'indicazione di due nominativi di rappresentanti regionali scelti nell'ambito degli Ordini professionali, in rappresentanza dei quali parteciperanno al costituendo Osservatorio.

Il Consiglio prende atto e delega il Presidente a prendere contatti con l'Agenzia delle Entrate.

(adunanza del 19 novembre 2007)



PRESENZE AI TURNI DI RICEVIMENTO DEI CONSIGLIERI

Consigliere	turni assegnati	presenze effettive
avv. Annalisa Atti	23	18 (78%)
avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli	45	39 (87%)
avv. Sandro Callegaro	44	32 (73%)
avv. Federico Canova	45	40 (89%)
avv. Giovanni Cerri (segretario)	-	-
avv. Guido Clausi-Schettini	41	27 (66%)
avv. Claudio Cristoni	44	23 (52%)
avv. Vincenzo Florio	45	0 (0%)
avv. Giovambattista Fragomeni	43	7 (16%)
avv. Sandro Giacomelli (tesoriere)	-	-
avv. Flavia Masè Dari	22	19 (86%)
avv. Fausto Sergio Pacifico	22	22 (100%)
avv. Antonio Spinzo	43	41 (95%)
avv. Lucio Strazziari (presidente)	-	-
avv. Tiziana Zambelli	22	16 (72%)
Periodo dall'8 gennaio 2007 al 12 gennaio 2008		

ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI AVVOCATI DELL'ORDINE DI BOLOGNA ed ai relativi Elenchi

dati aggiornati al 31 dicembre 2007

Avvocati iscritti nell'Albo ordinario	3.732
Docenti a tempo pieno	64
Dipendenti di uffici legali di enti pubblici	95
Docenti non a tempo pieno	27
Totale	3.918
di cui maschi	1.990 (50,8%)
di cui femmine	1.928 (49,2%)
Praticanti	1.329
di cui abilitati al patrocinio	544

PRESENZE DEI CONSIGLIERI ALLE ADUNANZE ED ALLE UDIENZE DISCIPLINARI

(periodo dall'8 gennaio 2007 al 14 gennaio 2008)

ADUNANZE E UDIENZE	8 gen.	15 gen.	17 * gen.	22 gen.	24 * gen.	29 gen.	31* gen.	5 feb.	7 * feb.	12 feb.	14 * feb.	19 feb.	21 * feb.	26 feb.
Annalisa Atti	•	•	NO	•	NO	•	•	•	•	•	•	NO	NO	•
Giovanni Berti Arnoaldi Veli	•	•	•	•	•	•	NO	•	•	•	NO	•	•	•
Sandro Callegaro	•	•	NO	•	NO	•	NO	•	•	•	NO	•	NO	•
Federico Canova	•	•	•	•	•	•	•	•	NO	•	•	•	NO	NO
Giovanni Cerri	•	•	•	•	•	•	NO	•	•	•	NO	•	NO	NO
Guido Clausi-Schettini	•	•	•	•	NO	•	•	•	NO	•	•	•	•	•
Claudio Cristoni	•	NO	NO	•	•	•	NO	•	•	•	NO	•	•	•
Vincenzo Florio	•	•	NO	NO	NO	NO	NO	NO	•	•	NO	NO	NO	NO
Giovambattista Fragomeni	•	NO	•	NO	•	NO	•	•	NO	•	•	•	•	NO
Sandro Giacomelli	NO	•	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Flavia Masè Dari	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	NO	•
Fausto Sergio Pacifico	•	NO	•	•	NO	•	NO	•	NO	•	NO	•	•	•
Antonio Spinzo	•	•	NO	•	•	•	•	•	NO	•	•	•	•	•
Lucio Strazziari	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tiziana Zambelli	NO	•	•	•	NO	•	•	•	NO	NO	•	•	•	•

* = udienza disciplinare

ADUNANZE E UDIENZE	28* feb.	5 mar.	7 * mar.	12 mar.	14* mar.	19 mar.	21* mar.	26 mar.	28 * mar.	2 apr.	12 apr.	16 apr.	18* apr.	23 apr.
Annalisa Atti	•	•	•	•	NO	•	•	•	NO	•	•	•	•	•
Giovanni Berti Arnoaldi Veli	•	•	•	•	NO	•	•	•	•	•	NO	•	•	•
Sandro Callegaro	NO	NO	•	•	NO	•	•	•	NO	NO	•	•	NO	•
Federico Canova	NO	NO	•	•	•	•	NO	•	•	•	NO	•	NO	•
Giovanni Cerri	NO	•	NO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Guido Clausi-Schettini	•	•	NO	•	•	•	•	•	•	•	NO	•	•	•
Claudio Cristoni	NO	•	•	•	NO	•	•	•	NO	•	NO	•	•	•
Vincenzo Florio	NO	•	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	•	NO	NO
Giovambattista Fragomeni	NO	•	NO	•	•	•	NO	•	•	•	•	•	NO	NO
Sandro Giacomelli	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Flavia Masè Dari	•	NO	NO	•	•	•	NO	•	•	•	•	•	NO	•
Fausto Sergio Pacifico	•	•	•	•	NO	•	•	NO	•	•	•	NO	•	•
Antonio Spinzo	•	•	NO	•	•	•	NO	•	NO	•	NO	•	•	•
Lucio Strazziari	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tiziana Zambelli	•	•	•	•	•	•	NO	•	NO	•	•	•	•	•

* = udienza disciplinare

ADUNANZE E UDIENZE	2 * mag.	7 mag.	14 mag.	16 * mag.	21 mag.	28 mag.	30 * mag.	4 giu.	6* giu.	11 giu.	13* giu.	18 giu.	25 giu.	27* giu.
Annalisa Atti	NO	•	•	NO	•	•	NO	•	•	NO	NO	•	•	NO
Giovanni Berti Arnoaldi Veli	•	•	•	NO	•	•	•	•	•	NO	NO	•	NO	NO
Sandro Callegaro	NO	•	•	NO	•	•	NO	•	•	•	NO	•	•	•
Federico Canova	•	•	•	•	•	•	NO	NO	NO	•	•	•	•	•
Giovanni Cerri	NO	•	•	•	•	•	NO	•	NO	•	NO	•	•	•
Guido Clausi-Schettini	•	•	•	•	•	•	•	•	NO	NO	•	•	•	•
Claudio Cristoni	NO	•	•	NO	•	•	•	•	•	NO	NO	•	•	NO
Vincenzo Florio	NO	•	NO	NO	•	NO	NO	NO	•	•	•	•	NO	•
Giovambattista Fragomeni	NO	NO	•	•	NO	NO	•	NO	NO	NO	NO	•	•	•
Sandro Giacomelli	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Flavia Masè Dari	•	•	•	•	•	NO	NO	•	NO	•	•	•	NO	NO
Fausto Sergio Pacifico	•	•	•	NO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	NO
Antonio Spinzo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lucio Strazziari	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tiziana Zambelli	•	•	•	•	•	•	•	•	NO	•	•	•	NO	•

ADUNANZE E UDIENZE	2 lug.	4 * lug.	9 lug.	11* lug.	16 lug.	18* lug.	23 lug.	30 lug.	3 set.	10 set.	12 * set.	17 set.	19 * set.	24 set.
Annalisa Atti	•	•	•	•	•	NO	•	•	NO	•	NO	•	•	•
Giovanni Berti Arnoaldi Veli	•	•	•	NO	•	•	•	NO	NO	•	NO	•	•	•
Sandro Callegaro	•	•	•	NO	NO	NO	•	•	•	•	NO	NO	•	•
Federico Canova	•	NO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	NO	•
Giovanni Cerri	•	•	•	NO	•	•	•	•	•	•	•	•	NO	NO
Guido Clausi-Schettini	•	NO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	NO	•
Claudio Cristoni	•	•	•	NO	•	•	•	NO	NO	•	NO	•	•	•
Vincenzo Florio	NO	NO	•	NO	•	•	•	•	•	•	NO	•	•	NO
Giovambattista Fragomeni	•	NO	•	•	•	NO	NO	•	•	•	•	•	NO	•
Sandro Giacomelli	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	•	•	NO	•	•	•
Flavia Masè Dari	•	•	•	•	•	NO	•	NO	NO	•	•	•	NO	•
Fausto Sergio Pacifico	•	NO	NO	NO	•	•	•	•	•	•	NO	•	•	•
Antonio Spinzo	•	NO	•	•	•	NO	•	NO	•	•	•	•	NO	•
Lucio Strazziari	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tiziana Zambelli	•	•	•	•	•	NO	•	•	•	•	•	•	NO	•

* = udienza disciplinare

ADUNANZE E UDIENZE	26* set.	1 ott.	3* ott.	8 ott.	15 ott.	17 * ott.	22 ott.	24* ott.	29 ott.	5 nov.	7* nov.	10 nov.	12 nov.	19 nov.
Annalisa Atti	NO	•	•	•	•	NO	•	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Giovanni Berti Arnoaldi Veli	NO	•	•	•	•	•	•	NO	•	•	NO	•	•	•
Sandro Callegaro	NO	•	•	•	•	NO	•	NO	•	•	NO	NO	•	•
Federico Canova	•	•	NO	•	•	NO	•	•	•	•	•	•	•	•
Giovanni Cerri	•	•	NO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Guido Clausi-Schettini	•	NO	•	•	•	•	•	NO	•	•	•	•	•	•
Claudio Cristoni	NO	•	•	•	•	•	•	NO	NO	•	NO	•	•	•
Vincenzo Florio	NO	•	NO	•	NO	NO	•	NO	NO	•	NO	•	NO	NO
Giovambattista Fragomeni	•	•	NO	•	•	NO	•	•	•	•	•	•	•	•
Sandro Giacomelli	•	•	NO	•	•	NO	•	•	•	•	NO	•	•	•
Flavia Masè Dari	•	•	NO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fausto Sergio Pacifico	NO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	NO	NO	NO	•
Antonio Spinzo	•	•	NO	•	•	•	•	•	•	•	•	NO	•	•
Lucio Strazziari	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tiziana Zambelli	NO	NO	•	•	•	NO	•	•	•	•	•	•	•	•

* = udienza disciplinare

ADUNANZE E UDIENZE	21* nov.	26 nov.	28 * nov.	3 dic.	5* dic.	10 dic.	12 * dic.	17 dic.	19* dic.	14 gen.	TOTALE PRESENZE
Annalisa Atti	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	46 su 80 (57%)
Giovanni Berti Arnoaldi Veli	NO	•	NO	•	•	NO	•	•	NO	•	60 su 80 (75%)
Sandro Callegaro	NO	•	NO	•	NO	•	NO	•	NO	•	50 su 80 (62%)
Federico Canova	•	•	•	•	•	•	NO	•	•	•	64 su 80 (80%)
Giovanni Cerri	•	•	•	•	•	•	NO	•	•	•	65 su 80 (81%)
Guido Clausi-Schettini	•	•	NO	•	•	•	•	•	•	•	69 su 80 (86%)
Claudio Cristoni	NO	•	•	•	NO	NO	•	•	NO	NO	54 su 80 (67%)
Vincenzo Florio	NO	•	•	•	NO	•	•	NO	NO	•	33 su 80 (41%)
Giovambattista Fragomeni	•	•	•	•	•	•	NO	•	•	•	55 su 80 (69%)
Sandro Giacomelli	NO	•	NO	NO	NO	•	•	•	•	•	23 su 80 (29%)
Flavia Masè Dari	•	•	•	•	•	•	NO	•	•	•	64 su 80 (80%)
Fausto Sergio Pacifico	NO	•	•	•	NO	•	•	•	•	•	60 su 80 (75%)
Antonio Spinzo	•	•	NO	•	•	•	•	•	•	•	67 su 80 (84%)
Lucio Strazziari	•	•	•	•	•	•	NO	•	•	•	79 su 80 (99%)
Tiziana Zambelli	•	•	NO	NO	NO	•	•	•	NO	•	63 su 80 (79%)

* = udienza disciplinare

Fondazione Forense Bolognese

(Consiglio dell'Ordine degli Avvocati)



PROGRAMMA FORMATIVO DEL 2° SEMESTRE 2007

FONDAZIONE FORENSE BOLOGNESE E FORMAZIONE CONTINUA: NOTIZIE UTILI

La Fondazione Forense Bolognese è stata costituita nel 1999 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna ed ha ottenuto il riconoscimento come persona giuridica dalla Regione Emilia Romagna.

Tra le altre attività, la Fondazione Forense Bolognese si caratterizza per l'organizzazione della "Scuola di Tecnica Forense e di preparazione all'Esame di Avvocato" e per i numerosi eventi formativi che propone agli Avvocati ed ai professionisti in genere.

Le proposte formative si articolano in:

- ▣ **Aggiornamenti in pillole:** hanno la caratteristica di essere una sintesi delle novità normative, giurisprudenziali, forensi e culturali in genere. Le "pillole", ovvero gli incontri, si connotano come uno strumento di prima conoscenza per i Colleghi, i quali potranno successivamente approfondire gli argomenti trattati usufruendo anche del materiale messo a disposizione. Gli aggiornamenti in pillole vengono svolti secondo il seguente schema: durata massima due ore, inizio puntuale, brevi cenni illustrativi, riflessi pratici, dibattito, conclusione puntuale.
- ▣ **Seminari e masters:** hanno una durata ed un approfondimento su materie specifiche più ampio delle pillole. Tra loro si differenziano dal maggior grado di approfondimento degli argomenti, nonché dalla tipologia dei relatori.
- ▣ **Convegni:** la Fondazione organizza eventi a volte anche in collaborazione e sinergia con enti pubblici o altre associazioni il cui svolgimento può essere articolato in una giornata o più.
- ▣ **Tavole rotonde:** sono caratterizzate da dibattiti su temi di politica forense (ad esempio la formazione, le riforme dell'ordinamento giudiziario, progetti di riforma, ecc.).
- ▣ **Cineforum:** Costituisce una forma di aggiornamento e dibattito su temi specifici con modalità diverse da quelle tradizionali.

La Fondazione Forense Bolognese si avvale di liberi professionisti di comprovata esperienza, avvocati, magistrati e docenti universitari.

Si rammenta che il Regolamento per la formazione continua è stato approvato dal CNF in data 13 luglio 2007 ed è entrato in vigore il 1° settembre 2007. L'Art.11, Comma 3, di detto Regolamento prevede che **l'acquisizione dei crediti ai fini della valutazione per la formazione continua decorrerà dal 1° gennaio 2008.**

Parte del piano formativo illustrato viene proposto a pagamento e parte gratuitamente. Per la parte a pagamento si rammenta che i Soci Sostenitori hanno diritto ad una riduzione del 20%.

Bologna, 12 settembre 2007

Il Direttore
Avv. Sandro Callegaro

Il Coordinatore per l'aggiornamento
Avv. Stefano Dalla Verità

AGGIORNAMENTO IN PILLOLE – Penale e Procedura Penale

PRIVACY ED ILLECITI PENALI

In collaborazione con l'Associazione Sindacale degli Avvocati di Bologna e dell'Emilia Romagna

Relatori Avv. Francesco Paolo Colliva
 Avv. Antonella Rimondi

Periodo **20 settembre 2007** ore 15,00 – 17,00

FUORITOGA

AVVOCATI IN BICICLETTA

- ▶ Partenza alle ore 9.30 con ritrovo in Piazza dei Tribunali
- ▶ Per i meno allenati alle ore 10.30 al bivio della Fondovalle con la strada di Pianoro Vecchio
- ▶ Arrivo alle ore 12.30 circa al Golf Club Molino del Pero (28 Km)
- ▶ Pranzo al Ristorante del Golf Club 15€

Periodo **23 settembre 2007**

AGGIORNAMENTO IN PILLOLE – Civile e Procedura Civile

DAL 1° LUGLIO 2007, UN AVVOCATO PER IL MINORE? (LEGGE 149/2001) PRIME RIFLESSIONI

Relatori Avv. Lucio Strazziari
 Dott. Maurizio Millo
 Avv. Lorenza Bond

Periodo **25 settembre 2007** ore 15,00 – 17,00

ORIENTAMENTO

QUESTION TIME

L'incontro avrà durata di un'ora circa e gli avvocati saranno a disposizione esclusivamente per rispondere alle domande che verranno formulate in merito al tema

- ▶ deposito del libretto – certificato di compiuta pratica
- ▶ iscrizione all'esame di avvocato

Relatori Avv. Annalisa Atti
 Avv. Giovanni Cerri
 Avv. Lucio Strazziari

Periodo **27 settembre 2007** ore 15,00 – 17,00

AGGIORNAMENTO IN PILLOLE – Penale e Procedura Penale

DIFESA D'UFFICIO E PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Relatori Avv. Sergio Palombarini
 Avv. Antonio Spinzo

Periodo **28 settembre 2007** ore 17,00 – 19,00

AGGIORNAMENTO IN PILLOLE – La Nostra Professione: la responsabilità

LE NOVITA' IN TEMA DI RESPONSABILITA' CIVILE DELL'AVVOCATO

- ▶ L'avvocato può essere ritenuto responsabile per danno esistenziale?
- ▶ L'avvocato risponde per negligenza nella redazione dell'atto di appello?
- ▶ L'avvocato può essere condannato in proprio alle spese di lite in una causa da lui patrocinata? (Cass. Sez. Unite 10/05/06 n. 10706)
- ▶ L'onere della prova dell'ex cliente: "La probabilità di una soddisfazione giudiziaria" (Cass. 18/04/07 n. 9238)
- ▶ Mancata riassunzione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo nei confronti dell'intervenuto fallimento: è motivo di responsabilità?
- ▶ Quale responsabilità assume l'avvocato nei confronti del proprio praticante al termine della pratica?

Relatore Avv. Sandro Callegaro

Periodo **3 ottobre 2007** ore 17,00 – 19,00

AGGIORNAMENTO IN PILLOLE – La Nostra Professione: il compenso

DIRITTI, ONORARI DOVUTI / NON DOVUTI

- ▶ I compensi professionali dopo la legge Bersani: in particolare il patto di quota lite
- ▶ Il rimborso forfetario spese generali è dovuto anche in assenza di domanda specifica?
- ▶ Diritti successivi alla sentenza, al decreto ingiuntivo e al precetto
- ▶ Applicazioni della tariffa D.M. 08/04/2004, l'onorario unico
- ▶ Attività giudiziale e stragiudiziale: la richiesta di compenso al cliente. Rassegna giurisprudenziale

Relatore Avv. Gino Martinuzzi

Periodo **5 ottobre 2007** ore 17,00 – 19,00

CINEFORUM

Proiezione del film

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Intervengono Avv. Stefano Dalla Verità
Dott. Valter Giovannini
Avv. Alessandro Pellegrini

Periodo **9 ottobre 2007** ore 19,30

AGGIORNAMENTO IN PILLOLE – Penale e Procedura Penale

REATI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ANCHE ACUSTICO

In collaborazione con l'Associazione Sindacale degli Avvocati di Bologna e dell'Emilia Romagna

Relatori Avv. Gabriele Bordoni
Avv. Mariano Mancini

Periodo **10 ottobre 2007** ore 16,30 – 18,30

AGGIORNAMENTO IN PILLOLE – La Nostra Professione: il compenso

RECUPERO DEL CREDITO PROFESSIONALE

- ▶ L'opinamento
- ▶ Procedimento ex art. 633 c.p.c. e legge 13/06/42 n. 794
- ▶ Condizioni e impugnazioni

Relatore Avv. Sandro Callegaro

Periodo **11 ottobre 2007** ore 15,00 – 17,00

CORSO DI FORMAZIONE CONCILIATORI NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI

In collaborazione con il Comitato Regionale per le Comunicazioni CORECOM dell'Emilia Romagna

18 ottobre ore 17.00 – 19.00

Prolusione

10 novembre ore 9.00 - 13.00

I modelli di composizione extragiudiziale dei conflitti come servizio per i consumatori e per le imprese.

Negoziato, conciliazione ed altre procedure non aggiudicative di risoluzione delle controversie: Alternative, Amicable and Appropriate Dispute Resolution Methods (ADR).

Il quadro normativo e regolamentare, in Italia ed in ambito comunitario.

17 novembre ore 9.00 - 13.00

Principi e natura della conciliazione. In quali casi ricorrere alla conciliazione ed in quale momento?

Rapporti tra conciliazione ed arbitrato.

Il negoziato come primo approccio sociale ed economico al Conflict management.

I contenuti del negoziato: negoziazione competitiva vs negoziazione sui principi.

Le fasi del negoziato: Gestione del conflitto - Le tecniche di comunicazione - La fase introduttiva - La fase esplorativa

- La fase di negoziazione - La fase dell'accordo.

19 novembre ore 10.00 - 16.00

Esercitazione pratica presso CORECOM dell'Emilia Romagna

24 novembre ore 9.00 - 13.00

I soggetti della conciliazione: conciliatore, parti, difensori, consulenti. Il professionista che assiste la parte in conciliazione. Compiti, responsabilità e caratteristiche del conciliatore.

29 novembre ore 9.30 - 16.00

Esercitazione pratica presso CORECOM dell'Emilia Romagna

1 dicembre ore 9.00 - 13.00

Le tappe della conciliazione: Introduzione del conciliatore - Esposizioni introduttive dei difensori - Sessione plenaria iniziale - Il caucusing - Sessioni aggiuntive e protocollo di accordo - La rinegoziazione.

Skills training e role playing sul ruolo del conciliatore.

4 dicembre ore 10.00 - 16.00

Esercitazione pratica presso CORECOM dell'Emilia Romagna

7 dicembre ore 15.00 - 19.00

Il tentativo obbligatorio di conciliazione nella Legge n. 249/1997, "Istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo".

La competenza dei CO.RE.COM nella procedura di conciliazione tra operatori e utenti alla luce del nuovo Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione e utenti approvato nella Delibera n. 173/07/CONS. Ambito di applicazione.

La procedura di conciliazione tra operatori e utenti davanti ai CO.RE.COM:

Presentazione dell'istanza - Verifica di ammissibilità della stessa - Provvedimenti temporanei e di urgenza - Udienda di conciliazione - Esito della conciliazione.

Case studies e role playing sulla procedura di conciliazione tra operatori e utenti delle TLC

12 dicembre ore 11.00 - 15.00

Esercitazione pratica presso CORECOM dell'Emilia Romagna

15 dicembre ore 9.00 - 13.00

La procedura di conciliazione tra "Organismi di Telecomunicazioni" davanti all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni:

Il Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra "Organismi di Telecomunicazioni" approvato nella Delibera n. 148/01/CONS.

Ulteriori competenze dei CO.RE.COM.

Case studies e role playing sulla procedura di conciliazione tra "organismi di telecomunicazioni"

Al termine del corso vi sarà un test di valutazione che, in conformità al regolamento elaborato, potrà consentire l'accesso e la partecipazione, in qualità di uditori, a sedute di ADR presso il CORECOM dell'Emilia Romagna, nonché l'inserimento nella graduatoria di merito per conciliatori.

Relatori Prof. Avv. Anna Maria Bernini
Avv. Maurizio Di Rocco
Dott. Fernanda Paganelli
Prof. Avv. Nicola Soldati

Costo intero corso 300,00 € iva inclusa

Periodo **18 ottobre**
10/17/19/24/29 novembre
1/4/7/12/15 dicembre 2007

AGGIORNAMENTO IN PILLOLE – La Nostra Professione

FORMAZIONE PERMANENTE, ANZI CONTINUA

Il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense : luci ed ombre nella sua applicazione pratica

Relatori Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli
Avv. Sandro Callegaro

Periodo **25 ottobre 2007** ore 15,00 – 17,00

LA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO PRIME APPLICAZIONI E PRASSI APPLICATIVE

1° incontro

Le azioni di responsabilità verso amministratori e sindaci e criteri di determinazione del danno risarcibile.

2° incontro

La nuova disciplina e le prime applicazioni giurisprudenziali in tema di invalidità delle delibere assembleari.

3° incontro

Le quote ed i poteri della minoranza (exit e voice) nella nuova s.r.l.

Relatori Prof. Avv. Alberto Maffei Alberti
Avv. Pietro Ruggieri
Avv. Giuliano Berti Arnoaldi Veli
Prof. Avv. Gianluca Guerrieri
Dott. Marco Marulli
Prof. Avv. Antonio Rossi
Dott. Pasquale Liccardo
Prof. Avv. Stefano Poli
Dott. Fabio Florini

Costo singolo incontro 96,00 € iva inclusa – Intero corso 240,00 € iva inclusa

Periodo **26 ottobre – 9/15 novembre 2007** ore 15,00 – 18,00

AGGIORNAMENTO IN PILLOLE – Penale e Procedura Penale

PRESCRIZIONE: NUOVA DISCIPLINA ED ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

In collaborazione con l'Associazione Sindacale degli Avvocati di Bologna e dell'Emilia Romagna

Relatori Avv. Francesco Paolo Colliva
Avv. Giacomo Nanni

Periodo **29 ottobre 2007** ore 16,30 – 18,30

PROPOSTA FORMATIVA

NOVEMBRE

AGGIORNAMENTO IN PILLOLE – Penale e Procedura Penale

LA DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE: NORMATIVA E ASPETTI GIURISPRUDENZIALI; E VOLUZIONE LEGISLATIVA E PROSPETTIVE DI RIFORMA

Relatori Dott. Pierluigi Di Bari
Avv. Raffaele Miraglia
Avv. Nazzarena Zorzella

Coordina Avv. Antonio Spinzo

Periodo **14 novembre 2007** ore 16,00 – 19,00

SEMINARIO – Civile e Procedura Civile

CORSO SUL DIRITTO D'AUTORE

LA TUTELA DELLA CREAZIONE PUBBLICITARIA

La tutela della pubblicità mediante il diritto d'autore: la possibilità di includere l'opera pubblicitaria tra le categorie di creazioni tutelate dalla legge sul diritto d'autore, la contrapposizione tra "idea" ed "espressione" e la nozione di creatività. Analisi della giurisprudenza. La titolarità dei diritti sull'opera pubblicitaria. La tutela della pubblicità mediante la legge marchi e la disciplina della concorrenza sleale: in particolare, la tutela dello slogan pubblicitario.

La tutela della pubblicità mediante il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria.

LA TUTELA DELL'INDUSTRIAL DESIGN

Definizione del fenomeno. Analisi delle possibili forme di protezione: la tutela brevettale, la tutela mediante il diritto d'autore: il criterio della "scindibilità" e il "carattere creativo". La Direttiva 98/71/CE e la sua attuazione nell'ordinamento italiano mediante il d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 95. Il binomio "carattere creativo e valore artistico" alla luce dei primi orientamenti giurisprudenziali.

LA TUTELA DELLE OPERE MUSICALI

La creatività delle opere musicali alla luce dell'analisi giurisprudenziale: in particolare, il caso "Al Bano/Michael Jackson". La titolarità dei diritti: le opere musicali come "opere composte". L'opera musicale tra diritto d'autore e diritti connessi: i diritti del produttore fonografico e degli artisti interpreti ed esecutori. La tutela delle opere musicali nell'era digitale: in particolare, il caso "Napster" e le misure tecnologiche di protezione. Il ruolo della SIAE nella tutela delle opere musicali.

Relatore Dott. Fabrizia Serpieri

Intero corso 240,00 € iva inclusa

Periodo **16/23/30 novembre 2007** ore 15,00 – 18,00

AGGIORNAMENTO IN PILLOLE – Civile e Procedura Civile

PROBLEMATICHE LOCATIVE ATTUALI

Relatore Avv. Carlo Maria Astrologo

Periodo **19 novembre 2007** ore 16,00 – 18,00

AGGIORNAMENTO IN PILLOLE – Penale e Procedura Penale

PROTEZIONE DEGLI ANIMALI ATTRAVERSO LA LEGGE PENALE

In collaborazione con l'Associazione Sindacale degli Avvocati di Bologna e dell'Emilia Romagna

Relatori vv. Gabriele Bordoni
Avv. Massimo Leone

Periodo **26 novembre 2007** ore 15,00 – 17,00

AGGIORNAMENTO IN PILLOLE – La Nostra Professione: la responsabilità

IL SEGRETO PROFESSIONALE:

Profili e rilievi civili Prof. Avv. Paolo Biavati
Profili e rilievi penali Avv. Armando D'Apote
Profili e rilievi deontologici Avv. Lucio Strazziari

Periodo **27 novembre 2007** ore 17,00 – 19,00

AGGIORNAMENTO IN PILLOLE – La Nostra Professione

LA RESPONSABILITA' DEL PENALISTA NELLE INVESTIGAZIONI DIFENSIVE: ASPETTI NORMATIVI E DEONTOLOGICI

Relatori Avv. Ferdinando di Francia
Avv. Antonio Spinzo

Periodo **28 novembre 2007** ore 17,00 – 19,00

AGGIORNAMENTO - Diritto Amministrativo

NUOVI MODELLI DI PIANIFICAZIONE NELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

- Il passaggio dalla pianificazione per zone alla pianificazione per ambiti
- La delegificazione delle prescrizioni urbanistiche sostanziali
- I livelli di pianificazione regionale, provinciale, comunale
- La tripartizione degli strumenti pianificatori a livello comunale
- La pianificazione negoziata e vari istituti
- La perequazione e la compensazione

Relatori Avv. Benedetto Graziosi
 Avv. Avv. Silva Gotti
 Avv. Federico Gualandi
 Avv. Domenico Lavermicocca
 Avv. Francesca Minotti

Periodo **3 dicembre 2007** ore 15,00 – 19,00

AGGIORNAMENTO IN PILLOLE – Civile e Procedura Civile

I PIU' RECENTI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI NEL DIRITTO DI FAMIGLIA RIFORMATO

Relatori Avv. Carlo Bosi
 Dott. Antonio Costanzo

Periodo **6 dicembre 2007** ore 15,00 – 17,00

FUORITOGA – Attualità e Cultura

LEGAL THRILLER ALL'ITALIANA Incontro con Gianrico Carofiglio Magistrato e scrittore

Introducono Avv. Francesca Palumbi
 Avv. Sandro Callegaro

Relatori Dott. Gianrico Carofiglio

Periodo **14 dicembre 2007** ore 19.00

UNO SGUARDO D'INSIEME AL SISTEMA DELLE PROVE NELL'IMPIANTO PROCESSUALPENALISTICO ITALIANO, CODICISTICO E GIURISPRUDENZIALE

In collaborazione con l'Associazione Sindacale degli Avvocati di Bologna e dell'Emilia Romagna

LA NATURA DELLA PROVA: analisi teorica di mezzi di prova e mezzi di ricerca della prova

Le prove nel codice e nella giurisprudenza, una carrellata d'insieme che ne analizzi struttura, natura, requisiti e rilevanza. Distinzione fra mezzi di prova e mezzi di ricerca della prova.

L'OBIETTIVO DELLA PROVA: l'utilità delle prove per la difesa

L'onere di allegazione. La preparazione della difesa "in fatto" e l'enfasi data dall'avvocato nella ricerca, valutazione, approntamento e coordinamento delle prove a discarico.

I VIZI DELLA PROVA: la forma a regola della sostanza

Nullità, inutilizzabilità ed in genere patologie genetiche o funzionali delle prove nelle diverse fasi del procedimento.

L'EFFICACIA DELLA PROVA: valutazione concreta della prova da parte del giudice

Il peso reale che il giudicante tende a dare alla risultanza probatoria, in particolare credibilità del teste, con divisibilità della perizia/consulenza, genuinità e pertinenza del documento.

LA DISCIPLINA (ED INDISCIPLINA) DELLA PROVA: come si cerca la prova e come la si acquisisce

L'acquisizione materiale della prova: problematiche concrete e procedurali (ad es. riguarda al confronto). Prove non disciplinate dalla legge: esistono? quali sono?

Relatori Avv. Gabriele Bordoni
 Dott. Alberto Candi
 Avv. Giuseppe Giampaolo
 Dott. Adolfo Sgambaro
 Prof. Filippo Sgubbi

Costo intero corso 120,00 € iva inclusa

Periodo **14 dicembre 2007** ore 15,00 – 19,00

CINEFORUM

In collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Torino

Proiezione del film

AVVOCATO!

Il film documentario sul processo di Torino alle Brigate Rosse e sull'omicidio dell'Avv. Fulvio Croce

Relatori Avv. Alessandro Melano
 Avv. Mario Napoli

Periodo **18 dicembre 2007** ore 19,30

FINANZIARIA 2008: spunti per i colleghi

AVV. GIOVANNI CERRI

Districarsi nei labirinti fiscali è sempre stata una fatica titanica anche per chi, come me, è revisore dei conti e può vantare di avere frequentato il prestigioso master del Berliri.

Credo allora doveroso, nella mia veste di responsabile dei problemi fiscali e tributari del Consiglio dell'Ordine, richiamare l'attenzione su alcune disposizioni di possibile interesse per noi, ovvero per i nostri clienti, che ho estrapolato dalla finanziaria 2008 (legge n. 244/2007) facilmente reperibile nell'inserito n. 1 di gennaio 2008 di Guida al diritto, volumetto di colore rosso: sarà un caso?

Forse quasi tutti i colleghi iscritti saranno stati bombardati da istruzioni per l'uso da parte dei rispettivi commercialisti e consulenti contabili. Per vero, salvo isolati casi, trovo che le informazioni raramente si spingono a connotarsi quale vera e propria consulenza "preventiva" e allora dobbiamo in proprio attivarci per sollecitarle.

Per fugare possibili cattivi pensieri e incidenti diplomatici tra categorie professionali premetto che mio fratello è dottore commercialista ed i nostri rapporti sono buoni. Avanti dunque con la lettura nel dettaglio.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PERSONE FISICHE

Art. 1 co. 11-12 (TUIR: DETRAZIONI IRPEF E ASSEgni PERIODICI - art.13 Tuir)

Detrazione specifica per i soggetti che percepiscono assegni dal coniuge separato o divorziato. La disposizione si applica a decorrere dall'anno 2007.

art. 1 co. 15-16 (TUIR: DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA - artt.12 e 13 Tuir)

Prevista una nuova detrazione aggiuntiva di euro 1.200 per i genitori con almeno quattro figli a carico. La disposizione si applica a decorrere dall'anno 2007.

Di qualche utilità particolarmente per i

collegi che trattano controversie in diritto di famiglia.

art. 1 co. 17-24 (PROROGA AGEVOLAZIONI FISCALI RISTRUTTURAZIONI E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA)

Sono state introdotte proroghe ad ampio raggio per le agevolazioni sul patrimonio edilizio, alcune delle quali (risparmio energetico) spettano anche in regime di impresa. In particolare, rientrano nella proroga:

- *spese per la ristrutturazione dei fabbricati (36%) sostenute dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010, a condizione che il costo della manodopera sia indicato in fattura, fino a 48.000 per ogni immobile;*
- *acquisto di fabbricati ristrutturati da parte di imprese edili e cooperative, nel periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010, con rogito o assegnazione entro il 30 giugno 2011, a condizione che il costo della manodopera sia indicato in fattura;*
- *applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10% ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, per le spese fatturate dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010, senza necessità di indicazione del costo della manodopera in fattura;*
- *interventi di riqualificazione energetica di edifici (55%) e bonus per l'acquisto di apparecchi domestici e motori ad alta efficienza energetica, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2010;*
- *prevista anche una nuova agevolazione per la spesa, sostenuta entro il 31 dicembre 2009, per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione. I benefici sono godibili, a scelta del contribuente, in unica soluzione o rate costanti da 3 a 10. Per la sostituzione di finestre e infissi in singole unità, non è richiesta la particolare documentazione di accompagnamento.*

Di qualche interesse particolarmente per i colleghi che trattano controversie in materia di locazioni e condominio, immobiliari e dintorni e fors'anche per uso personale (tutti teniamo una casa).

art. 1 co. 91 (RIVALUTAZIONE DI QUOTE E TERRENI)

Riaperti i provvedimenti che consentono la rivalutazione del costo fiscalmente riconosciuto di quote societarie e terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2008. Il riconoscimento del maggior valore è subordinato alla redazione e giuramento della perizia e al versamento della sostitutiva (2 o 4%) entro il 30 giugno 2008.

Di qualche utilità particolarmente per i colleghi che trattano controversie immobiliari e societarie e magari sempre per uso proprio (alcuni di noi potrebbero essere latifondisti...).

art. 1 co. 201 (DETRAZIONE RETTE PER ASILI NIDO)

Prorogata al 2007 la detrazione del 19% delle le rette relative agli di asili nido, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio.

art. 1 co. 202 (INTERESSI PASSIVI PER LA PRIMA CASA - art. 15 Tuir)

Incrementata a 4.000 euro la detrazione del 19% per interessi passivi derivanti da mutui ipotecari stipulati per l'acquisto o la costruzione della prima casa.

Di qualche utilità particolarmente per i colleghi che trattano controversie in diritto di famiglia nonché, magari, per le nostre famiglie.

art. 1 co. 33 lett. e) e co. 34 (RIDUZIONE ALIQUOTA IRES - art.77 Tuir)

L'aliquota Ires è ridotta dal 33 al 27,50%, fermo restando il principio della invarianza del gettito complessivo; ciò significa che sono stati predisposti interventi paralleli di ampliamento della base imponibile. Decorrenza dal 2008.

art. 1 co. 33 lett. n) e co. 34 (REVISIONE DEL REGIME DEGLI AMMORTAMENTI E DELLA DURATA MINIMA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA - art. 102 Tuir)

Abrogata la possibilità di stanziare quote di ammortamento accelerato ed anticipato a decorrere dal periodo

successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Previsto un incremento, applicabile ai contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2008, della durata minima dei contratti di leasing per ottenere la deducibilità fiscale dei canoni nelle seguenti misure:

- beni mobili: 2/3 del periodo di ammortamento;

- beni immobili: 2/3 del periodo di ammortamento con un limite minimo di 11 anni e massimo di 18 anni (tale ultima misura si interpreta in senso favorevole al contribuente, che potrà dedurre, se vuole, canoni riferiti a contratti di durata superiore);

- autoveicoli con limitazioni fiscali di cui all'art. 164: uguale al periodo di ammortamento.

Viene altresì programmata la revisione delle tabelle di ammortamento del d.m. del 31 dicembre 1988.

Per il periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007, per i soli beni nuovi acquisiti ed entrati in funzione nello stesso periodo:

- non si applica la riduzione al 50% dell'aliquota fiscale;

- la quota non imputata a conto economico può essere dedotta come variazione in diminuzione nel modello unico (deroga al principio di derivazione).

Di qualche utilità particolarmente per i colleghi che curano contratti e problematiche fiscali.

art. 1 co. 33 (SPESE DI RAPPRESENTANZA - art. 108 Tuir)

Prevista la deduzione integrale per le spese relative a beni distribuiti gratuitamente lett. p) e co. 34 di valore unitario non superiore a 50 euro, attualmente previsto in 25,82 euro. Le disposizioni si applicano a decorrere dal 2008.

Di qualche utilità particolarmente per i nostri regaletti di studio in occasione delle festività per personale e clienti.

art. 1 co. 37 (ESTROMISSIONE AGEVOLATA FABBRICATI IMPRESA INDIVIDUALE)

Introdotta la possibilità di estromettere, con opzione entro il 30 aprile 2008, in via agevolata gli immobili strumentali per destinazione utilizzati alla data del 30 novembre 2007 dall'imprenditore individuale.

In alternativa alla ordinaria tassazione si applica un'imposta sostitutiva per il comparto delle imposte dirette, pari al 10% della differenza tra il valore catastale rivalutato ed il valore residuo fiscale del fabbricato, maggiorata di un'eventuale quota relativa all'IVA, se dovuta, pari al 30% dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore catastale rivalutato del fabbricato stesso.

La sostitutiva deve essere versata in 3 rate pari al 40% del totale dovuto, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2007; 30% del totale dovuto, oltre ad interessi nella misura del 3%, entro il 16 dicembre 2008; 30% del totale dovuto, oltre ad interessi nella misura del 3%, entro il 16 marzo 2009.

Di qualche utilità forse per i nostri immobili strumentali.

art. 1 co. 70-73 (BONUS AGGREGAZIONI STUDI PROFESSIONALI)

Agli studi professionali associati o alle altre entità giuridiche, anche in forma societaria, risultanti dall'aggregazione di almeno quattro ma non più di dieci professionisti (particolari disposizioni potranno essere varate per i medici convenzionati con il S.S.N.) poste in essere nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 potranno beneficiare di un credito di imposta da spendere in compensazione.

Il credito di imposta è pari al 15% dei costi sostenuti (a partire dalla data di aggregazione e nei 12 mesi successivi) per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di:

- beni mobili ed arredi specifici;
- attrezzature informatiche;
- macchine d'ufficio;
- impianti ed attrezzature varie;
- programmi informatici;
- brevetti concernenti nuove tecnologie di servizi;
- spese per l'ammmodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono.

Tutti i soggetti partecipanti alle operazioni di aggregazione dovranno esercitare l'attività professionale esclusivamente all'interno della struttura risultante dall'aggregazione.

Il bonus non si applica, invece, in caso di costituzione di struttura che si limita ad eseguire attività meramente strumentali per l'esercizio dell'attività professionale.

Le disposizioni attendono l'autorizzazione della commissione U.E.

Interessantissimo stimolo per la costituzione di studi associati (almeno 4 professionisti) particolarmente per i giovani avvocati che nell'aggregazione potrebbero trovare vantaggi di natura fiscale e vieppiù momenti di crescita professionale nel confronto specialistico.

Riduzione aliquota Irap (ALIQUOTA IRAP)

Prevista la riduzione dell'aliquota IRAP "standard" dal 4,25 al 3,90% dal 2008.

art. 1, co.5-8 (ICI PRIMA CASA)

Introdotta una nuova detrazione sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita a prima abitazione (per i fabbricati non di categoria A1, A8 e A9), pari all'1,33 per mille, comunque

non superiore a 200 euro, proporzionata al periodo di utilizzo come prima casa e da suddividersi tra i soggetti per i quali la destinazione si verifica.

Di qualche utilità varia (riservo un più dettagliato intervento su IRAP e studi di settore).

art. 1, co. 80 (REGIME IVA RETROATTIVO PER LE PRESTAZIONI DI MEDICINA LEGALE)

Al fine di armonizzare la legislazione interna con quella europea, le prestazioni professionali specifiche di medicina legale sono assoggettate al regime IVA ordinario a decorrere dal periodo d'imposta 2005.

art. 1, co. 92-93 Di qualche utilità per pratiche di R.C. e R.C.A.

art. 1, co. 132 (ESENZIONE DAL CANONE RAI)

Nel limite massimo di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008, per i soggetti:

- di età pari o superiore a 75 anni;

- e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità;

- senza conviventi.

È abolito il pagamento del canone RAI per il solo luogo di residenza.

Per l'abuso è irrogata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, d'importo compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna annualità evasa.

Stimolante potersi liberare di qualche balzello.

Grazie per l'attenzione e buona lettura. Conclusivamente posso dire che sarei davvero felice se anche solo uno di questi spunti potrà farvi risparmiare tempo e denaro nell'affrontare le vostre questioni personali e quelle dei vostri clienti così da dedicarlo a voi stessi, alla vostra famiglia, al tanto anelato *otium* di latina memoria e, perché no, allo sport.

Sei già iscritto alla mailing list del Consiglio dell'Ordine?

Se vuoi ricevere tempestivamente comunicazioni e notizie, comunica al Consiglio il tuo indirizzo di post@ elettronica. Troverai il modulo nella home page del sito del Consiglio:

www.ordineavvocatibologna.net

compilalo e invialo per fax al n.051 583702

Alfa e Beta contro Gamma

AVV. GIULIANO BERTI ARNOALDI VELI

Non è un diritto di nuova invenzione quello alla privacy, ovvero alla riservatezza. Gli studiosi ne fanno risalire la prima elaborazione ad un articolo di Samuel Warren e Louis Brandeis apparso nel 1890 sulla Harvard Law Review, occasionato dal fatto che sull'Evening Gazette di Boston erano apparsi articoli pettegoli sulle nozze della figlia di Warren e sulle amicizie della moglie. Tuttavia, il nostro Paese non ha in passato mostrato particolare sensibilità di fronte ai potenziali pericoli costituiti dalla raccolta dei dati personali e dall'esercizio incontrollato di potere fondato sulla informazione. Ha fatto eccezione, negli anni sessanta del secolo scorso, il mondo operaio, che aveva sperimentato le possibili discriminazioni conseguenti alla raccolta di informazioni sulle opinioni politiche, sulla fede religiosa, sull'iscrizione al sindacato e sulle abitudini private. Sotto la sua spinta il legislatore impose con l'art. 8 dello Statuto dei Lavoratori un espresso divieto.

Per questa ragione, probabilmente, l'Italia fu nel 1996 il penultimo dei paesi dell'Unione Europea ad approvare una legislazione sulla protezione dei dati personali, precedendo solo la Grecia, e ciò fece sostanzialmente perché costretta da una forte pressione comunitaria, e non perché la normativa fosse reclamata dalla opinione pubblica. Anzi, si può dire che molti, con quell'atteggiamento un po' anarchico che spesso contraddistingue noi italiani, accolsero la no-

vità con un misto di scetticismo e di fastidio, cogliendo più la gravosità di qualche nuova incombenza burocratica che il vantaggio della affermazione di un nuovo diritto della persona.

E tuttavia, dal 1996 in poi in materia di privacy si sono fatti molti passi in avanti: la novità è stata metabolizzata, e soprattutto nel 2003 è stato emanato un testo unico - il decreto legislativo n. 196 del 30 dicembre 2003 - che è stato giudicato il più completo a livello europeo. E il diritto alla privacy è oggi certamente percepito dalla maggioranza della popolazione come qualcosa di irrinunciabile, e del quale vengono colti e approfonditi via via sempre nuovi aspetti.

E' evidentemente in diretta correlazione con l'entrata in vigore del testo unico del dicembre 2003 che le riviste giuridiche, sia cartacee che telematiche, hanno iniziato a porsi il problema della privacy applicato alla pubblicazione integrale dei provvedimenti giudiziari. E se le riviste per così dire "storiche" di giurisprudenza (la Giurisprudenza Italiana ed il Foro Italiano) hanno continuato come per il passato a pubblicare le decisioni con i nomi delle parti, dei giudici estensori e degli avvocati costituiti (salvi casi particolari), altre riviste hanno iniziato ad oscurare i nomi delle parti, generalmente sostituendoli con le lettere dell'alfabeto.

La questione, per quanto non drammatica, è delicata. Le sentenze sono spesso scritte in una lingua com-

pressa, fitta di tecnicismi (quando non di evitabili pseudospecialismi), di non agevole lettura. Se a questo si aggiunge una selva di lettere (A, B, X, Y sono le più usate) si introduce una complicazione in più, sia nella lettura che nella memorizzazione. Le sentenze, in particolare, rappresentano casi di vita reale, che vengono risolti inquadrandoli in categorie giuridiche astratte. Il lettore ricorda innanzitutto il fatto, il "caso", e poi ne ricava l'inquadramento. E così, per dire, nella materia del risarcimento del danno si ricorda ancora il "caso Meroni", come esempio di una sentenza che riconobbe la risarcibilità del danno subito dalla squadra di calcio del Torino per la morte del calciatore Gigi Meroni. Sarebbe lo stesso se si dovesse ricordare il caso della morte del calciatore X?

Il fatto è già stato notato da più parti. Annotando ad esempio una sentenza in materia di contraffazione di software, resa in un giudizio fra molte parti, i cui nomi erano stati sostituiti dall'editore con una serie di caratteri alfabetici (XX, YY1, YY2, YY3), Guido Scorza si è sentito in dovere di premettere il suo dissenso per la scelta editoriale che rendeva il testo quasi incomprensibile, valutandola come il frutto di un fraintendimento o di una cattiva interpretazione della normativa vigente.

In effetti, il codice della privacy ha introdotto nella parte II (Disposizioni relative a specifici settori) un titolo I dedicato espressamente

¹ Giannantonio - Losano - Zeno Zencovich, *La tutela dei dati personali, Commentario alla L. 675/1996*, Padova CEDAM 1997, pag. XXIII.

² Giannantonio - Losano - Zeno Zencovich, *op. cit.*, pag. XXIV.

³ Castellaneta, *In Europa l'Italia diventa "campione" di tutela*, in *Il Codice della privacy, Dossier Guida al Diritto* n 8, settembre 2003, pag. 105.

⁴ sul punto vedi Mortara Garavelli, *Strutture testuali e stereotipi nel linguaggio forense*, in *La lingua, la legge, la professione forense* a cura di Alarico Mariani Marini, Milano Giuffrè 2003.

⁵ Guido Scorza, *Contraffazione software e presupposti dell'accesso alla tutela cautelare*, commento a Trib. Bologna 4 luglio 2005, Florini est., in *Diritto dell'internet*, 2006, 43 e segg.

⁶ Mezzanotte, *La memoria conservata in internet ed il diritto all'oblio telematico: storia di uno scontro annunciato*, in *Diritto dell'internet*, 2007, 398.



al trattamento (dei dati) in ambito giudiziario. A sua volta, il titolo è suddiviso in tre capi, intitolati rispettivamente ai profili generali (artt. 46-49), ai minori (art. 50) e all'informatica giuridica (artt. 50-52).

Il capo relativo ai profili generali si occupa, appunto in via generale, di dichiarare leciti la raccolta ed il trattamento dei dati, anche con strumenti elettronici, per ragioni di giustizia, e cioè nello svolgimento dei vari procedimenti. In questo ambito.

L'art. 50 si occupa di minori e, richiamando il divieto vigente di pubblicazione e divulgazione di notizie relative a minorenni coinvolti in procedimenti penali, estende tale divieto a qualunque procedimento, anche in materia diversa da quella penale, in cui siano coinvolti "a qualunque titolo" dei minorenni. Ecco dunque un primo punto, non equivocabile: anche sulle riviste è necessario omettere i nomi e ogni dato che possa consentire l'identificazione di un minore.

Segue poi il capo intitolato alla informatica giuridica, che esordisce (art. 51) affermando che, ferme le disposizioni vigenti circa il rilascio di copie di atti e documenti, è lecito rendere accessibili i relativi dati anche mediante reti di comunicazione elettronica, sistemi informativi e anche attraverso i siti istituzionali internet delle singole autorità giudiziarie. L'articolo non pone limiti: salva l'osservanza delle "cautele" che saranno definite dall'articolo successivo.

L'art. 52, in effetti, introduce un duplice livello di cautele: il primo affidato alla iniziativa delle parti interessate e il secondo rimesso alla preventiva valutazione del legislatore.

Sotto il primo riguardo, l'articolo attribuisce a qualunque "interessato" (espressione più ampia di quella di parte in giudizio, e che comprenderà anche i soggetti

estranei al processo ma menzionati nel provvedimento) il diritto di presentare in cancelleria, senza formalità particolari, una istanza per vietare che le loro generalità e dati identificativi vengano diffusi in caso di riproduzione della sentenza "in qualsiasi forma per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica". Sulla istanza provvederà con decreto in calce, senza ulteriori formalità, l'autorità competente a pronunciare la sentenza o ad adottare il provvedimento. In caso di accoglimento, il comma 3 dell'articolo citato prevede che il cancelliere apponga sull'originale del provvedimento una annotazione "anche con timbro" di questo tenore: "in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di...".

Si tratta di una novità importante giacché rimette alle parti un diritto, prima mai affermato, di attivarsi per non vedere circolare il proprio nome, se non vogliono, neppure per fini scientifici. E' vero che la norma dice che la istanza deve essere fondata su "motivi legittimi", ma dal complesso della normativa sulla privacy sembra si possa ricavare in via generale che la tutela della riservatezza comporta anche il rispetto della volontà delle persone di non essere menzionate se non lo vogliono, e sol perchè non lo vogliono. Si tenga conto del fatto che qualsiasi dato identificativo che venga messo in rete, tramite i motori di ricerca, può essere ripescato con facilità, e tendenzialmente senza limiti temporali. Nella rete tutto è sempre accessibile e compresente, con limitate possibilità di eliminazione dei dati inseriti (ed è difatti in corso anche in giurisprudenza un dibattito sul cosiddetto "diritto all'oblio"). E' giusto che venga riconosciuto alle parti un diritto ad opporsi. E la valutazione preventiva, caso per caso, è ritenuta

così rilevante che lo stesso articolo 52 attribuisce al giudice la possibilità di disporla d'ufficio "a tutela dei diritti e della dignità degli interessati".

Viene poi un secondo livello di protezione. Il comma 5 dell'art. 52 infatti dispone in via generale il divieto di divulgare i dati delle persone offese da atti di violenza sessuale, salvo il loro consenso espresso (divieto già posto dall'art. 734 bis del codice penale), e vieta ancora di diffondere "le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l'identità di minori oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone".

Le disposizioni che precedono sono poi dall'art. 52 comma 6 estese anche ai lodi arbitrali, nel caso di loro deposito ai sensi dell'art. 825 c.p.c.

"Fuori dai casi indicati nel presente articolo" - conclude l'art. 52 - "è ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali".

Tradotta in parole povere, la conclusione è questa: la pubblicazione integrale delle sentenze, e degli altri provvedimenti è attività lecita, e anzi necessaria a scopi scientifici e di studio e non ha limiti, se non quelli espressamente posti dal legislatore. Di null'altro si tratta, se non della applicazione di una delle regole fondamentali di una legislazione democratica, per la quale è lecito tutto quello che non è vietato (e non viceversa).

Non siano dunque, i curatori delle riviste, più realisti del re: rendano anonime solo le decisioni per le quali gli interessati, o la materia, lo richiedano, e viceversa continuano a pubblicare integralmente le altre, così come del resto è avvenuto dall'Unità d'Italia in poi.

Consenso informato

AVV. VINCENZO DE GAETANO

Nonostante il titolo la medicina ed i medici non c'entrano per nulla. Credo che a tutti noi sia successo di pensare qualche volta alla massima, che a me giovane procuratore diceva un caro amico ora scomparso: "ricorda che il tuo peggior nemico è il cliente".

Questo normalmente a me capita quando ti senti dire dal cliente, per cui hai fatto il possibile: "ma come, devo pagare l'avvocato anche se non ho preso nulla" o, nella forma penale, "devo pagare anche se mi hanno assolto?"; oppure, dopo che il processo è ormai arrivato alla fase conclusiva: "ma io ho un testimone, c'è Bianchi che ha visto tutto!"; quando è ormai troppo tardi.

Inizialmente mi limitavo a silenziose considerazioni non certo benevole per il cliente, ma poi con il passare degli anni ho valutato che in realtà non è tutta colpa sua. Infatti chi non ha dimestichezza con il mondo della Giustizia fatica e non poco a comprendere i ritmi (normalmente lenti) che la animano e le conseguenze delle proprie azioni o omissioni. A ciò si unisce l'idea che qui sia come in America (o meglio come la giustizia americana viene rappresentata nei film) e questo insieme di cose rende difficile comprendere bene l'attività giurisdizionale.

Per questo ho pensato di aiutare un poco chi si trova costretto a rivolgersi al mio studio. Ho quindi redatto un semplice foglietto che riporta alcuni punti che io ritengo utili a chi si rivolge allo studio. Il foglio viene consegnato al momento in cui una persona ha il primo contatto con lo studio, come promemoria.

Si tratta di una idea ovviamente del tutto migliorabile e nata solo dalla volontà di far capire al profano cosa sia l'attività legale, oltre che legata ad un naturale istinto di autodifesa.

Il foglio è il seguente:

ALCUNE OSSERVAZIONI SULL'ATTIVITA' LEGALE

Nel conferire un incarico legale è bene

ricordare sempre i seguenti punti:

- 1) al vostro avvocato dovete raccontare i fatti nel modo più esatto e completo possibile in modo che egli possa darvi la migliore assistenza;
- 2) ricordate che la procedura pone dei limiti alla possibilità di indicare al giudice fatti o testimoni; se non fornite al legale il quadro completo all'inizio potrebbe essere impossibile poi l'uso dei fatti e dei testimoni in giudizio;
- 3) iniziare una azione giudiziaria è un fatto complesso che deve essere valutato attentamente;
- 4) non esistono cause o processi vinti o persi in partenza né il vostro avvocato può anticiparvi certamente l'esito; potrà solo darvi una valutazione delle possibilità di esito positivo sulla base di quanto da voi raccontato o mostrato;
- 5) è essenziale la comunicazione tra cliente ed avvocato, che deve essere informato di ogni fatto nuovo che si verifichi e che da parte sua provvederà ad informarvi degli sviluppi della vertenza;
- 6) avete il diritto di richiedere di essere tenuto sempre informati;
- 7) il rapporto con l'avvocato si basa sulla reciproca fiducia; siete sempre liberi di cambiare legale e rivolgervi ad un altro collega e lo studio è libero di rinunciare al mandato difensivo conferito; in questo caso sarete avvertiti con lettera raccomandata;
- 8) in ogni modo avete sempre dritto a ritirare dallo studio la vostra documentazione;

COSTI

- 9) l'attività del vostro legale è a titolo oneroso;
- 10) non è possibile fare un preventivo del costo di una azione legale se non in modo assolutamente approssimativo; il processo è legato a troppe variabili che non possono essere previste in anticipo; in linea di massima la tariffa è proporzionata al valore della pratica

o all'organo giurisdizionale a cui ci si rivolge;

- 11) nel caso di procedimenti civili il giudice può (ma non è obbligato) addebitare alla parte che perde anche le spese della parte che vince;
- 12) può anche compensare le spese tra le parti, ovvero addossare a ciascuno le sue, mentre non può addossare a chi vince le spese di chi perde;
- 13) anche se addossa le spese alla parte perdente voi siete ugualmente tenuti al pagamento del vostro difensore personalmente; potrete poi incaricarlo del recupero delle spese vinte;
- 14) se rientrate nella fascia di reddito prevista dal gratuito patrocinio potrete essere assistiti a spese dello Stato;
- 15) lo studio vi richiederà un fondo spese iniziale, che comprende sia le spese vive che si sostengono all'inizio che un anticipo sugli onorari, e successivi versamenti nel tempo, in modo da poter arrivare alla fine della causa avendola già pagata quasi integralmente e senza ricevere richieste di denaro elevate in un colpo solo;
- 16) per ovvie ragioni, il mancato pagamento di un preavviso di nota provoca, dopo due solleciti, la rinuncia da parte dello studio al mandato ricevuto e l'abbandono della assistenza; in questo caso i documenti ricevuti saranno a disposizione previa telefonata;
- 17) normalmente nei procedimenti penali, anche se si viene assolti, le spese restano a vostro carico, non esistendo se non in modo marginale la possibilità di caricarle ad altri;
- 18) lo studio è comunque a disposizione per ogni chiarimento.

Ogni commento e suggerimento è per me gradito.

In difesa di Azzecagarbugli

AVV. BRUNO MICOLANO

Leggo che la Cassazione ha confermato una condanna a 700 € di multa per diffamazione.

La condanna era stata inflitta dalla Corte d'Appello di Potenza ad un politico del Comune di Venosa che aveva apostrofato il sindaco, nostro collega, definendolo gagliofo e azzecagarbugli.

Secondo i giudici supremi Azzecagarbugli, altro nostro collega di tempi andati, sarebbe stato "un operatore del diritto di scarsa levatura morale, imbroglione e propenso a difendere i forti contro i deboli" (v. La Repubblica, 26 agosto 2007).

Ma è andata proprio così? Povero Azzecagarbugli. Vien voglia quasi di difenderlo e dire ai giudici supremi che loro sì, hanno diffamato il manzoniano avvocato.

Avete riletto di recente il capitolo dei Promessi Sposi? Se siete rimasti alla lettura ginnasiale, a rileggerlo oggi dopo tanti anni di professione se ne può avere un'immagine certamente diversa. Ed infatti si deve ad Azzecagarbugli uno dei detti più saggi che un avvocato possa formulare. Mi riferisco a quel passo in cui il nostro dice a Renzo: "chi è così stupido da dire una bugia al proprio avvocato, dirà la verità al giudice". Quante volte vi sarà capitato! Non è saggezza questa? Ed inoltre Azzecagarbugli è un conoscitore delle fonti e, oggi come allora, non era sempre facile trovarle agevolmente.

Il personaggio manzoniano, invece, non appena Renzo gli espone il caso, quando ancora crede che sia un manigoldo che ha bisogno di tutela e nella grande confusione del suo studio trova subito la norma (severa) che regola il fatto appena esposto e la legge all'attonito cliente. Provate voi, oggi, ad alzarvi dalla scrivania e trovare subito la norma che regola il caso appena espostovi.

L'onestà: appena capisce che la causa di Renzo è una causa persa gli restituisce due capponi che in tempi di magra come quelli dovevano essere un cospicuo fondo spese. E che cosa avrebbe dovuto fare, consapevole dei tristi tempi che correva la giustizia? Convincere Renzo che aveva ragione da vendere e che avrebbe trovato un giudice che avrebbe, non dico condannato Don Rodrigo, ma solo processato, e tenersi così i due capponi ed anzi chiedergliene degli altri nel corso del processo? E' questo che deve fare un avvocato onesto? Infine difendere i forti contro i deboli? In realtà Azzecagarbugli non difende i forti, si rifiuta di assistere un debole in una causa persa in partenza.

Non siamo certo noi avvocati, nel '600 o oggi, responsabili dello stato della giustizia. Ve lo immaginate, oggi, un avvocato di quelli definiti azzecagarbugli che restituisca un cospicuo fondo spese? E allora cerchiamo di riabilitare Azzecagarbugli nonostante la severa Cassazione.



RIFLESSIONI SUL “CONTROESAME” NEL DIBATTIMENTO PENALE

AVV. ACHILLE MELCHIONDA

La natura giuridica.

Il “controesame” non è una “prova”, né un “mezzo di prova”: è una modalità *eventuale* della prova orale (interrogatorio del verbalizzante, del testimone, del perito o consulente, delle parti). Non essendo una prova, non se ne deve chiedere, e non se ne deve disporre, l’ammissione a norma degli artt. 468, 491, 495 c.p.p.

In occasione di un processo penale avanti un non identificato giudice del dibattimento, in data imprecisata, un anonimo difensore, che ignorava le norme processuali, sentito che il P.M. chiedeva l’ammissione dei suoi testi d’accusa, alla domanda del giudice circa la conduzione della difesa, non avendo nulla da eccepire o contrapporre, ebbe l’improvvisa idea di chiedere di essere ammesso al *controesame* (chissà come, e per effetto di quale premonizione, sapeva già, in anticipo, che sarebbe stata utile o necessaria qualche sua oppositiva domanda!). La novità prese in contropiede il giudice che, per prudenza, l’ammise; e ciò piacque moltissimo agli altri avvocati presenti, che non ci avevano mai pensato prima, e rimasero tanto ammirati dalla bravura del loro collega, che fecero altrettanto nei loro processi. E così lo sprovveduto inventore dell’ammissione giudiziale al controesame si sparse irrefrenabilmente a macchia d’olio (i “saputi” di oggi direbbero “si spalmano”). Con tanta convinzione, che è diventato addirittura uno scrupolo del verbalizzante d’udienza mettere in bocca al difensore la richiesta del controesame, anche se lui non l’avanza (a me è capitato di sentirla inserire a mia insaputa, e di avere dovuto insistere per chiedere al cancelliere di ometterla; ricordo anche che una volta, interpellato dal giudice se chiedevo il controesame

risposi, con apparente impaccio: “*per ora non lo posso sapere, dipende da quello che diranno i testi del P.M.*”).

L’autogol (ovvero la “voce dal sen sfuggita” che “più richiamar non vale”; od anche “un bel tacer non fu mai scritto”; o, se si preferisce, “il silenzio è d’oro”).

Posso ricorrere ad un esempio pubblicato poco tempo fa su un quotidiano che celebrava i fasti televisivi dell’avvocato (Re dei Principi del Foro di Los Angeles) Pietro Muratore (in arte *Perry Mason*). Si processava un Tizio accusato di avere staccato un pezzo di orecchio ad un suo avversario, nel corso di un litigio svoltosi di sera, nel buio di un parcheggio non illuminato; circostanze confermate tutte dall’unico testimone citato dal P.M. Il difensore era partito al contrattacco con un serrato controesame: «Lei afferma di avere visto il fatto?» “Sì” «A che distanza si trovava?» “Una ventina di metri” «Di sera?» “Sì” «Al buio?» “Quasi: ci si vedeva appena” L’agguerrito difensore si era convinto di avere oramai la vittoria in pugno. Ma, non contento, partì con l’ultimo colpaccio: «E vuol farci credere che in quelle condizioni ha visto il mio cliente staccare un pezzo di orecchio al suo avversario?» Risposta: “No, non ho detto di averlo visto...” «E allora come fa a sostenere che...» Ma intanto il teste proseguiva: “io l’ho visto mentre lo sputava subito dopo!”

Ho assistito di recente ad un episodio del genere, a Bologna, poche settimane fa.

Il controesame del difensore di parte civile, per demolire un teste della difesa, fu tanto incalzante, serrato, spietato, e sempre più insistente ad ogni dettaglio accusatorio in più, da parte del teste, che alla fine, subito dopo la pronuncia della sen-

tenza di assoluzione, ho sentito il difensore dell’imputato sussurrare al suo cliente: «*Onestamente, il mio onorario dovrebbe pagarlo al mio avversario: senza quel suo controesame forse non ce l’avremmo fatta!*».

Dunque, il controesame è uno strumento dialettico lesivo-offensivo. Come qualsiasi altro strumento del genere va usato con la massima prudenza e professionalità, perché può ferire proprio chi lo usa. Non c’è che una regola da rispettare: se non si è sicuri delle risposte che potrà dare il teste da “spremere”, o se non si è in grado di prevedere anche quelle non desiderate, nè di smontare, con certezza, quelle inattese... meglio riporre lo strumento, e non stuzzicare il cane “mordace”!

COMA PROFONDO

AVV. GIORGIO RINALDI

Abusiamo di un'espressione abusata: la giustizia italiana è in coma. Ma in Italia gli abusi passano nell'indifferenza più totale, tanta oramai è l'assuefazione delle persone ad un andazzo che definire scandaloso è solo un doveroso e compassionevole eufemismo. In un paese senza giustizia, gli abitanti sono più prossimi al branco che alla nazione, per l'inevitabile declino allo stato animalesco che certo può fare a meno di ogni civiltà. In un Paese che è stato la culla del Diritto, faro di civiltà in tutto il Mondo, assistiamo - inerti - alla rivincita della barbarie.

Il vigente modello di giustizia civile, per esempio, è stato concepito in - e per - un tempo dove i trasporti erano affidati alle carrozze, gli avvocati erano dei parenti prossimi del manzoniano Azzecagarbugli, i magistrati si collocavano tra i Beati e i Santi, e i Tribunali erano pressoché luoghi di culto dove bisognava bardarsi di nere toghe (a più alti livelli di potere: rosse e con la pelliccia di ermellino) per le consuete e relative liturgie.

Il malcapitato che si rivolgeva ad uno di questi luoghi sacri per avere ragione delle proprie ragioni, era considerato solo un elemento accessorio, ma necessario, sulla testa del quale altri disquisivano con incomprensibili "latinorum". Pensate che oggi qualcosa sia cambiato? Non illudetevi.

I meccanismi che regolavano la macchina della giustizia sono sempre quelli, sempre gli stessi. Centinaia di migliaia di cause, che inutilmente intasano i tribunali, potrebbero essere risolte in poche settimane, tanta è la ovvia semplicità delle questioni di cui si contende. Solo qualche esempio: la stragrande maggioranza delle cause riguarda il risarcimento danni da sinistri stradali. La stragrande maggioranza di questi riguarda la quantificazione

del danno o banali interpretazioni del codice della strada per quanto a responsabilità: c'è bisogno di mettere in moto un complesso e costoso procedimento giudiziario per risolvere questioni dove basta una banale perizia per stabilire il prezzo di un parafrangente o il danno permanente alla cervicale o la responsabilità in un tamponamento?

Per non dire delle cause che si trascinano per anni e anni per poi essere definite con una sentenza che ti dice che non era competente a decidere quel giudice ma un altro, e quindi devi ricominciare tutto dall'inizio. Non sarebbe più ovvio ed elementare che la questione, nei rarissimi casi in cui non fosse chiara (cosa che ad oggi non è) venisse risolta immediatamente "in limine litis", cioè all'inizio della causa?

Questi, ovviamente, sono solo alcuni piccolissimi esempi di una situazione che, purtroppo, trabocca di incongruenze ed inefficienze. Una causa civile, che mediamente dura una decina di anni a causa di inutili rinvii tra un'udienza e l'altra di dodici, ventiquattro o più mesi, potrà mai assicurare giustizia alle parti in causa, vittoriose o meno che siano? Certo che no, ma le riforme o non si fanno o si fanno solo per aggravare lo stato delle cose, come quelle riforme che hanno previsto un diverso tipo di rito per fare una data causa e che non hanno fatto altro che aggiungere confusione a confusione (oggi abbiamo ben 37 riti alternativi diversi!); oppure, la neonata riforma fallimentare che premia oltre ogni più spudorata previsione gli imprenditori delinquenti a danno dei malcapitati loro onesti clienti!

E le così dette beghe condominiali? Altro filone di cause che va a contribuire all'ingolfamento giudiziario. Invece di creare "un codice del condominio", il legislatore ha lasciato che quella trentina di articoli, che

inizialmente regolavano la materia, diventassero invece l'innescò per furibondi litigi tra chi, in un Paese dove quattro persone in pizzeria non si trovano d'accordo neanche nella scelta della pizza, ha la forzosa proprietà della cosa comune.

Eppure ci sono riforme a costo zero, per attuare le quali non v'è necessità di alcuno scienziato del diritto, perché il meccanismo funzioni e perché venga assicurato che in uno stesso tribunale, per uguali questioni, non vi siano decisioni diverse. Per esempio: gli inquilini di uno stesso stabile sfrattati dallo stesso locatore che, a seconda del giudice che tratta la causa, hanno - in identica situazione processuale - provvedimenti differenti; oppure, più violazioni amministrative commesse da una persona in giorni diversi per medesime infrazioni, che vengono diversamente decise da giudici diversi appartenenti allo stesso ufficio.

E la giustizia amministrativa? Concepita per tutti i contenziosi tra cittadini e pubblica amministrazione e tra pubbliche amministrazioni stesse, è diventata una sorta di elitario buco nero dove tutte le cause si concludono di fatto alla cosiddetta udienza di decisione sulla sospensiva. Cioè a dire, se l'atto della pubblica amministrazione che per legge è immediatamente esecutivo, non viene sospeso dal T.A.R. in attesa di una decisione sul merito della vicenda, la causa si può ritenere definita, perché il merito sarà affrontato dai giudici amministrativi solo dopo qualche decina di anni. Intanto, quella strada sarà stata fatta, quella casa non sarà stata costruita, e via di questo passo. Però il legislatore pensò bene di far lavorare i giudici amministrativi demandando loro decisioni sui provvedimenti di espulsione di clandestini: vi lascio immaginare quanto ad un clandestino avrebbe potuto interessare la costosa decisione di un colle-

gio di giudici della Repubblica Italiana. Questione oggi demandata ai Giudici di Pace, residuando, a miglior confusione, ai giudici amministrativi le decisioni sui dinieghi di rinnovo dei permessi di soggiorno!

Ma la perla delle perle è la giustizia penale italiana. La gioia dei malfattori! Giova premettere che il sistema processuale penale tutto considera fuorché le vittime dei reati: hai avuto la sfortuna di essere oggetto delle attenzioni di un delinquente? Peggio per te! L'Italia è il Paese di Bengodi per i criminali. Difficilmente li beccano, e se proprio li scoprono, tra primo e secondo grado di giudizio, cassazione, giudice di sorveglianza e quant'altro, una eventuale condanna difficilmente sarà scontata, se mai sarà scontata, per intero.

In Italia non c'è la certezza della pena, come nei ristoranti non c'è certezza del conto finale. Solo che nel primo caso sarà sicuramente inferiore al quel che la legge prevede, nell'altro sarà certamente superiore all'approssimazione del menù!

Se il delinquente è straniero, non trova Paese migliore per scorazzarci. Questo è un Paese totalmente incapace di assicurare protezione ai suoi cittadini, incapace di dotarsi di un minimo di leggi degne di questo nome per combattere la criminalità, anzi dove la maggior parte delle energie sono spese a trovare soluzioni (indulti, ecc.) che possano premiare chi delinque.

In Italia, la legge penale sfiora spesso il comico, l'assurdo, il paradossale, la follia. Gli stranieri non riescono a capacitarsi, figuriamoci gli italiani: nel nostro Paese un delinquente può dichiararsi colpevole, patteggiare o godere una ridottissima pena, che in genere non sconterà mai, e poi... impugnare la sentenza. Sì, perché la pena che ha patteggiato, cioè quella frutto di un accordo con il magistrato dell'accusa e con la benedizione e il suggello del giudice che avrebbe dovuto giudicarlo, non gli sta bene e vuole che un altro giudice gliela cambi; farà ricorso in cassazione e così, in attesa di supreme decisioni (o, per chi ha scelto il "rito abbreviato", prima della decisione in

appello e poi di quella della cassazione), passerà tanto di quel tempo che un indulto, un'amnistia, una prescrizione, prima o poi arriverà... e tutto si azzerrerà.

Ma che razza di Paese è mai questo, dove non esiste la certezza del diritto, dove tutto è suscettibile di essere modificato a piacere?

Solo, però, se non si è sfigati. Se lo si è, allora il meccanismo della legge sarà spietato e ti stritolerà (andare con la memoria al "caso Enzo Tortora" è d'obbligo). E, pensate, a parte la pleora dei nostri legislatori (tra nazionali e regionali, un migliaio), un numero enorme di esperti, consulenti, cultori, eccetera, sono lì, con compensi da favola, a coadiuvare il distratto legislatore nel suo lavoro preparando testi di leggi e leggine.


Visti i risultati, non ci si può non chiedere, però, in che cosa siano veramente esperti gli esperti. I giudici, gli avvocati e i conoscitori del diritto che affollano Parlamento e Ministero della Giustizia, avranno mai messo piede in un Tribunale? Avranno mai seguito l'iter di una causa?

Però, è d'obbligo dirlo, abbiamo anche organismi che funzionano e sono il nostro fiore all'occhiello: il Tribunale delle Acque Pubbliche, il Commissariato per la liquidazione degli Usi Civici, il Tribunale Supremo Militare. I più ne ignorano l'esistenza. Alla domanda: a che servono? la risposta è facile: non servono praticamente a nulla. Ma hanno sedi, cancellerie, segreterie, auto di rappresentanza, vetture di servizio, personale, fotocopiatori, telefoni e chi più ne ha, più ne metta, con gli immaginabili stratosferici costi per la collettività. Mentre nei Tribunali ordinari manca, addirittura, la carta per stendere i verbali di causa.

Senza la buona volontà di alcuni tra giudici, personale di cancelleria e avvocati, la macchina giustizia si fermerebbe nel giro di 24 ore, con immani e nefaste conseguenze per tutti.

Non v'è bisogno di alcun professore universitario perché vengano introdotte norme per far sì che uno straniero, se commette una violazione al codice della strada, sia costretto a pagarne la sanzione, invece di averne garantita l'impunità. Solo dopo anni e anni gli scienziati del Ministero si sono accorti che negli altri paesi, senza i contanti o la carta di credito per pagare la levata sanzione dopo una violazione al codice della strada, ti sequestravano la macchina, e così hanno introdotto - finalmente - la stessa norma in Italia.

Molte brutture e storture del sistema sono davanti agli occhi di tutti, così come molte ovvie soluzioni. Eppure, nulla si fa. Perché?



Carlo Avogaro

“I segreti della Corte d’Appello. Racconti”

Bologna, Pendragon, 2007.

AVV. FRANCESCO BERTI ARNOALDI VELI

Da quando appaiono le raccolte delle poesie di Carlo Avogaro, è sempre René Magritte a prestare l’illustrazione di copertina. Non a caso, ma per scelta consapevole – e direi quasi “obbligata” – dell’autore, che riconosce all’arte sottilmente allucinatoria del grande esponente del surrealismo figurativo una comunanza di stile e di vibrazione con le sue poesie. Dico subito che, secondo la mia impressione, questa consonanza non sembra appartenere all’ordine estetico, o al mondo delle forme, ma piuttosto ad una profonda ragione morale nata dalla crisi che a partire dalla prima guerra mondiale investì la civiltà e il costume occidentali.

La parola “surrealismo” fu, come è noto, conosciuta da Guillaume Apollinaire mentre la “inutile strage” della guerra infuriava; e nasceva dalla volontà di prendere le distanze da una realtà fenomenica corrotta, e di rifiutarla anzi, mescolandola con le percezioni dell’inconscio. Si trattava infatti, come dirà André Breton nel manifesto del surrealismo, che è del 1924, di cercare nell’inconscio il reale processo del pensiero, sostituendo alla visione razionale quella irrazionale, per salvarsi da una “prigione” che generava mostri. Il movimento surrealista si poneva come creazione liberatoria, che investiva ogni oggetto con una deformazione capovolta e paradossale.

Carlo Avogaro appartiene alla generazione nata con la seconda guerra mondiale, e doveva reagire non diversamente alle estreme degenerazioni che ad un’Europa dilaniata la guerra avrebbe provocate. Una lettura attenta delle sue poesie, e anche dei quattordici racconti in questi “Segreti della Corte d’Appello”, può discernere stilemi reperibili in René Char, Aragon, Eluard infine (che finirà per “sfilarsi” dal movimento surrealista dopo esserne stato un adepto dei più fedeli). E anche in Carlo Avogaro incontriamo la ricerca, talora stralunata, di sensazioni oniriche, e l’uso di un lessico moderato e quasi classico per ottenere effetti di capovolgimento paradossale della realtà.

Prendiamo per esempio il racconto “La bicicletta” che appare addirittura emblematico (e la cui pubblicazione era stata anticipata nel numero 2/2006 di *Bologna Forense*). Un *fait divers* che si inoltra nella descrizione di un’oggettività apparentemente banale: un avvocato che

viene scambiato per un ladro di biciclette, ed è arrestato, condannato senza condizionale e senza appello, per finire carcerato due anni. Via via che la narrazione si inoltra nella descrizione dell’oggettività, assume un carattere dapprima di stravaganza, di visione allucinata, passando ad un deragliamento irresistibile della razionalità, attraverso sequenze oniriche e paradossali che fanno infine entrare la semplice realtà di partenza nell’assurdo totale e irreparabile, senza più alcun rapporto (meno che meno, causale) con la realtà. La non-verità cresce su se stessa, arrivando alla rappresentazione del “perfettamente paradossale”: l’improbabile e l’inverosimile (il processo) che finiscono nel misterioso assurdo totale di una sentenza senza condizionale e senza appello, e del cadere nel finale abisso della prigione (pag. 22).

La più intensa condensazione di questi motivi di sperdimento razionale è nel brevissimo racconto “Il processo di Kafka”: con l’avvitamento del grande scrittore nella storia del suo libro famoso, che lo avvolge. La corporeità materiale della sua apparizione (“Un uomo magro e alto appare sulla soglia ancora in pigiama”) precipita irresistibilmente verso un destino che lo porta all’onirico castello, e che nemmeno a lui lascia scampo; con una immedesimazione, tipica à la Magritte, del quadro del paesaggio che lo assorbe completamente confondendosi in lui.

Il racconto più importante mi pare “Il fidanzato tedesco”; e non perché il più lungo (peraltro, si tratta di diciotto pagine in tutto). Ma perché vi è un gioco continuo di personaggi che paiono spettri, la cui presenza è supposta e non sempre svelata (“il padre non aveva mai visto il tedesco, e anche la madre non lo aveva mai visto”; “Mariana teneva chiuso in camera da pranzo il fidanzato tedesco”). Quando “il ragioniere” decide di entrare nell’appartamento di Mariana ... “la porta di ingresso si dischiuse e una mano si sporse per afferrarlo”. Dalla camera, “silenzio assoluto”; il ragioniere non esce più. Restavano solo congetture. Nulla di preciso sul ragioniere, ridda di ipotesi. Una scena onirica (pag. 53) si svolge nella camera tra penombra e buio, figure dormienti e irriconoscibili, con “occhi assonnati ed increduli”. Nulla si conclude, ed il racconto ci lascia con Mariana che spegne la luce della camera da pranzo, “chiude la porta dolcemente e, lasciandosi con una mano i lunghi

Piero Calamandrei, "Troppi Avvocati!"

a cura della Fondazione
Forense Bolognese, Bologna,
2006, pagg. 214.

AVV. LEONARDO CARBONE

capelli, ritorna verso l'acquaio."

Temi del sogno, grotteschi, visioni subconscie che diventano sovra-realtà: cioè, surrealismo.

Vent'anni dopo il manifesto di Breton, lo stesso movimento di rifiuto di una realtà insensata e mortale investe Carlo Avogaro: che inevitabilmente nella sua formazione incontra Kafka, Camus e l'assurdo, e lo straordinario manipolo dei surrealisti: oltre a Breton, Char ed Eluard anche Louis Aragon ed Elsa Triolet. Ciò che univa saldamente questi artisti prima che un manifesto o un credo letterario, era e fu sempre più il rifiuto della guerra, l'impulso morale a rigettare le tristissime derive del loro tempo, dominato da tirannie feroci e liberticide. Fu Paul Eluard a creare la celebre poesia "Liberté", che gli aerei della RAF lanciarono sulla Francia in migliaia di copie. "Dal 1940 al 1944" – scrisse Claude Roy, compagno di lotta del gruppo – "milioni di uomini e di donne sono stati letteralmente innamorati della libertà. E hanno letto e compreso 'Liberté' come si legge e si capisce una dichiarazione d'amore".

Ed ecco, sull'ala di queste memorie epocali, la ragione che mi spinge a vedere in Carlo Avogaro non una semplice simpatia o solidarietà per il movimento surrealista, ma una profonda comunione di motivi morali dei quali vi è bisogno oggi non meno che negli oscuri anni che precedettero il dispiegarsi della libertà. E questo mi sembra che faccia comprendere meglio quello che – in difetto di una motivazione intimamente liberatoria – potrebbe essere inteso come moto meramente estetico o estetizzante di scelta di linguaggio. Per finire: nella storia e nella testimonianza del surrealismo Carlo Avogaro ha colto l'eco forse lontana, forse difficoltosa e vaga, ma certa e vitale di una dichiarazione d'amore.

La Fondazione Forense Bolognese (ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna) ha curato la ristampa anastatica di un volume di cui tutti (o quasi) gli avvocati parlano... ma che sono in pochi (e fra questi anche chi scrive) ad avere letto; mi riferisco al volume che un giovane Piero Calamandrei pubblicò nel 1921 (*"Di questo libro sono state stampate venticinque copie numerate su carta a mano, che si vendono al prezzo di lire quindici"*), sullo stato dell'Avvocatura nei primi anni del secolo appena trascorso. Dalla attenta e piacevole lettura si apprende che i problemi dell'Avvocatura a distanza di quasi un secolo sono sempre gli stessi: un numero elevato di iscritti agli albi (ed erano appena 24.196); il disagio economico degli avvocati conseguente all'eccessivo numero; la decadenza morale ed intellettuale della professione legale; gli avvocati in Parlamento (il cui elevato numero era un "danno" per l'avvocatura e per le riforme giudiziarie); la necessità di rendere più rigorosa (e "seria") la pratica forense e l'accesso alla professione.

L'illustre giurista affronta anche la problematica del carattere privatistico o pubblicistico del processo civile, optando chiaramente per il carattere pubblicistico, in cui il giudice è il personaggio centrale del "dramma giudiziario"; ed in cui anche la funzione dell'avvocato assume carattere pubblico: l'avvocato, secondo Calamandrei, *"diventa il miglior collaboratore del giudice al raggiungimento del vero giuridico ... il professionista legale è un prezioso cooperatore del giudice, perché lavora in vece sua a raccogliere i materiali di lite, a tradurre in linguaggio tecnico le frammentarie e slegate affermazioni della parte, a tirar fuori da queste l'ossatura del caso giuridico e a presentarlo al giudice in forma chiara e precisa e nei modi processualmente corretti"*. Come si legge nella introduzione alla ristampa, di Silvia Calamandrei, Piero Calamandrei è preoccupato della cattiva immagine che l'opinione pubblica ha degli avvocati e vuole difenderne la degenerazione e gli abusi diffusi nella professione, favoriti dai ritardi nella riforma dell'ordinamento giudiziario e dalla pleora degli avvocati.

Nel primo capitolo del volume recensito l'autore illustra la progressione vertiginosa del numero degli avvocati, ritenendo l'eccessivo numero la causa di tutti i mali della professione, mentre gli avvocati in soprannumero riempiono le aule del Parlamento, trasformato in "Camera d'avvocati". Nel secondo capitolo viene trattata la causa dell'eccessivo numero, che viene individuata dall'illustre giurista nell'ordinamento degli studi e nell'affluenza massiccia degli studenti alle facoltà giuridiche, *"particolarmente indulgenti e facili a concedere la laurea come biglietto di ingresso agli impieghi burocratici e alla professione"*.

Nel terzo capitolo vengono illustrati i rimedi all'eccessiva affluenza alla professione forense: ristabilire serietà e disciplina agli studi giuridici, aumentare le difficoltà nell'accesso alla professione, rendere il tirocinio effettivo, trasformazione dell'esame di ammissione all'avvocatura in esame di Stato. E' un volume che si legge piacevolmente e che dovrebbe essere letto da tutti coloro che si accingono alla professione forense, ma anche da coloro che già sono avvocati ed esercitano la professione; e ciò perché potrebbe essere oggetto di discussione tra i professionisti legali, in modo che tutti prendano coscienza dei problemi dell'avvocatura, problemi che attualmente sono gli stessi che Piero Calamandrei ha magistralmente trattato con la pubblicazione del volume recensito (ma siamo nel 1921!).

Un grazie personale all'amico Giuliano Berti Arnoaldi Veli per l'omaggio del volume, ma ritengo che deve esserci anche – e soprattutto – un grazie dell'avvocatura alla Fondazione Forense Bolognese che ha curato la ristampa anastatica del volume, che è in vendita tramite il sito della Fondazione.

Eleonora Proni, Bologna - la nascita dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori. Storia dell'Ordine degli Avvocati di Bologna 1874-1945, 2006,

a cura della Fondazione Forense Bolognese e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna.

AVV. LEONARDO CARBONE

Dopo che il Consiglio Nazionale Forense ha avviato il progetto di studi e ricerche sulla storia dell'avvocatura in Italia, si vanno sempre più intensificando le pubblicazioni sull'avvocatura promosse dagli Ordini forensi locali. E su questa scia si colloca il volume recensito, curato dalla Fondazione Forense Bolognese e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna.

L'autrice ha compiuto un lavoro faticoso in quanto ha ricostruito il comportamento degli avvocati di Bologna rispetto al contesto nazionale, anche attraverso verbali delle sedute del Consiglio dell'Ordine dal 1874 al 1945 (in pratica dall'Unità d'Italia al fascismo). Ne è risultata una ricostruzione minuziosa dell'avvocatura bolognese: la partecipazione alla vita comunale, il rapporto con l'Università, le cariche istituzionali, il rapporto con la politica, la vita sociale degli avvocati bolognesi dal 1874 al 1945.

Attraverso la storia dell'avvocatura bolognese è possibile ricostruire anche la storia dell'avvocatura italiana; è con opere come questa, curate dagli ordini professionali sparsi a macchia di leopardo in tutta Italia, che è possibile pervenire infine ad una storia dell'avvocatura italiana.

Il primo capitolo è dedicato alla nascita dell'Ordine degli Avvocati di Bologna (il riconoscimento giuridico del 1874; l'installazione del Consiglio dell'Ordine; il mercato professionale; i compensi spettanti; il numero chiuso; le toghe "rosa").


Il secondo capitolo è dedicato alla posizione dell'avvocato nella città di Bologna (l'avvocato in Parlamento; l'impegno politico dell'avvocato nella città; avvocati e docenti universitari).

I capitoli terzo e quarto affrontano il difficile periodo dell'avvocatura durante il fascismo (gli avvocati e la guerra a Bologna; l'Ordine degli Avvocati di fronte al nuovo corso; il controllo politico dell'Ordine di Bologna; le leggi razziali e gli avvocati bolognesi).

I capitoli quinto e sesto trattano dei procedimenti disciplinari (autogoverno del corpo forense), e della posizione dell'avvocatura dal fascismo alla Repubblica.

Il volume consente di conoscere il ruolo politico sempre più importante assunto dagli avvocati (e la partecipazione sempre numerosa al Consiglio comunale ed al Parlamento ne sono una prova).

E' un volume che, anche se relativo all'Ordine forense bolognese, dà un contributo importante per una storia dell'avvocatura italiana. Ed è un volume che non può mancare nella biblioteca dell'avvocato, in quanto offre agli avvocati di oggi e di domani un testo di sicuro riferimento storico per l'avvocatura (e non solo); è una guida essenziale per chiunque voglia addentrarsi nella conoscenza dell'avvocatura (e bolognese in particolare).



dalle istituzioni dalle istituzioni

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA 26 gennaio 2008 **CERIMONIA DI INAUGURAZIONE** **DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2008**

Intervento del Presidente dell'Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi dell'Emilia-Romagna

AVV. LUCIO STRAZZIARI

Sig. Presidente della Corte d'Appello, Sig. Procuratore Generale, Autorità religiose, civili e militari, Magistrati del Distretto, Colleghi, Signore e Signori, porgo il saluto dell'Avvocatura Regionale dell'Emilia Romagna, a nome della quale ho l'onore di prendere la parola nel corso di questa solenne cerimonia, che chiama la comunità civile a riflettere, valendosi della relazione del Presidente della Corte d'Appello, e degli interventi degli altri componenti della giurisdizione, sullo stato della giustizia nel nostro Distretto.

Le riflessioni che intendo svolgere, nel limitato tempo che è concesso, nascendo dalla constatazione della natura strutturale, e che, per ciò stesso, appare ormai irreversibile, della "crisi" del sistema, che non riesce da tempo a fornire adeguata risposta, quantomeno in termini quantitativi, alla domanda di giustizia che proviene dalla collettività, ripercorreranno, almeno in parte, argomenti pressoché obbligati ed inevitabilmente ripetitivi degli interventi già svolti dalla avvocatura in occasione di precedenti analoghe cerimonie.

Non è infatti da oggi che per gli avvocati, al disagio che da una tale situazione deriva a tutti i componenti della giurisdizione, si unisce la preoccupazione di non essere nella possibilità di assolvere quella funzione di garanzia della tutela dei diritti che è loro affidata dal dettato costituzionale.

E se è doveroso che lo sguardo si estenda ad esaminare il quadro complessivo nazionale, per i condizionamenti che dai livelli di vertice ricadono inevitabilmente sulle singole realtà territoriali, si può spaziare: (1) dalla ormai cronica carenza di risorse economiche che rende a volte difficoltoso per gli Uffici Giudiziari di potere fare fronte anche alle esigenze più elementari; (2) all'aumento, progressivo e continuo, degli affari giudiziari, rispetto ad un numero di Magistrati che è rimasto, da sempre, del tutto immutato; (3) alla perdurante mancata predisposizione di un serio progetto di revisione della geografia giudiziaria, attraverso una riforma delle circoscrizioni che sia fondata sulla conoscenza, attendibile ed approfondita, dei dati riguardanti la natura e la tipologia della domanda di giustizia sul territorio, la produttività, le entrate, i costi, e il grado di copertura, effettivo e non virtuale, degli organici di ogni singolo Ufficio; (4) alle aspettative che aveva suscitato la prospettiva di una completa informatizzazione del contenzioso civile, conosciuta come "Processo telematico", che, dopo tanto impegno profuso, almeno qui a Bologna, da Magistratura, Avvocatura, e strutture amministrative degli Uffici, conosce ora una brusca frenata, ancora per carenza di risorse economiche; restando operante, nell'ambito dei Tribunali, il sistema "Polis Web", che, prevedendo il collegamento diretto

per via telematica con le Cancellerie, consente agli Studi Legali di conoscere direttamente la situazione aggiornata del proprio contenzioso giudiziario. Con una ricaduta di effetti assolutamente positiva sull'attuale assetto della organizzazione giudiziaria, cui è consentito di distogliere il personale dalla esecuzione di incombenze di mero carattere formale. Il sistema è stato ora esteso, come già ha sottolineato il Presidente nella sua relazione, al contenzioso della Corte d'Appello, riferito agli avvocati di Bologna, ma il servizio è in fase di attuazione anche per i legali dei Fori Circondariale del Distretto.

Si tratta tuttavia di iniziative sporadiche e di carattere settoriale e locale, che è problematico riuscire a ricondurre ad un disegno unitario. Perché se si pone mente ai rimedi attuati, a livello parlamentare e ministeriale, negli ultimi anni, per cercare di migliorare un quadro tanto preoccupante, si deve constatare come i risultati si siano rivelati inidonei. Mi riferisco in particolare alle tante novità di diritto sostanziale nelle più varie materie, e, soprattutto, alle ricorrenti modifiche dei "riti processuali", che, lungi dal facilitare l'approccio alla giustizia e dal consentire un più lineare svolgimento dei processi, hanno finito per rendere la situazione ancora più complessa e complicata, imponendo, oggi, ricerche spesso di assoluta problematicità per

riuscire ad individuare l' "iter" proprio e corretto sul quale incardinare le singole vicende giudiziarie.

La realtà è che tali novità normative sono state connotate dalla spinta affannosa dettata dall'emergenza, finendo per rappresentare interventi non coordinati fra di loro, ed adottati senza avere tracciato preventivamente una chiara e meditata evoluzione del sistema.

Una tale situazione, pur non esimendo da un forte impegno per la razionalizzazione dell'esistente, impone ormai una riflessione sulla struttura stessa del sistema, onde verificare se e come debba essere ripensato perché possa tornare ad assolvere in modo soddisfacente alla sua funzione.

E' sotto gli occhi di tutti come i processi, civili, penali e amministrativi, si siano ancora più dilatati nel tempo, e che , proprio per questo, conducano a risultati che finiscono spesso per appalesarsi inutili, perché il ritardo delle decisioni compromette inevitabilmente quella funzione economico-sociale che l'esito del giudizio dovrebbe in concreto garantire.

Certo, senza dovere scomodare i "grandi sistemi", ma per limitare lo sguardo ad uno degli aspetti di più facile constatazione, appare ben difficile, non dico pretendere di risolvere, ma neppure pensare di porre anche solo un qualche minimo rimedio alle attuali difficoltà, se, come si sta verificando da qualche tempo a Bologna (ma la situazione non è diversa negli altri Circondari della Regione), i posti che si rendono vacanti a seguito dell'avvenuto collocamento a riposo di funzionari e addetti alle Cancellerie, il cui organico già risulta insufficiente perché riferito a previsioni di lavoro di gran lunga inferiori a quelle attuali, restano desolatamente vuoti in quanto non viene provveduto alle relative, necessarie, sostituzioni.

E poi vi sono le ricorrenti "scoperture" nei ruoli dei Magistrati, per raggiunti limiti di età o per destinazioni ad altre sedi, che, dati i lunghis-

simi tempi occorrenti per la nomina dei nuovi giudici, (e veramente non si riesce a comprendere come non sia proprio possibile avviare a tale penalizzante situazione !), determinano, per tutto il periodo, il "congelamento" delle relative cause.

E' un grido di allarme che a Bologna è stato in più occasioni portato all'attenzione degli Organi ministeriali, e della collettività locale, anche nelle sue componenti istituzionali, sia da parte della Magistratura che della Avvocatura, e che io riprendo, in questa sede, con ancora più radicata convinzione.

E allora, una tale situazione impone ormai di interrogarsi sulla stessa conformità ai precetti costituzionali di una giustizia, i cui procedimenti si svolgono in tempi di così inaccettabile durata, e che viene amministrata in misura ormai imponente attraverso la magistratura onoraria, alla quale, pure con i meriti che le debbono essere riconosciuti, la attuale previsione normativa riserva ancora un mero compito di supplenza, almeno fino a quando non sarà provveduto a ridisegnarne un quadro organico e sistematico che ne armonizzi tutte le forme oggi esistenti, individuando una sfera di sua competenza giudiziale, e che preveda costante verifica della professionalità e seri criteri di controllo sulle incompatibilità.

Volendo, dunque, e dovendo, considerare l'emergenza "giustizia" fuori da ogni retorica, e per non dovere dare per acquisito il concetto secondo cui la giurisdizione si rende di fatto incompatibile con i ritmi della vita reale, occorre risolversi ad affrontare la situazione con una terapia d'urto che vada oltre gli sterili strumenti fino ad ora adottati; e che tenga ben presente la sempre maggiore integrazione europea, che, comportando il superamento del modello dello stato nazionale moderno, tende a sostituire il tradizionale rapporto bilaterale stato - cittadino, con un rapporto per così dire trilaterale, in forza del quale lo Stato si obbliga a garantire ai citta-

dini dell'Unione ciò che le istituzioni di questa sanciscono.

Tutto questo pone in seria discussione l'effettiva possibilità che tutti i conflitti siano risolti dallo Stato, inducendo a ricercare altri strumenti di natura negoziale o paraneoziale, proprio perché non appare più consequenziale il mantenimento del monopolio giurisdizionale assoluto da parte della Autorità Statale.

E allora, non essendo certamente questa la sede per più complessi ed articolati approfondimenti, voglio solo accennare, per un percorso che si sta avviando a concreta operatività, con l'apporto degli studiosi, e attraverso previsioni normative già in vigore, alla "via della conciliazione", quale strumento alternativo per la risoluzione dei conflitti civili, che rappresenta una nuova possibilità, e, al tempo stesso, consente una nuova lettura della funzione giudicante.

Sullo strumento della "conciliazione" in sede civile è tuttavia necessario intendersi.

Ritenendo che l'unica sede che può assicurare il perseguimento dei diritti costituzionalmente garantiti sia quella giurisdizionale, se sarà necessario ricorrere ad una tale scelta legislativa, la stessa dovrà essere attuata in modo serio e motivato, così da consentire che si maturi la convinzione, non solo e non tanto negli operatori del diritto, ma, soprattutto, nella collettività, che il percorso conciliativo è, e deve rappresentare, una vera operazione di cultura giuridica, e non può qualificarsi come mezzo meramente deflattivo degli affari giudiziari.

Per meglio chiarire, se le "camicie di conciliazione" si dovranno porre quale strumento necessario per ridisegnare l'assetto quantitativo e qualitativo della giurisdizione, dovranno essere ipotizzate e rese operanti in una previsione che rappresenti rigorosa tutela per il cittadino e salvaguardia per il diritto di difesa.

Gli avvocati si dichiarano così disponibili a farsi parte attiva di questa stagione di nuovi scenari, purchè vengano rispettate la loro

funzione e la loro professionalità, così da consentire loro di assolvere, comunque, il precipuo compito della tutela dei diritti dei cittadini, sia che intervengano come “conciliatori” che come “difensori”.

Per quanto riguarda invece il settore penale, non essendo ipotizzabile una tale alternativa, la contrazione degli affari giudiziari, qualora non si voglia porre in discussione, e attualmente non vi sono le condizioni, il principio della obbligatorietà dell'azione penale, non potrà che essere realizzata attraverso il ricorso alla depenalizzazione dei reati minori.

Ma, anche sotto tale aspetto, è vero che il legislatore vi è ricorso in varie riprese negli ultimi tempi, ma ha poi previsto e introdotto, quasi in contemporanea, nuovi reati riguardanti condotte che ben minore negativa incidenza sembrano presentare sul piano dell'allarme sociale e del pericolo per la sicurezza della collettività.

Venendo alle problematiche specifiche della avvocatura, si deve rilevare, con uno sguardo che esamini a largo raggio la attuale situazione, come l'avvento del nuovo millennio abbia evidenziato, per tutte le libere professioni, e anche per l'Avvocatura, l'urgenza di cambiamenti, sotto la pressione di una repentina e radicale trasformazione del contesto di riferimento.

Si sono modificati modelli normativi, schemi organizzativi, assetti economici, in un quadro generale ove il progressivo ed inarrestabile sviluppo di rapporti che travalicano i tradizionali confini nazionali comporta una articolata e complessa mobilità di persone e di risorse.

Le prestazioni dei servizi qualificati, quali quelli offerti dai professionisti, debbono misurarsi oggi con i ritmi frenetici imposti dall'avvento delle moderne tecnologie, dove spazio e quantità cedono al tempo l'unità di misura, con nuove potenzialità che inci-

dono radicalmente sulla struttura e sulla organizzazione stessa del lavoro professionale; e con una rapidità di evoluzione che non è neppure in grado di rispettare i tempi del cambio generazionale.

Gli avvocati hanno così acquisito la consapevolezza di dovere rendersi partecipi dei processi di trasformazione in atto, con un approccio a queste problematiche che deve essere innanzitutto di carattere culturale, e che richiede, per affrontare e superare queste nuove sfide, il massimo della preparazione e dell'impegno.

Se infatti si accetta come assioma il presupposto che l'attività intellettuale non possa qualificarsi come mera opera di trasformazione e di applicazione pratica dei percorsi di elaborazione degli strumenti della conoscenza, allora si deve accettare come corollario la conseguenza che, non solo la formazione iniziale, ma ancora più l'aggiornamento permanente, rappresentano, come mai prima d'ora, esigenza imprescindibile e non più rinunciabile.

Un costante impegno di approfondimento che non si esaurisca nell'esame e nella interpretazione delle nuove leggi e dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, ma che tenda alla creazione di una nuova figura di avvocato, consapevole di espletare una attività in progressiva evoluzione, che richiede un continuo rinnovamento, sia sul piano della professionalità, che su quello della organizzazione.

Facendo proprio riferimento, nel del mio intervento effettuato in questa stessa sede il 28 gennaio dell'anno 2006, alla necessità di un “costante aggiornamento”, rilevavo come poteva apparire di non facile realizzazione l'obiettivo di introdurre nella mentalità degli avvocati una tale convinzione, che si traducesse operativamente nella periodica frequentazione di corsi di aggiornamento di adeguato livello.

Debbo affermare oggi che tale sfida è stata positivamente affrontata e risolta, se è vero che dal corrente anno anche l'avvocatura, come già hanno fatto da più o meno lungo tempo altre professioni, ha reso la “formazione continua” un impegno che vincola ciascun iscritto.

E se il felice impatto ed il buon esito si devono vedere dall'inizio, posso dichiarare che qui a Bologna, come negli altri Fori del Distretto, la novità è stata accolta, e già affrontata, con riflessiva condivisione, innanzitutto da parte degli Ordini, che assolvono il compito di ricercare e di organizzare tipologie di eventi di comoda fruibilità e di sicura utilità, sia attraverso le Fondazioni Forensi istituite da quasi tutti i Consigli, la cui attività può essere esercitata con più completa e proficua autonomia, senza i vincoli istituzionali cui sono sottoposti i Consigli Forensi, sia mediante la collaborazione e l'impegno sinergico con le componenti associative della avvocatura. Ma anche la gran parte dei Collegi ha dimostrato di accettare con serietà e scrupolo la possibilità di un concreto arricchimento del proprio bagaglio di conoscenze, così da vanificare il rischio di limitarsi ad una preparazione obsoleta, e affinando, al contrario, quel concetto di qualità che deve consentire all'avvocato di acquisire il necessario consenso in seno alla società civile, potendo giovare, accanto alla ineliminabile preparazione di base a tutto campo, del valore aggiunto della specializzazione.

In un simile contesto appare allora ancora più urgente una ridefinizione dei profili professionali, a cominciare dalla problematica ancora irrisolta, dell'accesso alla professione.

Il numero degli avvocati continua ad aumentare ed appare del tutto improprio e assolutamente sproporzionato rispetto alle esigenze di tutela e di assistenza

professionale che provengono dalla società. E la tendenza della attuale classe politica a quel concetto di liberalizzazione che dovrebbe comportare proprio una maggiore facilitazione dell'accesso alla professione da parte dei giovani, e che ha già sottoposto l'attività forense alle cosiddette "regole del mercato e della concorrenza", in tema di tariffe, con la abolizione dei "minimi", da sempre previsti a garanzia della "qualità delle prestazioni", nella materia della pubblicità, il cui divieto era posto proprio a tutela dell'affidamento della cittadinanza, e a riguardo del patto di quota lite, che non era consentito al fine di evitare che l'avvocato possa acquisire un interesse personale all'esito della causa, a scapito del necessario distacco che invece deve avere dagli interessi coinvolti nel giudizio, sovvertendo principi fondamentali che da sempre hanno qualificato il nostro ordinamento professionale, e hanno presieduto all'espletamento dell'attività forense, ha determinato, e non potrà che determinare, la opposizione da parte della classe forense.

Perché siamo convinti che tali nuovi scenari non faranno che aggravare la situazione, consentendo forme di insediamento burocratico sul territorio contrassegnate dalla sola inevitabile crescita dei numeri, senza favorire quella professionalità che deve qualificare l'attività degli avvocati, se gli stessi vogliono, come devono, rappresentare una presenza efficace e responsabile nella Società

In un tale contesto, si pone in termini di ancora maggiore necessità ed urgenza la approvazione di un nuovo ordinamento professionale, che l'Avvocatura chiede invano a gran voce da ormai troppi anni.

Gli innumerevoli progetti che si sono susseguiti fino dagli anni cinquanta non hanno mai approdato a risultati concreti. Il progressivo susseguirsi delle legislature li ha visti arenarsi, e poi inevitabilmente decadere.

Aveva suscitato grandi speranze l'ultimo disegno di legge, quello che vede come primo firmatario il Senatore Guido Calvi, e che è stato sottoscritto da numerosi altri parlamentari di

tutti gli schieramenti politici, sul quale la Avvocatura, attraverso le sue componenti istituzionali ed associative, ha manifestato sostanziale condivisione, in quanto tende a contemperare tradizione e modernità, nell'intento di adeguare il modo concreto di esercizio della attività forense alle nuove realtà senza rinunciare ai principi della autonomia e della indipendenza, ed ai valori della dignità e della professionalità, che da sempre la qualificano, salvaguardando quel ruolo che all'avvocatura viene riconosciuto, non tanto e non solo dalle disposizioni di legge, quanto dalla stessa storia e dalla cultura del nostro Paese.

Ma, dopo un iniziale promettente "iter" che aveva acceso la speranza di un suo percorso celere e privilegiato, il progetto giace ora nell'"agenda dei lavori parlamentari", senza alcun concreto segnale che faccia intravedere la possibilità che lo stesso sia ripreso in esame in tempi non troppo lontani.

Non ci resta che attendere ancora, ed esprimere voti, come faccio a nome di tutti i Colleghi del Distretto, perché finalmente, e presto, possiamo vedere quell'"alba" che da tanto tempo aspettiamo.

In un quadro così allarmante e fonte di tante preoccupazioni (ma sarebbe ben arduo per qualunque operatore del diritto esprimere valutazioni diverse, specie nel momento che stiamo vivendo, dove al lacerante contrasto fra istituzioni dello Stato, che si è di recente riproposto, è poi seguito l'attuale vuoto di potere), voglio tuttavia concludere questo mio intervento con una nota che non so se azzardarmi a definire di "speranza", ma che con certezza prospetto quale convinto auspicio.

Nel mese di novembre del corrente anno l'Emilia Romagna ospiterà il XXIX Congresso Nazionale Forense, che si svolgerà al Palazzo dei Congressi di Bologna dal 13 al 16 novembre.

Così, dopo il "Congresso Nazionale" che si svolse nell'anno 1957, e dopo la "Conferenza Nazionale della Giustizia", organizzata grazie alla volontà, all'impegno e alla autorità del non mai dimenticato nostro Presidente Avv.

Angiola Sbaiz, Bologna si ritroverà al centro dell'attenzione e del dibattito, a livello nazionale, sulla situazione della "giustizia".

Ed è voluto il riferimento al più ampio concetto di "giustizia", proprio perché è intendimento dell'Ordine di Bologna, e degli Ordini del Distretto, che i lavori dell'assise non si limitino all'esame delle problematiche della classe forense, che pure dovranno trovare autonomo spazio, ma si estendano all'intero mondo giudiziario, con pieno coinvolgimento di tutte le componenti della giurisdizione, in modo da potere delineare un quadro sufficientemente completo e probante della situazione, che faccia emergere i veri motivi delle perduranti difficoltà nelle quali si dibatte l'apparato giudiziario, e consenta di studiare ed enucleare quali possibili rimedi possano essere seriamente e concretamente attuati per migliorare la situazione della giustizia, si da renderla più credibile agli occhi della Società che alla stessa guarda, non solo come strumento per la tutela dei diritti, ma come vero e insostituibile pilastro della nostra democrazia.

Vedo che mi sono forse troppo allargato. Ma è proprio così impossibile pensare che qualche volta i sogni si possano avverare?

Ed è con questi intendimenti propositivi che formulo per tutti, a nome degli avvocati del Distretto, e ringraziandoVi per la cortese attenzione, i più fervidi auspici per l'anno giudiziario che ci apprestiamo a vivere.

dalle associazioni dalle associazioni

Testo dell'intervento letto alla inaugurazione dell'anno giudiziario 2008 dall'Avv. Ada Valeria Fabj, presidente della giunta distrettuale dell'A.I.A.F.

L'A.I.A.F. – Associazione Italiana Avvocati per la Famiglia e per i Minori - in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2008, e cioè nel rituale contesto delle innumerevoli lagnanze degli operatori della giustizia sulle disfunzioni del nostro sistema giudiziario, che rimangono come sempre inascoltate, si rivolge soprattutto ai cittadini, perché siano informati delle cause effettive di quanto avviene e pretendano un sistema giudiziario ed una tutela dei propri diritti fondati sulla qualità e l'efficienza dei servizi, nonché su principi di libertà e democrazia.

Oggi nel nostro Paese non siamo in grado di fornire ai cittadini un servizio di qualità e di efficienza che consenta una soluzione dei conflitti familiari, per quanto possibile soddisfacente sotto il profilo della tutela e della mediazione dei reciproci diritti ed interessi, nonché la tutela dei minori e delle persone più deboli e incapaci, in tempi rapidi.

Né può essere data una soddisfacente risposta alle sempre più numerose domande dei cittadini che tentano di ottenere in sede giudiziaria il riconoscimento di diritti civili (ad esempio nascenti da un rapporto di convivenza, o determinati dall'impossibilità di una procreazione naturale, o dalla scelta di porre fine a terapie mediche ormai inefficaci a ripristinare una capacità di relazione con il mondo esterno ed una dignità umana), che sono loro negati dall'assetto legislativo di questo Paese, che sempre più si allontana dalla comunità europea.

Alla Camera dei Deputati e in Senato

sono state discusse in quest'ultima Legislatura numerose proposte di legge che riguardano i diritti delle persone e le problematiche familiari. Una considerevole massa di questioni - che riguardano i diritti delle persone (dai minori agli anziani, dai capaci agli incapaci, anche in relazione al diritto di salvaguardia della propria dignità, libertà e salute, nei vari stadi della vita), il cognome dei figli, lo status di filiazione, i rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi in ambito di separazione e divorzio, i rapporti tra persone etero e omosessuali conviventi, nonché le politiche a sostegno della famiglia legittima e l'eventuale riconoscimento di diritti alla famiglia fondata sul matrimonio (quale soggetto giuridico che sarebbe in grado di farsi carico anche di politiche di welfare familiare, in virtù di un principio di sussidiarietà orizzontale, in un quadro politico molto complesso in cui non è ben chiaro come vengano salvaguardate le competenze e il ruolo dello Stato) - sarebbe stata, in altri tempi, demandata ad una commissione ministeriale, con la partecipazione di esperti, per la redazione di un testo globale.

E' indubbio che l'evoluzione del modello familiare e le esigenze di modifica della legislazione vigente in tema di diritti delle persone e della famiglia, avrebbero dovuto indurre il Governo a farsi carico dell'elaborazione di un progetto globale di riforma, di alto profilo, che si ponesse l'obiettivo di portare a compimento la riforma del diritto di famiglia del 1975, tenendo conto delle trasformazioni avvenute

nella società e nella famiglia italiana. Ma così non è stato. Si è invece assistito ad un proliferare di proposte legislative sui diversi temi, il cui esame è stato suddiviso, a scacchiera, tra le Commissioni Giustizia della Camera e del Senato, e assegnato anche alla Commissione Lavoro, Previdenza sociale e a quella Finanze e Tesoro, con il risultato di un lavoro frammentario e discutibile, sia sotto il profilo del metodo che del contenuto.

Così, mentre le statistiche continuano a riportare il dato di un costante aumento dei procedimenti di separazione e divorzio, e di quelli relativi all'esercizio della responsabilità genitoriale, nulla cambia:

- persiste la dualità di competenze avanti il tribunale ordinario e il tribunale per i minorenni, che conferma l'odiosa differenza che si continua a perpetuare tra figli legittimi e figli naturali;

- continuano a non essere istituite le sezioni specializzate in diritto di famiglia, nella maggior parte dei tribunali ordinari italiani;

- permangono tempi lunghissimi nella fissazione dell'udienza presidenziale e di quelle successive nella fase istruttoria dei procedimenti contenziosi, soprattutto nei Tribunali dove è più carente la presenza numerica di magistrati e di personale di cancelleria;

- l'attuale procedimento contenzioso di separazione e divorzio, modellato sul processo civile novellato dalla legge 80/2005, ha incrementato rispetto al passato le attività di difesa e richieste della redazione di almeno sette atti

difensivi, in un arco di tempo che varia da un minimo di tre anni (ma forse siamo ottimisti) ad un massimo non quantificabile; sono del tutto insoddisfacenti i risultati degli affidamenti dei figli minori ai Comuni e per essi ai servizi sociali di zona, disposti dal tribunale nell'ambito dei giudizi contenziosi di separazione e divorzio, laddove vi sia un'elevata conflittualità tra i genitori o una loro incapacità a svolgere la funzione genitoriale, in quanto, per le carenze delle strutture e dell'organico, nonché di idonei e qualificati interventi di sostegno ai minori e ai genitori, non si riesce quasi mai a dare una soluzione positiva al conflitto tra i genitori, che anzi vengono delegittimati e deresponsabilizzati, senza peraltro alcun beneficio per i figli che continuano a rimanere collocati presso un genitore senza alcun controllo;

- così come risulta spesso inidoneo lo strumento della Consulenza tecnica d'ufficio disposta in sede di separazione e divorzio al fine di accertare le capacità genitoriali per decidere in merito all'affidamento e al collocamento dei minori, in quanto attuata con criteri di indagine clinica sulla personalità dei genitori a partire dalla loro nascita, mentre si trascurava l'aspetto attuale della capacità di assunzione concreta di compiti di cura ed educazione dei figli; ne consegue che spesso le risultanze della CTU, lette dalle parti, contribuiscono ad accrescere la loro conflittualità e raramente sono assunte come strumento di riflessione per modificare il proprio comportamento genitoriale;

- l'unico strumento valido nei procedimenti di famiglia per tentare di trovare una soluzione al conflitto coniugale e genitoriale dovrebbe essere invece il ricorso alle tecniche di mediazione, che dovrebbero costituire il metodo basilare di lavoro dei magistrati e degli avvocati che trattano questa materia, ancor prima di far ricorso all'altrettanto utile strumento della mediazione familiare in un contesto al di fuori

del procedimento; ma ben sappiamo che non vengono messi a disposizione dei magistrati percorsi formativi in tecniche di mediazione per la specifica trattazione del diritto di famiglia e minorile, né tanto meno si richiede agli avvocati l'obbligo di una formazione specialistica per la gestione del conflitto familiare in un'ottica mediativa;

si continua così a gridare all'allarme sociale dei conflitti familiari (che insanguinano persino le aule giudiziarie, come avvenuto recentemente a Reggio Emilia) ma a negare nei fatti l'esigenza di una specializzazione del magistrato (tanto che al contrario sembra divenuta più frequente la rotazione dei magistrati persino nelle sezioni specializzate in diritto di famiglia) e della specializzazione dell'avvocato da parte del Consiglio Nazionale Forense (che rifiuta di riconoscere la specializzazione e di istituire gli elenchi degli avvocati specializzati in specifiche materie, come avviene in quasi tutti gli altri Paesi europei, e conseguentemente non rende obbligatoria la formazione specialistica);

- il risultato di questa cecità sta portando alla negazione del principio di tutela giurisdizionale dei diritti civili del cittadino e alla delegittimazione del ruolo e della funzione del magistrato togato e dell'avvocato in questa materia, sul piano sociale, politico e legislativo, tant'è che in alcuni progetti di legge in tema di riforma del procedimento di separazione e divorzio, si propone che tali giudizi siano trattati avanti al giudice di pace anziché al tribunale, e si vorrebbe assegnare la competenza in materia di separazione e divorzi consensuali al notaio.

Per questi motivi gli avvocati non possono e non devono più tollerare di essere additati come coloro che speculano sulle disgrazie dei cittadini e sul disagio familiare, come ancora una volta sostenuto dal primo quotidiano italiano, il Corriere della Sera, in un ampio articolo pubblicato qualche giorno fa.

Gli oltre 1500 avvocati che aderiscono all'A.I.A.F. - esercitando la professione esclusivamente o continuativamente nell'ambito del diritto di famiglia e minorile - respingono per primi queste infamanti ed infondate accuse, perchè da anni si aggiornano e curano la loro specializzazione, e pongono in atto, sia nei contenuti che nel metodo di assistenza stragiudiziale che di difesa giudiziale, una attività professionale quotidiana tesa a tutelare i diritti e gli interessi dei cittadini, nell'ottica di trovare, per quanto possibile in relazione ai casi specifici, soluzioni che possano superare il conflitto e far pervenire ciascuna parte ad un nuovo progetto di vita, per la propria serenità e soprattutto per quella dei figli. E' peraltro indubbio merito degli avvocati che svolgono attività di conciliazione e mediazione del conflitto coniugale e familiare, il dato positivo dell'elevata consensualizzazione delle separazioni (85,5% del totale) e dei divorzi (77,6% del totale).

Pertanto l'A.I.A.F., in occasione dell'inizio di un nuovo anno giudiziario, che sarà come sempre denso di fatica da parte dei magistrati, degli avvocati e del personale addetto agli uffici giudiziari, ma anche di malessere e della sgradevole sensazione che il lavoro e la fatica comportino pochi risultati positivi e comunque insufficienti allo stato a cambiare la situazione in questo Paese,

invita i cittadini a pretendere da questo sistema politico e giudiziario, sicuramente malato, il riconoscimento pieno dei propri diritti, anche secondo le esigenze che da tempo manifesta una società civile indubbiamente cambiata dagli anni '50 e anche dall'epoca della riforma del diritto di famiglia del 1975, e ad avvalersi di una assistenza legale qualificata e specializzata in relazione alla tutela di specifici diritti.

Roma, 25 gennaio 2008

**La Giunta Esecutiva
Nazionale dell'A.I.A.F.**

RIUNIONE INTERMEDIA DELLA F.B.E. (FEDERATION DES BARREAUX D'EUROPE)

STRASBURGO 12-13 OTTOBRE 2007

AVV. FLAVIA MASÈ DARI
AVV. GUIDO CLAUSI-SCHETTINI
AVV. MARIA VITTORIA FALAVIGNA

Il 12 e il 13 ottobre 2007 si è tenuta a Strasburgo la riunione intermedia della F.B.E. La sede dei lavori era stata scelta in perfetta sintonia con il tema oggetto dell'incontro *"La tutela dell'avvocato nell'esercizio delle sue funzioni attraverso la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e delle giurisdizioni nazionali"*: infatti, le sedute si sono svolte nel prestigioso e storico palazzo del Consiglio d'Europa, sotto la "protezione" dei grandi giuristi e statisti che hanno contribuito alla creazione di questa importante istituzione internazionale e con un'impareggiabile vista sull'edificio della Corte Europea, luogo deputato all'interpretazione, assai creativa e al passo con i tempi, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

La città di Strasburgo ci aveva magnificamente accolto la sera dell'11 ottobre con un cocktail di benvenuto all'Hotel de Ville, in presenza del sindaco e del Presidente della F.B.E. Il giorno successivo, alla fine dei lavori, abbiamo, poi, anche potuto partecipare all'ufficiale cerimonia di "rentrée" dell'Ordine di Strasburgo, una sorta di festa dell'apertura dell'anno giudiziario, svoltasi nell'autorevole cornice dell'emiciclo dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. Dopo il discorso di presentazione del Presidente dell'Ordine, abbiamo assistito alla premiazione del concorso di composizione retorica promosso da un'apposita commissione dell'Ordine, con relativa pronuncia dei due discorsi premiati (uno sulla storia dell'in-

no francese e l'altro sulla peculiarità del lessico giuridico).

Oltre alla suggestiva ambientazione dei lavori, i contenuti esposti sono stati di grande interesse, soprattutto in un'ottica di comparazione tra le esperienze europee al fine, poi, di avviarsi verso una disciplina omogenea della professione, anche alla luce delle pronunce della Corte di Strasburgo e della Corte di Giustizia di Lussemburgo.

Gli interventi avevano come obiettivo quello di illustrare le caratteristiche e i profili problematici riguardanti la regolamentazione della professione di avvocato in diversi paesi europei.

Uno dei principali temi trattati è stato quello relativo al segreto professionale e alla sua interazione con l'interesse pubblico, soprattutto a fronte delle nuove discipline in materia di lotta al terrorismo e al riciclaggio, nonché delle normative sulle intercettazioni telefoniche ed ambientali.

Un inquadramento generale della questione alla luce dei principi elaborati dalla Corte di Strasburgo l'ha fornito il giudice svedese (membro della Corte) Elisabetta Fura-Sandstrom. Il parametro di riferimento della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, per operare il bilanciamento tra interessi contrapposti, quali sono in questo campo quelli dello Stato e quelli dell'avvocato, è l'art. 8 della C.E.D.U. che tutela il diritto alla riservatezza nella vita familiare, comprendendo anche l'ambito professionale. La giurisprudenza della Corte è di tipo

"casistico" e ogni volta valuta l'effettiva proporzionalità tra lo strumento utilizzato dallo Stato per operare la propria "invasione di campo" e l'obiettivo perseguito. Vi sono stati casi in cui la Corte ha condannato lo Stato perché non erano state adottate tutte le misure possibili e necessarie per la tutela del segreto professionale (Caso Lance c. Austra, 2002 e più recentemente caso Shadimova c. Repubblica Ceca, 18 aprile 2006). Nel Caso Kopp c. Svizzera, in materia di intercettazione di una conversazione telefonica tra avvocato e cliente, la Corte ha ritenuto che lo Stato avesse interpretato in maniera abusiva i concetti di segreti di Stato, di difesa e di potere pubblico.

Sono state poi presentate le situazioni vigenti in diversi paesi. Lo stato dell'arte in Francia è stato illustrato da Jean-Jacques Forrer, già Presidente del Consiglio dell'Ordine di Strasburgo, per quel che riguarda, in particolare, le nuove normative in materia di antiriciclaggio e di perquisizione degli studi legali. Nel 2005 la Francia ha trasposto le direttive antiriciclaggio prescrivendo l'obbligo per gli avvocati di iscrizione dei clienti in un apposito registro e di segnalazione alle autorità competenti (Guardia di Finanza) in caso di operazioni sospette; è stata istituita una sorta di "obbligazione di vigilanza" in capo agli avvocati nei confronti dei propri clienti.

A questo proposito è stato proposto ricorso al Conseil d'Etat da parte degli avvocati francesi; in caso di rigetto verrà adita la Corte di Strasburgo per

la verifica della compatibilità della legislazione francese con gli artt. 6, 8 e 9 della C.E.D.U.; in particolare il relatore ci ha esposto la tesi per cui tale obbligazione di vigilanza si porrebbe in contrasto con il diritto alla libertà di coscienza tutelato dall'art. 9 della C.E.D.U. Incidentalmente è stato richiamato il fatto che è tutt'ora pendente avanti alla Corte di Giustizia di Lussemburgo un ricorso proprio in materia di normativa antiriciclaggio.

Per quanto riguarda le perquisizioni degli studi e le intercettazioni delle conversazioni tra avvocati e clienti, con la legge del 12 dicembre 2005 sono state introdotte alcune norme garantiste a tutela degli avvocati: in particolare deve essere noto e circostanziato l'oggetto della ricerca e al momento della perquisizione deve sempre essere presente l'avvocato interessato.

In evoluzione è la situazione tedesca: dal 1994, infatti, sono intervenuti interessanti cambiamenti in un'ottica di liberalizzazione della professione forense. È stato abolito il divieto di pubblicità, salvi i limiti delle molestie e della pubblicità comparativa screditante, sono stati introdotti gli onorari di risultato e la possibilità di assistenza e consulenza gratuite, dal momento che la Corte Costituzionale ha ritenuto che l'indipendenza dell'avvocato non fosse minata da queste previsioni; è stata consentita la costituzione di società interprofessionali (seppure senza presenze straniere), è stato previsto l'obbligo di formazione continua. Una limitazione ancora operante è quella secondo cui l'avvocato deve essere proprietario dello studio (anche se sono riconosciute diverse forme e categorie di proprietà).

Una situazione molto peculiare ci è stata presentata dalla relatrice rumena, Luiza Budusan, del Consiglio dell'Ordine di Cluj: per diversi anni, infatti, nel suo paese è esistito un ordine professionale parallelo ed illegale, in aperto contrasto con i principi sanciti dalla legge professionale del 1995. Molti laureati che non avevano superato l'esame di abilitazione o che avevano altri profili di incompatibilità con i requisiti previsti per l'esercizio della professione sono stati attirati da

questo "ordine" che ha dato vita ad un fenomeno di massa di rilevanza nazionale che ha compromesso notevolmente il funzionamento della giustizia, sia da un punto di vista formale che sostanziale. Nel 2007 la Corte Costituzionale si è pronunciata nei confronti del responsabile ed ideatore del movimento (Pompidu Potà), condannandolo per esercizio illegale ed abusivo della professione. Nonostante tale decisione i risultati della lotta contro gli ordini clandestini non sono ancora soddisfacenti e si auspica un intervento che possa fare chiarezza sulle modalità di accesso alla professione e che istituisca forme di controllo e di supervisione.

Molto interessante è stata, poi, la presentazione del relatore austriaco, che ha innanzitutto specificato come la C.E.D.U. sia applicata direttamente dai giudici austriaci, addirittura, da qualche anno, anche ai procedimenti civili ed amministrativi in materia di sanzioni, che si tengono nei singoli Lander.

Per quanto riguarda il rapporto tra avvocato e cliente, al fine di tutelare al massimo grado il segreto professionale, la legge austriaca stabilisce che tutti i colloqui devono avvenire all'interno dello studio, per evitare diffusione di notizie; le intercettazioni ambientali e telefoniche sono disciplinate in maniera rigorosa; la corrispondenza con un cliente detenuto non è sottoposta ad alcun controllo ed anche i colloqui sono protetti; infine, non sono stabiliti obblighi di denuncia nell'ambito del rapporto di mandato, neppure in materia di antiriciclaggio.

Di grande impatto emotivo è stato, poi, l'intervento dell'avvocato colombiano Eduardo Carreno Wilches, che ha portato la sua esperienza e la sua testimonianza di avvocato quotidianamente impegnato per la tutela dei diritti dell'uomo (è stato fondatore della prima Camera per i diritti umani in Colombia), in un paese che vive in uno stato continuo di guerriglia e dove l'esercizio della funzione di avvocato porta con sé anche il rischio di mettere in gioco la propria vita, al servizio di uno Stato che molto spesso è esso stesso complice dei massacri. Nonostante i numeri incredibili delle vittime del regime paramilitare, tra cui molti av-

vocati e magistrati (tristemente recente è stato il massacro "giudiziale" di Rochela-Santander del maggio 2007, in cui sono morti 9 tra giudici e procuratori membri di una commissione di 12 e per cui lo Stato colombiano è stato condannato dalla Corte Interamericana per omissione e collusione con i gruppi armati), l'avvocato Carreno Wilches ha affermato la sua volontà di continuare la lotta per la difesa dei diritti umani e la sensibilizzazione del paese, facendosi anche promotore di una linea di dialogo con le forze paramilitari; la sua associazione, poi, è impegnata concretamente nell'assistenza delle vittime davanti alle corti penali interne ed internazionali e nella promozione di un movimento di solidarietà volto alla ricerca della verità e della giustizia.

Da ultimo ci sembra opportuno e stimolante dare conto di alcune proposte oggetto di studio in Europa da parte di commissioni istituzionali (quale la stessa Commissione Europea) e di istituti di ricerca (Istituto Max Planck di Friburgo) o organi esterni (C.C.B.E.) per la creazione di un "difensore penale europeo". L'idea e le conseguenti ricerche nascono dalla considerazione che in presenza di controversie penali con elementi di internazionalità non sempre può essere garantita un'adeguata tutela penale all'indagato/imputato per la differenza delle legislazioni sostanziali nazionali e per la difficoltà che il difensore ha a muoversi nel diritto di uno Stato estero. L'assenza di un coordinamento europeo in questo ambito può avere concrete ripercussioni sull'efficacia del processo penale e soprattutto delle sue garanzie. Diverse sono le soluzioni proposte: dall'istituzione di una sorta di "mediatore-difensore europeo" che possa fornire informazioni utili ai difensori (come uno "sportello" cui rivolgersi in caso di controversie transfrontaliere) alla costituzione di un centro europeo dei difensori penali presso cui accreditarsi.

Attenderemo, dunque, con curiosità gli sviluppi di tali sollecitazioni, convinti che il processo di integrazione europeo ha davanti a sé sempre nuove sfide, soprattutto nel campo dell'applicazione e dell'effettiva efficacia del diritto.



A.N.F.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE

Avv. Bruno Sazzini

(tel. 0515879787

fax. 0515879786

e-mail: bruno.sazzini@fastwebnet.it)

ORDINE AVVOCATI BOLOGNA	
DATA ARRIVO	14/2/08
PROT. N.	839
DATA PROT.	15 FEB 2008

Egregio Sig.
Presidente
Consiglio dell'Ordine Avvocati
di Bologna

Egregio Sig.
Direttore
Bologna Forense

Egregi Colleghi,

non senza sorpresa ho letto nella Rivista che il Consiglio dell'Ordine di Bologna nella sua adunanza 26.2.2007, si è occupato dell'iniziativa di A.N.F., di cui sono Segretario Generale, volta a contestare avanti all'Autorità Garante della Concorrenza e Mercato la legittimità del Regolamento sulla Formazione Permanente emanato dal C.N.F.

La breve sintesi dà atto di un serrato dibattito, presumo sulla notizia e non sulle ragioni, con affermazioni che lasciano sbigottiti: dalla censura, indipendentemente dal merito, per aver effettuato una scelta non condivisa, alla forte stigmatizzazione per aver rotto l'unità dell'Avvocatura, quasi si volesse esporre, con toni inquisitori, l'Associazione al pubblico ludibrio per *connivenza con il nemico*.

h

Sede Legale: via Damiana n. 2 - p.t. - st. 34 - Roma

Segreteria Organizzativa: Via G. Deledda n. 39 - Cagliari (tel.070-6848379)

Sede Operativa: via Alghero n. 22 - Cagliari (tel.070-660559)



A.N.F.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE

Avv. Bruno Sazzini

(tel. 0515879787

fax. 0515879786

e-mail: bruno.sazzini@fastwebnet.it)

Il modo si commenta da sé: si evoca l'Associazione Nazionale Forense per darne una valutazione di natura politica, così esorbitando con ogni evidenza dalle funzioni istituzionali dell'ente che non ha titolo alcuno, al di fuori di una legittima critica dei contenuti, per censurare o stigmatizzare le altrui iniziative.

Le articolate opinioni di ANF a sostegno della sua iniziativa, che pure sono riportate a pag. 15 dello stesso numero della Rivista, sono state espresse in tutte le sedi, associative e istituzionali, ricevendo, a seconda degli interlocutori, consensi o dissensi, sempre nel rispetto della scelta e delle motivazioni illustrate e mai nei termini e nei toni inaccettabili che risultano dal dibattito svoltosi all'interno del Consiglio dell'Ordine di Bologna.

La delibera, inoltre, non mi è stata mai comunicata e solo oggi, a distanza di un anno, ne apprendo l'esistenza: mi fosse stata resa nota avrei avuto modo, ospitato nella Rivista, di spiegare al Foro Bolognese le ragioni della scelta dell'Associazione. Preciso che l'iniziativa di A.N.F. ha raccolto moltissimi consensi a livello nazionale, incoraggiandoci in una scelta che ha come obiettivo il miglioramento della professionalità dell'Avvocatura che difficilmente vi può essere se funzioni diverse (nel caso, ente accreditante e *provider*) fanno capo allo stesso soggetto.

Il Consiglio dell'Ordine di Bologna, ha ritenuto di segnalarsi, con quell'eccesso di zelo che raramente va a merito di chi lo pratica, censurando non il contenuto, da cui si prescinde, ma la forma e il metodo adottato da A.N.F., quasi che questa debba rendere conto delle decisioni assunte a qualcuno di diverso dai propri iscritti.

Sede Legale: via Damiana n. 2 - p.t. - st. 34 - Roma

Segreteria Organizzativa: Via G. Deledda n. 39 - Cagliari (tel.070-6848379)

Sede Operativa: via Alghero n. 22 - Cagliari (tel.070-660559)



A.N.F.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE

Avv. Bruno Sazzini

(tel. 0515879787

fax. 0515879786

e-mail: bruno.sazzini@fastwebnet.it)

Il Direttivo A.N.F. mi ha dato mandato di esprimere al Consiglio dell'Ordine di Bologna il suo sconcerto per i toni e i contenuti della discussione riportati nella sintesi, e la forte preoccupazione per il travisamento dei fini istituzionali operata dal Consiglio nella circostanza.

Nel chiedere la pubblicazione della presente nella Rivista con la medesima diffusione, resto a disposizione per un pubblico confronto di idee, che consenta ai partecipanti e al Foro Bolognese la possibilità di formarsi un'opinione.

Preciso che tanto il verbale dell'adunanza che questa mia saranno diffusi e commentati nel prossimo numero della *Rivista Degli Avvocati Italiani*, organo ufficiale dell'Associazione.

In fede.

Il Segretario generale

Avv. Bruno Sazzini

Sede Legale: via Damiana n. 2 - p.t. - st. 34 - Roma

Segreteria Organizzativa: Via G. Deledda n. 39 - Cagliari (tel.070-6848379)

Sede Operativa: via Alghero n. 22 - Cagliari (tel.070-660559)



**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI BOLOGNA**

Bologna, 10 marzo 2008

Prot. n. 1839/2008

Egr. Sig.
Avv. BRUNO SAZZINI
Segretario Generale A.N.F.
Via Damiata n.2
00192 **ROMA**

Caro Segretario,

mi è pervenuta in data 14 febbraio u.s., nella mia duplice veste di Presidente dell'Ordine e di Direttore Responsabile di "Bologna Forense", la Tua lettera riguardante la pubblicazione, sul numero 1/2-2007 del notiziario della avvocatura bolognese, di estratto della delibera emessa dal Consiglio nell'adunanza del 26 febbraio 2007, in relazione alla iniziativa assunta dall'A.N.F. di sottoporre al giudizio dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato la legittimità della potestà regolamentare del C.N.F., con specifico riferimento al "Regolamento sulla formazione permanente" che era stato di recente approvato.

Dato atto e riconosciuto che, per mero disguido, non è stato provveduto, come era stato disposto, ad inviarti il testo della detta delibera (ma, non essendone stata data comunicazione ad alcuno, nessun pregiudizio può avere comportato per l'A.N.F. il ritardo con cui ne hai avuto conoscenza), il Consiglio, che ho reso edotto del contenuto della lettera, manifesta, a sua volta, la propria sorpresa ed il proprio

sconcerto, sia per i toni della Tua missiva, che dichiara di non potere accettare, sia per il suo contenuto, con specifico riferimento alla Tua pretesa di sostenere che il Consiglio avrebbe travalicato dai suoi compiti nell'aver esaminato ed espresso proprie valutazioni sulla iniziativa assunta dall'A.N.F., quasi che la presa di posizione della Associazione fosse estranea alla classe forense, e non riguardasse invece proprio quelle modalità di esercizio della nostra professione in ordine alle quali il legislatore ha conferito ai Consigli Forensi specifici compiti istituzionali.

E, in ogni caso, vista la iniziativa assunta dall'A.N.F. da Te presieduta, ci chiediamo a quale logica dovrebbe rispondere la pretesa che una Associazione possa legittimamente interferire su un deliberato dello stesso C.N.F., fino ad intraprendere concrete azioni volte a vanificarlo, e che, invece, sia preclusa ad un Consiglio Forense anche solo la facoltà di esprimere valutazioni sulla iniziativa di una Associazione Forense.

Perché invece, volendosi porre in una tale prospettiva, riteniamo che sia stata proprio l'A.N.F. ad avere travalicato dal proprio ambito, non limitandosi, come certo poteva, a criticare l'operato del C.N.F., ma arrivando ad interessare, al riguardo, una Autorità Garante, del tutto estranea al Foro.

Ed è proprio su tale ricorso alla Autorità Garante, più che sul giudizio espresso dalla Associazione in ordine alla problematica che vi era sottesa, che il Consiglio, come emerge in modo chiarissimo nella parte dispositiva della delibera, ha inteso manifestare il proprio dissenso.

Dissenso che il Consiglio qui ribadisce, sia in ordine alla propria legittimazione ad esprimerlo, sia per quanto attiene alle modalità e ai contenuti attraverso cui lo ha espresso.

Nella piena disponibilità ad ogni utile confronto al riguardo, e dandoTi assicurazione che la Tua lettera sarà pubblicata sul prossimo numero di “Bologna Forense”, non disgiunta, ovviamente, dalla pubblicazione di questa risposta del Consiglio, Ti porgo i più cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Avv. Lucio Strazziari)



Giurisprudenza Disciplinare

A CURA DELL'AVV. GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI

A) DELIBERE DI NON LUOGO A PROVVEDERE E ARCHIVIAZIONE

(periodo dal 2 ottobre 2006 al 23 aprile 2007)

Riferisce il Consigliere relatore avv. Annalisa Atti sull'esposto presentato dal sig.* nei confronti dell'avv.*. Il Consiglio, udita la relazione,

osserva:

nel caso di specie il comportamento dell'iscritto, sottoposto a questo Consiglio, consiste nell'aver egli asseritamente minacciato il difensore dell'esponente di azione in sede penale nei confronti suoi e dei difensori, per i fatti oggetto della causa civile, nel corso della quale era stata fissata l'udienza cautelare subito prima della quale si sarebbe verificato il fatto, cagionando al difensore dell'esponente uno stato di agitazione e di timore che avrebbe pregiudicato l'esito del procedimento stesso. A prescindere da quest'ultimo profilo, scarsamente credibile, atteso che un avvocato, proprio in virtù del tipo di professione esercitata, è, o dovrebbe essere, sufficientemente preparato ad affrontare, senza emotività pregiudizievole per il cliente, discussioni e situazioni, anche impreviste, potenzialmente negative, il comportamento sopra descritto - asserita minaccia di azione penale - comporta necessariamente, da parte di questo Consiglio, una sia pur sommaria indagine sulla non manifesta infondatezza di queste ipotizzate iniziative giudiziali in sede penale. Ciò nonostante il Consiglio di norma non ritiene opportuno addentrarsi nel merito di fatti e ragioni già oggetto di giudizio nella sede opportuna, non reputando proprio compito e proprio ambito di attività sostituirsi al soggetto deputato e legittimato ad occuparsi del merito delle controversie, per esprimere valutazioni e giudizi che spesso vengono richiesti all'Ordine a fini strumentali.

Nel caso di specie, tuttavia, *prima facie* emerge che l'iniziativa giudiziale dell'esponente - ovvero la promozione di un'azione *ex art.* 2932 c.c. sulla base di un asserito contratto preliminare di compravendita immobiliare solo verbale, con contestuale trascrizione della domanda giudiziale sull'immobile stesso - è stata intrapresa in assenza dei presupposti necessari (contratto preliminare di vendita immobiliare in forma scritta) all'esperimento di quella specifica azione, e così pure la successiva trascrizione della domanda giudiziale (ciò non impedendo la promozione, eventualmente coronata da successo, di diversa e più appropriata azione, la quale però non avrebbe consentito la trascrizione della domanda). Ciò ha costituito un comportamento, avallato dal difensore dell'esponente, avv. *, non immotivatamente suscettibile di valutazione ad opera del giudice penale. Pertanto, nel caso di specie non pare al Consiglio che la prospettazione dell'intenzione di esercitare azioni penali da parte dell'avv.* a tutela del proprio cliente, possa integrare un comportamento non consono alla correttezza professionale, o tanto meno una minaccia ingiustificata e vessatoria

P.Q.M.

delibera non luogo a provvedere nei confronti dell'avv.* per la insussistenza di elementi di rilevanza disciplinare.

(adunanza del 18 ottobre 2006)

Riferisce il Consigliere relatore avv. Federico Canova sull'esposto del Tribunale di * nei confronti dell'avv. *.

Il Consiglio

- premesso che la segnalazione trae origine da una comunicazione del giudice dell'esecuzione del Tribunale di * che, sostanzialmente, lamenta una enorme sproporzione fra il "chiesto" ed il "concesso" in merito alla nota spese presentata all'esito della procedura;
- constatato che la nota spese presentata è stata, di fatto, già oggetto di riduzione da parte del giudice dell'esecuzione, in sede di liquidazione;
- ritenuto che l'operata liquidazione supera, assorbendola, ogni questione in relazione alla sollevata sproporzione;

delibera

non luogo a provvedere per mancanza di elementi di rilevanza disciplinare.

(adunanza del 18 ottobre 2006)

Riferisce il Consigliere relatore avv. Flavia Masè Dari sulla posizione aperta d'ufficio nei confronti dell'avv. *. All'esito del riferimento,

il Consiglio

rilevato che l'avv. * si è limitata ad inoltrare ai partecipanti ad un convegno, secondo un elenco fornito dagli organizzatori (C.N.A. di *), copie della sua relazione e materiale normativo sulla specifica materia trattata nel convegno, e che, in relazione al corso organizzato da *, si deve rilevare che lo stesso non si è tenuto per il mancato raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni che, comunque, dovevano essere effettuate direttamente presso la *, dalla quale l'avv. * avrebbe ricevuto il compenso per l'attività didattica espletata;

delibera

non luogo a provvedere, per mancanza di elementi di rilevanza disciplinare.

(adunanza del 25 ottobre 2006)

Riferisce il Consigliere relatore avv. Fausto Sergio Pacifico sull'esposto presentato dal sig. * nei confronti dell'avv. *.

In sede di indagini si è potuto accertare che, nell'ambito dell'udienza presidenziale relativa alla separazione tra i coniugi * e *, il primo rappresentato e difeso dagli avv. ti * e * e la seconda dall'avv. *, venne assunta l'iniziativa, rappresentata in udienza dalla difesa del marito, di far ascoltare, immediatamente, i figli ancora minorenni, dal magistrato chiamato ad emettere i provvedimenti provvisori sul loro affidamento all'uno o all'altro genitore: iniziativa che colse di sorpresa tanto l'avv. *, quanto la sua assistita sig.ra *, che la mattina dell'udienza era in evidente stato di agitazione e prostrazione, acuita dal fatto che i figli, la sera precedente, in modo inconsueto, non erano rientrati a dormire presso l'abitazione materna, bensì si erano trattenuti presso quella paterna.

Si è potuto altresì stabilire che l'avv. *, nel lasso di tempo intercorso tra l'audizione del primo figlio e l'audizione della seconda, si rivolgeva a quest'ultima invitandola a dire la verità al giudice.

Con riferimento alla frase rivolta alla ragazza "sei una bugiarda", le risultanze delle indagini in sede disciplinare sono discordanti. Si è appurato che le frasi sono state rivolte alla ragazza alla presenza dei difensori della parte avversa.

Sempre ai fini delle indagini si è acquisito il provvedimento con cui il G.I.P. di Bologna ha archiviato la denuncia/querela che il sig. * aveva presentato nei confronti dell'avv. *. Il procedimento è stato archiviato nonostante fosse intervenuta l'opposizione ad analoga richiesta inoltrata dal P.M.

Ciò premesso, questo Consiglio, pur rilevando che l'avvocato, anche in situazioni di particolare tensione e delicatezza, deve comunque mantenere un atteggiamento commisurato al ruolo della difesa tecnica, ciò nondimeno non può prescindere dall'applicazione dell'art. 653 c.p.p., secondo il quale la sentenza penale svolge efficacia nel procedimento disciplinare che ha alla propria base i fatti dell'azione penale, nel caso di specie, neppure iniziata.

Seppure non si tratti di una sentenza di assoluzione pronunciata all'esito del dibattimento, va sottolineato come, essendo stato emesso il decreto di archiviazione dopo che era stata presentata opposizione alla richiesta di archiviazione del P.M., è stato garantito il contraddittorio tra la parte offesa e l'indagata, nell'equanime rispetto dei diritti di difesa,

P.Q.M.

delibera l'archiviazione per mancanza di elementi di rilevanza disciplinare.

(adunanza dell'8 novembre 2006)

Riferisce il Consigliere relatore avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sull'esposto presentato dall'avv. * del foro di * nei confronti dell'avv. *.

L'esponente, richiamando l'art. 30 del codice deontologico forense, lamenta il fatto di non essere stata retribuita, nella sua veste di codifensore domiciliatario, dal collega codifensore "dominus" avv. *, in una causa civile promossa innanzi al Tribunale di * nell'interesse della cliente * società anonima contro la * s.p.a. e la * gmbh, essendo rimasta creditrice dell'importo di € 2.586,55.

Dall'istruttoria condotta, sia nella presente fase sia nella precedente di tentativo di conciliazione, è emerso che:

- radicata la causa, l'avv. * inviava fondo spese all'avv. *, la quale emetteva la propria fattura n. 85/2001 di € 273,72;
- terminata la causa, l'avv. * rimetteva all'avv. * la propria nota finale, dell'importo di € 2.586,55 (comprensiva della ritenuta d'acconto);
- l'avv. * ha dato conto, documentandoli, dei propri numerosi tentativi di mettersi in contatto con la società cliente e con i suoi legali rappresentanti, tutti risultati vani essendo sia la società sia i suoi rappresentanti divenuti irreperibili agli indirizzi risultanti dalla visura camerale ed anche solo telefonicamente;
- non avendo ricevuto alcun riscontro dalla società cliente, l'avv. * ha offerto a saldo all'avv. Bonora l'importo di € 1.649,22 (comprensivo della ritenuta d'acconto).

Ciò premesso in fatto, si rileva - da un lato - che risulta che l'avv. * si sia attivamente adoperato per cercare di ottenere il pagamento della nota dell'avv. * da parte della comune cliente, e - dall'altro - che l'avv. *, non avendo ottenuto riscontro alcuno dalla cliente, abbia offerto di pagare all'avv. * una somma che è superiore all'intero importo a suo tempo ricevuto dalla cliente quale fondo spese.

E' dunque documentato il fatto che l'avv. * non solo non si è disinteressato del pagamento della nota dell'avv. * da parte della cliente, con la quale anzi ha più volte tentato di mettersi in contatto, ma anche ha dichiarato di postergare il pagamento delle proprie spettanze in favore di quelle della corrispondente avv. *, offrendo alla stessa il pagamento di un importo che solamente in parte è coperto dal fondo spese a suo tempo ricevuto, mentre per la residua parte rimarrebbe a carico personale dello stesso avv. *.

In questa situazione ritiene il Consiglio, confermando il proprio radicato orientamento, che non possa essere mosso alcun rilievo disciplinare all'avvocato che, come è avvenuto nella circostanza, si sia fatto parte attiva nei confronti del cliente per cercare di ottenere il pagamento delle spettanze del collega domiciliatario, e che - non essendo riuscito ad ottenere il pagamento da parte del cliente - si sia offerto di pagare, anche di tasca propria, il domiciliatario, postergando il proprio credito.

Inoltre, va dato conclusivo rilievo anche alla circostanza che parte delle competenze esposte nella nota finale dell'avv. * sono oggetto di contestazione da parte dell'avv. *, e che pertanto tale circostanza potrà eventualmente essere oggetto di accertamento in altra sede, non essendo al riguardo stata presentata alcuna istanza di opinamento (e non avendo in ogni caso il Consiglio alcuna potestà opinatrice in materia di competenze).

Per questi motivi, il Consiglio delibera non luogo a provvedere sull'esposto, in assenza di rilievi di natura disciplinare.

(adunanza dell'8 novembre 2006)

Riferisce il Consigliere relatore avv. Claudio Cristoni sull'esposto presentato dall'avv. * nei confronti dell'avv. *. All'esito del riferimento,

il Consiglio

- esaminato l'esposto presentato in data 20 aprile 2006 dall'avv. * nei confronti dell'avv. *, e la documentazione allegata;
- preso atto delle argomentazioni svolte dall'avv. * nella memoria difensiva depositata il 27 aprile 2006;
- considerato e riconosciuto che costituisce principio fondamentale di colleganza quello di non dare corso ad azioni giudiziarie nella pendenza di trattative per raggiungere accordo fra i rispettivi clienti;
- rilevato tuttavia che, nella fattispecie, con particolare riferimento al contenuto della lettera in data 10 aprile 2006 inviata dall'avv. * all'avv. *, le trattative, che si erano protratte per lungo tempo, si potevano di fatto considerare concluse in senso negativo, come chiaramente specificato dall'avv. * nella detta lettera, con la frase: "A questo punto, non mi pare possano esserci ulteriori margini di trattativa", seguita dalla comunicazione che la stessa avrebbe proceduto senza ulteriore indugio al deposito del divorzio giudiziale;

P.Q.M.

ritiene la insussistenza, nella fattispecie, di elementi di rilevanza disciplinare nella condotta dell'avv. *, e delibera non luogo a provvedere.

(adunanza dell'8 novembre 2006)

Riferisce il Consigliere relatore avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sull'esposto presentato dall'avv. * nei confronti dell'avv. *.

L'esponente lamenta il fatto che l'avv. * abbia insistito in udienza con il giudice per chiudere il verbale, in assenza della esponente, ed abbia così in effetti concluso l'udienza senza consentire all'esponente di verbalizzare le proprie difese.

Sentiti l'esponente, l'avv. * ed il giudice onorario dott. *, le indagini preistruttorie svolte dal Consigliere relatore hanno consentito di appurare il seguente svolgimento dei fatti. Il giorno 9 marzo 2006 era chiamata in udienza, alle ore 10.30, una causa di opposizione ad ingiunzione fra una parte opponente, difesa (quale codifensore domiciliatario) dall'esponente avv. *, ed una parte opposta difesa dall'avv. *. L'udienza era fissata per gli incombeni previsti dall'art. 183 c.p.c. nonché per la discussione della istanza di provvisoria esecuzione, sulla quale il giudice non si era ancora pronunciato. In assenza del giudice titolare dott. *, l'udienza si è tenuta innanzi al giudice onorario dott. *. In apertura della udienza comparivano entrambi i difensori: l'avv. * era affiancata anche dal proprio cliente, comparso personalmente; non era invece ancora presente il giudice onorario, che si era assentato per qualche minuto.

A questo punto l'avv. *, verificata la temporanea assenza del giudice, chiedeva all'avv. * di potere andare a chiudere il verbale di altra causa, e fare poi ritorno nel volgere di qualche minuto. L'avv. * acconsentiva e rimaneva nell'aula d'udienza. Una volta ritornato in aula il giudice, e trascorsi alcuni minuti nell'attesa del ritorno dell'avv. *, alle ore 10.45 il verbale veniva effettivamente chiuso, senza alcuna decisione sulla istanza di concessione della provvisoria esecuzione e con semplice rinvio ad una successiva udienza.

Rientrata in udienza, l'avv. * apprendeva dall'avv. * la data del rinvio che era stato disposto dal giudice, e protestava con la collega il fatto di non avere potuto verbalizzare le proprie difese, secondo le istruzioni scritte ricevute dal codifensore "dominus".

Da questi fatti ha tratto origine l'esposto, che l'avv. * ha formalizzato depositandolo al Consiglio il successivo 15 marzo.

Prima di affrontare l'esame della fattispecie, ritiene il Consiglio di richiamare alcuni principi che, anche in via di prassi, sovrintendono al corretto svolgimento delle udienze, nel rispetto dei reciproci doveri di correttezza, collaborazione e colleganza fra i difensori impegnati nelle difese contrapposte.

Ai difensori si richiede innanzitutto puntualità nella comparizione alle udienze. Qualora, a causa di concomitanze, sia prevedibile che possa esservi sovrapposizione di udienze, è buona norma avvisare tempestivamente la controparte della possibilità del ritardo. Ciò premesso, è noto che - specialmente in giorni affollati di udienze, come il giovedì mattina in Tribunale (ed in effetti l'udienza della fattispecie si è tenuta di giovedì) - possono nel concreto verificarsi ritardi impreveduti ed imprevedibili, anche perché a volte indipendenti dalla volontà dei difensori. In questi casi, il dovere di colleganza impone di attendere il collega che si stia attardando, purché ciò sia per un periodo di tempo che deve in ogni caso essere contenuto entro limiti ragionevoli.

Ciò rilevato in termini generali, si può passare alla disamina del caso oggetto dell'esposto, che in effetti si è originato da uno di quei frequenti eventi imprevedibili che non consentono ai legali di potere esercitare le proprie funzioni di difensore con puntualità rispetto all'orario prefissato d'udienza. Come è incontrovertito, alle ore 10.30 entrambi i difensori erano regolarmente presenti, ma la temporanea assenza del giudice non consentiva che l'udienza potesse essere celebrata. Risponde pertanto ad una corretta applicazione del dovere di colleganza il fatto che l'avv. * abbia accettato di attendere qualche minuto che la collega potesse terminare una precedente udienza innanzi ad altro giudice. Al riguardo, ritiene questo Consiglio che un lasso di tempo di quindici minuti d'attesa, in assenza di preventivi accordi per un tempo più lungo (che nella fattispecie, come abbiamo visto, non sarebbe stato possibile prendere a causa della imprevedibilità del ritardo), possa essere ritenuto congruo e ragionevole.

Nel caso specifico, vi è inoltre da considerare che - come risulta dal verbale - l'udienza non ha avuto alcuno svolgimento pregiudizievole all'esercizio dei diritti di difesa dell'avv. *: il giudice si è infatti limitato a fissare una nuova udienza ed a concedere i termini di rito previsti dall'art. 184 c.p.c., espressamente rimandando alla successiva udienza la decisione in merito alla istanza di concessione della provvisoria esecuzione. E' ben vero che l'avv. * ha verbalizzato di insistere nella propria istanza di concessione della provvisoria esecuzione e che l'avv. * non ha avuto la possibilità di verbalizzare i motivi della propria opposizione alla stessa, ma ciò - nella economia del giudizio - non ha pregiudicato le ragioni della parte difesa dall'avv. *, sia perché la istanza verbalizzata dall'avv. * era la semplice reiterazione di un'istanza già in atti, sia perché l'avv. * ha mantenuto intatta la possibilità di verbalizzare alla udienza successiva, oltre che di dedurre nelle memorie che sono state autorizzate, i propri motivi di opposizione alla suddetta istanza, prima che questa venga presa in esame dal giudicante.

Ciò detto, rileva il Consiglio che la questione oggetto dell'esposto avrebbe potuto trovare immediato componimento nella concorde disponibilità di entrambi i difensori e del giudice alla riapertura del verbale al solo fine di consentire all'avv. * la verbalizzazione delle proprie difese, ancorché ferma restando la ordinanza di rinvio che già era stata emessa, ed auspica che - per quanto a tutti possibile,

compatibilmente con gli altri impegni connessi all'esercizio delle rispettive attività - un tale spirito di collaborazione fra colleghi non venga mai meno, nè abbia a contrarsi a causa di tensioni del momento o delle difficili circostanze nelle quali, non infrequentemente, l'attività del difensore è chiamata ad essere svolta.

P.Q.M.

il Consiglio delibera non luogo a provvedere sull'esposto, in assenza di rilievi di natura disciplinare.

(adunanza del 29 novembre 2006)

Riferisce il Consigliere relatore avv. Flavia Masè Dari sull'esposto presentato dal sig. * nei confronti dell'avv. *, Consigliere dell'Ordine di *, trasmesso dal Consiglio Forense di *. All'esito del riferimento,

il Consiglio

- esaminato l'esposto presentato al Consiglio Forense di * in data 9 maggio 2006 dal sig. * e trasmesso a questo Consiglio, per competenza funzionale, ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. c.p.s. n. 597/1947;
- preso atto che le doglianze dell'esponente riguardano la contestata violazione, da parte dell'avv. *, del dovere di verità, in quanto lo stesso avrebbe operato riferimenti, in propri scritti difensivi, e riportato notizie che, secondo l'assunto dell'esponente, non corrispondono al vero;
- considerato che le frasi riportate nell'esposto risultano estrapolate dal contesto nel quale erano inserite, così da renderne del tutto problematica la valutazione;
- rilevato comunque che tali frasi sono state riprese da documenti prodotti agli atti, con conseguente possibilità, per i protagonisti della vicenda processuale, di verificarne la effettiva portata nel contesto nel quale erano inserite;
- valutato, altresì, che quanto contestato dall'esponente si riferisce ad attività posta in essere dall'avv. * nell'espletamento del diritto di difesa, il cui esercizio, al di fuori di ipotesi di palesi falsità che certamente non ricorrono nella fattispecie, che riguarda criteri di interpretazione di un atto transattivo intervenuto fra le parti, non può essere oggetto di valutazione, sotto qualsiasi profilo, da parte del Consiglio;
- ritenuto, conseguentemente, che, alla luce di quanto sopra, non si ravvisano, nella condotta dell'avv. *, elementi che possano integrare rilievi di profilo deontologico;

P.Q.M.

delibera non luogo a provvedere per mancanza di elementi di rilevanza disciplinare.

(adunanza del 29 novembre 2006)

Riferisce il Consigliere avv. Federico Canova sull'esposto e ricorso in prevenzione presentati dalla sig.ra * nei confronti dell'avv. *. Il Consiglio,

premessi:

- che l'esposto in oggetto è stato presentato il 30 ottobre 2003, e successivamente integrato l'8 novembre 2003;
- che l'esposto è stato formulato e qualificato anche come ricorso in prevenzione, non dovendosi, peraltro, il Consiglio dell'Ordine, pronunciare in merito a quest'ultimo, in difetto, allo stato, di presentazione di istanza di opinamento da parte del legale;
- che l'esponente lamenta, sostanzialmente, che, a seguito del conferimento di mandato all'avv. *, per essere assistita in un procedimento per separazione giudiziale, promosso dal di lei marito, l'avv. * avrebbe tenuto, nei suoi confronti, un comportamento via via sempre più iracundo e che, dopo l'iniziale richiesta e pagamento di un acconto pari ad € 5.170,00, l'avv. * avrebbe avanzato ulteriori e pressanti richieste di altri acconti, umiliandola, stante le sue note difficoltà economiche;
- che, in particolare, l'esponente ha dichiarato che l'acconto di € 5.170,00, dapprima a mezzo di un unico assegno circolare, sarebbe stato fatto cambiare, su richiesta dell'avv. *, dall'esponente stessa in più assegni per la somma equivalente in quanto detta somma sarebbe stata anche destinata ai due periti incaricati per redigere, l'uno consulenza medica e l'altro quella contabile;
- che l'esponente, fra gli altri documenti ha prodotto dichiarazioni di entrambi i periti, dott. * e rag. *, dalle quali si evince che nessuno dei due ha percepito alcun importo, stante le disagiate condizioni economiche della ricorrente;
- che l'esponente ha anche prodotto copia di un telegramma proveniente dall'avv. *, a lei indirizzato, dove il legale ha scritto testualmente: *"e si pentirà aver scritto inconsulte cattiverie"*, con riferimento evidente alla nutrita corrispondenza intercorsa, pure prodotta, che consente di verificare toni sicuramente accesi;
- che con delibera in data 15 novembre 2006 è stato disposto l'inizio dell'indagine preliminare, stante anche il mancato riscontro dell'avv. * all'invito rivoltagli in forma scritta dal Consigliere relatore di presentare memoria difensiva con eventuali documenti;
- che l'avv. * è stato sentito in merito agli addebiti, a seguito di convocazione disposta per il 16 dicembre 2006;
- che l'avv. * ha contestato gli addebiti, come da verbale di interrogatorio;
- che, in particolare, l'avv. * ha precisato che i contrasti con la propria cliente erano motivati da contrapposte posizioni e si sono limitati a diversità di valutazioni circa eventuali azioni giudiziali da intraprendere;

- che l'avv.* ha prodotto una dichiarazione sottoscritta da uno dei due periti, dott.*, dalla quale si evince che lo stesso, pur non avendo ricevuto alcun acconto per il proprio compenso in merito alle perizie nell'interesse dell'esponente, in relazione a rapporti di corrispettività reciproca di prestazioni professionali, ha operato una compensazione pari a circa €2.000,00, per la pratica*;
- che le risultanze acquisite non offrono al Consiglio sufficienti elementi sul piano deontologico;
- che in relazione all'espressione denunciata come minacciosa e sconveniente "ti pentirai" di cui al telegramma del 21 ottobre 2003, l'avv.* ha precisato che la sua espressione era da intendersi quale rimorso che la cliente avrebbe provato nell'interrompere i rapporti col professionista, perchè si sarebbe successivamente resa conto della validità dei consigli ricevuti;
- che le contrapposte dichiarazioni non consentono di rilevare acquisibili elementi probatori circa rilievi disciplinari che l'operato del Legale possa avere integrato;

P.Q.M.

delibera l'archiviazione dell'esposto, mantenendo pendente il ricorso in prevenzione, nella ipotesi della richiesta di opinamento della parcella da parte del legale.

(adunanza del 18 dicembre 2006)

Riferisce il Consigliere relatore avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla segnalazione pervenuta dalla Procura della Repubblica di Bologna, che ha trasmesso al Consiglio "la comunicazione - qualificata come notizia di reato - n. 62/235 prot. in data 29 luglio 2006 del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Bologna", nei confronti del dott.*.

La Procura ha trasmesso al Consiglio il verbale dei Carabinieri di Bologna, a valere quale notizia di reato nei confronti del dott.*, per essersi questi - nel corso di un colloquio intervenuto con una pattuglia dei Carabinieri nella notte fra il 28 ed il 29 luglio 2006 - qualificato con gli agenti come "avvocato", essendo tuttavia risultato, dal controllo effettuato nell'immediato dai pattuglianti, che lo stesso non risultava iscritto al relativo Albo.

Preso atto che la circostanza non ha avuto conseguenze penali o sanzionatorie amministrative, perchè trattasi di reato depenalizzato ex art. 43, co. 1, lett. B, del d.lgs. n. 507/1999, ed avendo il dott.* ottenuto dalla Prefettura di Bologna l'archiviazione del processo verbale per vizi formali dello stesso, non vi è dubbio che la spendita del titolo di "avvocato" da parte di chi non lo sia - come il praticante dott.* - è circostanza di rilievo disciplinare, costituendo specifica violazione dell'art. 21 del codice deontologico forense (in particolare del IV canone).

Ciò detto, si rileva che il dott.* è stato cancellato, a sua richiesta, sin dall'11 novembre 2002 dal Registro dei praticanti presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, cosicchè il Consiglio è privo - anche ai sensi degli artt. 1 e 2 del codice deontologico forense - di potestà disciplinare nei suoi confronti.

Per questi motivi, il Consiglio

delibera

non luogo a provvedere sull'esposto.

(adunanza del 28 febbraio 2007)

Riferisce il Consigliere relatore avv. Giovambattista Fragomeni, dopo che si è allontanato il Presidente avv. Lucio Strazziari, sull'esposto presentato dal dott.* nei confronti dell'avv.*. All'esito del riferimento, il Consiglio

- esaminato l'esposto presentato in data 23 novembre 2005 dal dott.*;
- valutate le argomentazioni svolte dall'avv.* nella memoria difensiva depositata il 27 luglio 2006 e le controdeduzioni depositate dall'esponente in data 18 dicembre 2006, con la allegata documentazione;

ritenuto:

- che nell'esposto presentato, e nelle successive controdeduzioni, il dott.* fa riferimento:
 - a) all'iter processuale di un ricorso ex art. 700 c.p.c. radicato dall'avv.*, a nome e nell'interesse dell'esponente, avanti il Tribunale del Lavoro di Bologna, lamentando pretesi ritardi e l'espletamento di incombenzi istruttori rispetto ai quali lo stesso aveva assunto posizione critica;
 - b) ad altri due procedimenti riuniti che erano stati instaurati personalmente dal dott.* avanti il Giudice di Pace di Bologna, e poi riassunti, per competenza per materia, e con esito finale negativo, avanti il Tribunale del Lavoro di Bologna;
- che il procedimento cautelare è stato poi abbandonato, avendo il dott.* ottenuto quella reintegrazione nella sua attività professionale di insegnante, che rappresentava l'obiettivo per il cui raggiungimento il procedimento cautelare era stato radicato;
- che l'esito negativo degli altri due procedimenti riuniti non può certamente essere addebitato all'avv.*, in quanto la conduzione degli stessi è stata negativamente condizionata dalle decadenze sul piano probatorio

conseguenti alla iniziale loro instaurazione, operata direttamente dal dott. *, avanti il Giudice di Pace;

- che, nella sua memoria difensiva, l'avv. * ha, a sua volta, prospettato il quadro complessivo entro il quale si è svolta la sua attività professionale;
- che, così valutata la vicenda sulla base dei riferimenti acquisiti e della documentazione prodotta, non è dato cogliere ed individuare aspetti di rilevanza disciplinare nella condotta dell'avv. *, nè sotto il profilo di possibili ritardi, nè sul modo con cui la stessa ha condotto le suindicate azioni giudiziarie, anche alla luce del criterio secondo cui, tranne le ipotesi in cui il legale incorra in clamorosi errori su principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico, o in omissione di atti che comportino decadenze e irreparabili pregiudizi ai diritti del proprio assistito, la valutazione del Consiglio non può investire le decisioni che il legale assume nella conduzione delle vicende giudiziarie, nè può sindacare le sue strategie sostanziali e processuali;
- che, pertanto, nella condotta dell'avv. *, quale si deduce all'esito della indagine istruttoria esperita, non sono da ravvisare elementi di rilevanza disciplinare;

P.Q.M.

dichiara non luogo a provvedere nei confronti dell'avv. *, per mancanza, nella sua condotta, di elementi di rilevanza disciplinare.

(adunanza del 5 marzo 2007)

Riferisce il Consigliere relatore avv. Tiziana Zambelli sugli esposti riuniti dell'avv. * nei confronti dell'avv. *, e dell'avv. * nei confronti degli avvocati * e *, nonché sull'esposto presentato dal sig. * nei confronti dell'avv. *.

Il Consiglio

- esaminato l'esposto con ricorso in prevenzione presentato il 27 giugno 2006 dal sig. * nei confronti dell'avv. * e altresì gli esposti presentati dall'avv. * nei confronti degli avvocati * e * e dall'avv. * nei confronti dell'avv. *;
- preso atto che il Consiglio, con delibera in data 28 febbraio 2007, ha disposto la riunione dei suddetti esposti per connessione soggettiva ed oggettiva;
- valutate le dichiarazioni rese dal sig. * e dall'avv. * in merito ai fatti di cui agli esposti e la documentazione prodotta dagli stessi, dalla quale si evince che l'avv. *, contrariamente a quanto asserito dal sig. *, ha restituito all'esponente gli atti e documenti di causa (invero gli atti relativi alla controversia sono stati allegati all'esposto e quanto a quelli relativi alla causa contro il Condominio di via *, l'avv. * ha dichiarato di averne ricevuto copia dal sig. * e di avere esaurientemente riassunto la posizione), ad eccezione della sola corrispondenza intercorsa con il collega di controparte relativamente a trattative stragiudiziali, che non fanno parte della documentazione che il cliente ha diritto di ottenere;
- rilevato altresì, quanto alle doglianze dell'avv. *, che l'avv. * ha ricevuto, a distanza di pochi giorni, identica richiesta di informazioni e di restituzione degli atti della causa */Condominio di via * da parte di due diversi colleghi - gli avvocati * e * - entrambi asseritamente nuovi difensori del sig. *, di talchè non era chiaro nè certo su chi avesse effettivamente ricevuto il mandato professionale dal parte del sig. *;
- ritenuto inoltre che l'avv. * ha emesso regolari fatture a fronte degli acconti ricevuti dal sig. * nel corso dell'attività giudiziale per la causa suddetta, indicandone la causale, come si evince dalle copie delle fatture prodotte dall'esponente;
- considerato che, quanto ai rilievi mossi, non sembrando sussistere violazioni del dovere di colleganza, non emergono elementi di rilevanza disciplinare nelle condotte tenute dagli avvocati *, * e *;

P.Q.M.

delibera non luogo a provvedere per mancanza di rilievi di natura deontologica.

(adunanza del 5 marzo 2007)

Riferisce il Consigliere relatore avv. Antonio Spino sulla segnalazione del Tribunale di *, giudice monocratico dott. *, nei confronti dell'avv. *.

Il Consiglio, all'esito del riferimento,

- rilevato che l'avv. * ha prodotto al Consiglio dichiarazione di rinuncia al mandato in data 20 marzo 2006, antecedente all'udienza fissata, allegando con essa la stampa in originale di fax inviati al fine di comprovare l'avvenuta trasmissione della rinuncia al Tribunale di *;
- rilevato altresì che il numero di utenza riportato nella distinta fax corrisponde esattamente all'ufficio di Segreteria Affari Generali del Tribunale di *, e che pertanto appare plausibile che la mancata conoscenza da parte del giudice possa essersi verificata per disguidi tra i vari uffici;

delibera non luogo a provvedere in mancanza di rilievi di natura disciplinare.

(adunanza del 14 marzo 2007)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari, in sostituzione del Consigliere relatore avv. Vincenzo Florio, sulla segnalazione pervenuta dalla Corte d'Appello Penale di Bologna nei confronti dell'avv. *. All'esito del riferimento,

il Consiglio

- vista la segnalazione pervenuta dalla Seconda Sezione Penale della Corte d'Appello di Bologna, con la sentenza n. */2002 nel procedimento penale di appello a carico dell'imputato *, per essere il legale rimasto assente, all'udienza del 25

marzo 2002, a cui il processo era stato rinviato a seguito della richiesta di "termine a difesa" avanzata dal predetto alla precedente udienza del 20 marzo 2002, all'atto della sua nomina quale difensore d'ufficio dell'imputato;

- esaminata la memoria difensiva depositata in data 12 dicembre 2002, con la quale l'avv. * ha riferito di avere preso contatto, dopo l'udienza 20 marzo 2005, con il difensore di fiducia dell'imputato, avv. *, il quale gli avrebbe assicurato la sua presenza alla successiva udienza per sostenere la difesa dell'imputato;
- preso atto che l'avv. *, interrogato in sede istruttoria in data 15 marzo 2007, nel riconoscere di non avere partecipato all'udienza del 20 marzo 2002, avanti la Corte d'Appello Penale di Bologna, quale difensore di fiducia dell'imputato *, in quanto impegnato nella stessa mattinata in altro processo penale avanti la Corte d'Assise d'Appello di Bologna, non ha escluso (il tempo trascorso non gli ha consentito un più preciso ricordo) di essere stato contattato dall'avv. *, nominato difensore di ufficio dell'imputato, e che possa essere intervenuto equivoco su chi dovesse sostenere la difesa alla successiva udienza 25 marzo 2002;
- considerato che detta risultanza istruttoria consente di ritenere priva di rilievo disciplinare la condotta dell'avv. * nel non essersi presentato per la difesa dell'imputato all'udienza 25 marzo 2002, nella fondata convinzione che l'attività difensiva fosse svolta dal difensore di fiducia;

P.Q.M.

delibera non luogo a provvedere per mancanza, nella condotta dell'avv. *, di elementi di rilevanza disciplinare.

(adunanza del 19 marzo 2007)

Riferisce il Consigliere relatore avv. Giovambattista Fragomeni sull'esposto depositato in data 15 febbraio 2006 dalla sig.ra * nei confronti dell'avv. *. All'esito del riferimento,
il Consiglio

- esaminato l'esposto;
- valutate le argomentazioni svolte dall'avv. * nella memoria difensiva depositata in data 12 marzo 2007 con allegata documentazione;
- ritenuto che l'esposto presentato dalla sig.ra * non contiene doglianze riferite a comportamenti dell'avv. * tali da potere acquisire rilevanza disciplinare, ma si limita ad illustrare una vicenda processuale sorta fra le parti dopo la revoca del mandato professionale conferito dalla stessa al detto legale, lamentando in particolare che, nonostante l'esponente fosse riuscita a fare sospendere, a seguito di opposizione con provvedimento giudiziale reso in data 12 aprile 2002, la provvisoria esecutività di un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di onorari, l'avv. * ha continuato con detto titolo giudiziale ad espropriare del danaro depositato presso la propria banca;
- rilevato che nella memoria difensiva l'avv. * ha prospettato e documentato il quadro complessivo entro il quale si è svolta la sua attività professionale senza che sia dato cogliere ed individuare aspetti di rilevanza disciplinare, soprattutto alla luce dell'ordinanza prodotta, resa dal giudice dell'esecuzione mobiliare dott. * in data 16 aprile 2002, da cui si evince che l'ordinanza cumulativa di assegnazione è del 28/29 marzo 2002 mentre il provvedimento incidente sull'esecutività del decreto ingiuntivo – titolo esecutivo – è del successivo 8/10 aprile 2002;
- ritenuto che la valutazione del Consiglio non può investire le decisioni che il legale assume nella conduzione delle vicende giudiziarie, per il recupero dei propri crediti, seppure contestati, tranne le ipotesi in cui il legale utilizzi mezzi poco commendevoli o titoli esecutivi sospesi per ottenere la riscossione di propri crediti;
- rilevato pertanto che nella condotta dell'avv. *, quale emersa dai riferimenti dell'esponente e dall'allegata documentazione e quale si può dedurre all'esito dell'indagine istruttoria svolta, non sono da ravvisare elementi di rilevanza disciplinare;

P.Q.M.

delibera non luogo a provvedere nei confronti dell'avv. *, per mancanza di elementi di rilevanza disciplinare.

(adunanza del 19 marzo 2007)

- Riferisce il Consigliere Segretario avv. Giovanni Cerri sulla segnalazione del Tribunale di Bologna
- Ufficio del Giudice per le indagini preliminari - dott. * nei confronti dell'avv. * per la sua mancata partecipazione all'udienza preliminare dell'8 novembre 2006 in difesa del sig. *. Il Consiglio, all'esito del riferimento;
 - vista la memoria in data 20 febbraio 2007 dell'avv. * con i documenti allegati;

- rilevato che se da un lato appare giustificabile l'affidamento che all'udienza partecipasse il codifensore avv. * del Foro di *, dall'altro deve stigmatizzarsi l'assunzione di mandati in materia penale senza averne la competenza, come dichiarato dal legale;
 - valutato che non risultano ad oggi, nei confronti dell'avv. *, altre segnalazioni per ingiustificate assenze;
 - sottolineata comunque la necessità che i doveri del difensore siano sempre rigorosamente osservati;
- delibera non luogo a provvedere per mancanza di rilievi di natura disciplinare.

(adunanza del 21 marzo 2007)

Riferisce il Consigliere relatore avv. Claudio Cristoni sulla segnalazione del Tribunale Civile di Bologna, Giudice dott. * nei confronti dell'avv. *. All'esito del riferimento,

il Consiglio

- esaminata la segnalazione pervenuta dal Tribunale Civile di Bologna – giudice dott. *;
- preso atto della lettera, per fax, del 14 marzo 2005, allegata alla segnalazione, con la quale il “*dominus*” della causa, avv. *, ha dato atto che, per mero errore, ebbe a comunicare al suo corrispondente di Bologna, avv. *, l'intervenuta dichiarazione di fallimento della cliente società *;
- ritenuto che, tanto accertato, non possano essere mossi rilievi di carattere deontologico al comportamento tenuto dall'avv. *;

P.Q.M.

delibera non luogo a provvedere per mancanza, nell'operato dell'avv. *, di elementi di rilevanza disciplinare.

(adunanza del 16 aprile 2007)

Riferisce il Consigliere relatore avv. Claudio Cristoni sull'esposto presentato in data 16 ottobre 2006 dall'avv. * nei confronti dell'avv. *, e sull'esposto presentato dall'avv. * nei confronti dell'avv. *, con la memoria difensiva in data 12 dicembre 2006.

All'esito del riferimento, previa riunione dei due esposti per connessione soggettiva ed oggettiva, il Consiglio;

rilevato

- che l'esposto dell'avv. *, riferendosi alla corretta indicazione dei diritti procuratori in atto di precetto, non attiene ad una fattispecie che possa comportare valutazioni sotto il profilo deontologico, vertendo sulla interpretazione circa la corretta indicazione dei diritti procuratori che appare di esclusiva competenza del giudice cui eventualmente le problematiche siano sottoposte;
- che, per altro verso, appare infondata la doglianza dell'avv. * sotto il profilo di un uso distorto che l'avv. * avrebbe fatto dello strumento disciplinare al fine di ottenere vantaggi sul piano giudiziario a favore del proprio cliente, in quanto si tratta di una semplice congettura che non può essere assunta ad elemento su cui potere fondare un giudizio di responsabilità sotto il profilo deontologico;

P.Q.M.

delibera non luogo a provvedere per mancanza di elementi di rilevanza disciplinare.

(adunanza del 16 aprile 2007)

Riferisce il Consigliere relatore avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sull'esposto e ricorso in prevenzione della sig.ra * nei confronti dell'avv. *. Il Consiglio,

premessso

- che con esposto, a valere anche quale ricorso in prevenzione, pervenuto in data 9 giugno 2006 l'esponente ha addebitato all'avv. *, già suo difensore nella causa di separazione dal marito, di averla costretta a sottoscrivere il verbale di separazione e ad accettare le condizioni dettate dalla controparte, ed in particolare ad accettare un prezzo non congruo per la vendita al marito della quota del 50% dei due immobili in comproprietà fra i coniugi, nonché a rinunciare alla relativa ipoteca legale;

rilevato

- che dalla documentazione depositata dall'avv. * risulta che la definizione della separazione, introdotta in via giudiziale ed in seguito tramutata in consensuale, è stata preceduta da ampia negoziazione scritta fra i difensori dei coniugi, dalla quale non è dato inferire che vi sia stata alcuna accondiscendenza da parte dell'avv. * alle ragioni di controparte;
- che, per quanto riguarda il prezzo degli immobili concordato in sede di separazione, esso (almeno quello dell'immobile in *, nulla risultando per l'altro) appare identico a quello per il quale un terzo aveva formulato formale proposta d'acquisto;
- che il mantenimento della ipoteca legale, contrariamente a quanto affermato dalla esponente, non avrebbe affatto risparmiato alla stessa di dovere ricorrere alla espropriazione immobiliare, nel caso (quale si è in effetti verificato) di inadempimento del marito al versamento del prezzo di compravendita;

- che la esponente ha partecipato alla udienza presidenziale liberamente sottoscrivendo in quella sede il relativo verbale;
- che non si rinvergono pertanto, nella condotta processuale del legale, elementi che possano fondare rilievi di natura disciplinare;

delibera

non luogo a provvedere sull'esposto, in assenza di rilievi di natura deontologica, e provvede separatamente sulla istanza di opinamento.

(adunanza del 18 aprile 2007)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sull'esposto presentato in data 14 febbraio 2006 dall'avv. * del Foro di *, nei confronti degli avvocati *, **, ***, ****, ***** e **, trasmesso a questo Consiglio in data 20 febbraio 2006 dal Consiglio dell'Ordine Forense di *. All'esito del riferimento, il Consiglio;

premessi

- che in data 14 febbraio 2006 l'avv. * del Foro di * depositava al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di * copia di denuncia presentata alla Procura della Repubblica di * nei confronti dei venti avvocati del Foro di * sopra indicati, facenti parte del Consiglio dell'Ordine del detto Foro, o già Consiglieri del detto Ordine, per il reato di cui all'art. 361 c.p., assumendo che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di * non aveva provveduto a trasmettere alla Procura della Repubblica di * copia del verbale della deposizione testimoniale resa dalla sig.ra * in procedimento disciplinare a carico dello stesso avv. *, come era stato disposto, sotto il profilo di possibili ipotesi di reato da ravvisarsi in detta deposizione, nella decisione, emessa in data 28 marzo 2003, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di * ha applicato all'avv. * la sanzione disciplinare della cancellazione;
- che l'avv. * dichiarava che il deposito della detta denuncia penale, e degli allegati, doveva valere quale "esposto" per l'azione disciplinare, ravvisandosi nel complesso la violazione delle norme di cui all'art. 24 III cpv. ed all'art. 5 I cpv. del codice deontologico forense;
- che con lettera 30 novembre 2005 l'avv. * aveva richiesto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di * di fornirgli i dati identificativi e temporali della trasmissione alla Procura della Repubblica di * del detto verbale di deposizione testimoniale della sig.ra *;
- che con lettera 5 dicembre 2005 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di * aveva risposto a tale richiesta comunicando che *"gli atti relativi alla posizione della sig.ra * sono stati acquisiti dalla Procura nel mese di settembre c.a."*;
- che risulta agli atti del fascicolo che copia autentica della decisione 28 marzo 2003 è stata notificata alla Procura della Repubblica di * in data 2 ottobre 2003;
- che, su richiesta di archiviazione depositata dal P.M. in data 14 marzo 2006, acquisita agli atti, il G.I.P. del Tribunale Penale di *, con decreto emesso in data 7 aprile 2006, ha disposto la archiviazione del procedimento penale;
- tanto rilevato, sulla base della documentazione acquisita agli atti, il Consiglio osserva quanto segue.

I fatti che l'avv. * ha chiesto siano valutati, e dal punto di vista penale e sotto il profilo disciplinare, sono certi e acquisiti agli atti. E' vero che nella decisione emessa il 28 marzo 2003 dal Consiglio dell'Ordine di *, in sede di procedimento disciplinare a carico dell'avv. *, era stata disposta la trasmissione alla Procura della Repubblica di * della copia della deposizione testimoniale resa dalla sig.ra *, per possibili ipotesi di reato che nella stessa fossero ravvisabili. Ed è stato accertato che il Consiglio dell'Ordine Forense di *, che ha notificato alla Procura della Repubblica di *, in data 2 ottobre 2003, copia autentica della detta decisione, non ha provveduto, con atto autonomo e formale, a trasmettere la copia del verbale della detta deposizione.

Alla luce di tali acquisizioni, ritiene questo Consiglio la insussistenza di elementi di rilevanza disciplinare, richiamando le stesse motivazioni, che condivide, che hanno determinato l'archiviazione del procedimento penale.

Non è dato porre in dubbio come incomba al Consiglio dell'Ordine, nella sua qualifica di ente di diritto pubblico, l'obbligo, imposto dall'art. 361 c.p., di effettuare denuncia alla autorità penale in tutti i casi nei quali, nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni, acquisisca notizia di fatti integranti possibili ipotesi di reati perseguibili d'ufficio.

E, nella fattispecie, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di * ha assolto tale proprio obbligo, in quanto, disposta a tale fine la trasmissione alla Procura della Repubblica del verbale della deposizione testimoniale della sig.ra *, ha poi provveduto, in data 2 ottobre 2003, a notificare alla Procura della Repubblica di * copia autentica della decisione del 28 marzo 2003. Poichè nel dispositivo del detto provvedimento si faceva specifico riferimento alla decisione assunta dal Collegio di segnalare alla Procura della Repubblica quanto depresso dalla teste sig.ra *, l'obbligo imposto dall'art. 361 c.p. appare essere stato

assolto dal Consiglio dell'Ordine, a nulla rilevando, sotto tale profilo, la omessa mancata trasmissione della copia del verbale della deposizione testimoniale, che avrebbe potuto comportare valutazioni sul piano deontologico solo ove non fosse stata effettuata la notifica alla Procura della Repubblica della copia autentica della decisione disciplinare.

In sostanza, l'incompleta trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica non ha fatto venire meno l'acquisizione, da parte della autorità penale, della notizia dei fatti costituenti ipotesi di reato. Tale considerazione, come ha escluso la sussistenza di qualsivoglia responsabilità penale, consente di escludere che nella condotta tenuta dagli avvocati che facevano parte, all'epoca, del Consiglio dell'Ordine di * e da tutti i Consiglieri che si sono succeduti nel tempo, fino alla data dell'esposto, siano da ravvisare elementi di rilevanza disciplinare.

P.Q.M.

il Consiglio dichiara non luogo a provvedere nei confronti degli avvocati del Foro di *, indicati in epigrafe, per totale mancanza di elementi di rilevanza disciplinare.

(adunanza del 23 aprile 2007)

. . .

B) DECISIONI EMESSE

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA
Presidente avv. Pietro Ruggieri, relatore avv. Sandro Callegaro

Viola i doveri di diligenza, dignità, decoro e colleganza l'avvocato che ometta: a) di fornire al codifensore domiciliatario le istruzioni necessarie per l'adempimento dell'incarico procuratorio, così costringendolo a rimettere il mandato giudiziale; b) di informare il cliente sullo stato di numerose pratiche affidategli, anche nonostante le richieste del cliente; c) di informare sullo stato delle pratiche il collega che gli è subentrato nella difesa; d) di consegnare al collega subentrante i fascicoli delle pratiche già affidategli.

Sanzione adeguata, tenuto conto sia del fatto che la omissione di informativa alla cliente ed al collega non risultano avere provocato danni concreti sia dell'assenza di precedenti disciplinari, è l'avvertimento.

Non commette infrazione disciplinare l'avvocato che ometta di retribuire il codifensore domiciliatario allorquando quest'ultimo sia stato contattato, prima dell'assunzione degli incarichi, direttamente dal cliente il quale gli aveva richiesto per iscritto, ed aveva ottenuto dal legale, la dichiarazione di disponibilità ad assumere incarichi.

. . .
DECISIONE

nel procedimento disciplinare n. * nei confronti dell'avv. *, incolpato dei seguenti addebiti:

"1) Avere violato i doveri di diligenza e colleganza:

*a) per avere omissso di fornire al proprio corrispondente del Foro di *, avv. *, le istruzioni necessarie per la gestione di un incarico procuratorio, e costringendolo a rimettere il mandato giudiziale;*

b) per avere omissso di retribuire il collega incaricato di svolgere funzioni procuratorie per tre distinte pratiche, e per le quali sono state emesse e sollecitate notule pro forma nelle date 7 marzo 1985, 7 maggio 1985 e 2 marzo 1988; e ciò sino all'attualità;

2) avere violato i doveri di diligenza, dignità, decoro e colleganza:

c) per avere omissso di informare il cliente sullo stato delle numerose pratiche affidategli, nonostante espressa comunicazione in merito inviata dal cliente; e ciò sino all'attualità;

d) per avere omissso di fornire dette informazioni ed approfondimenti al collega succedutogli, nonché per avere omissso di trasmettergli i fascicoli in suo possesso. Ciò sino all'attualità."

Fatto e svolgimento del procedimento

Con successive lettere in date 1 giugno 1989, 19 giugno 1989 e 2 ottobre 1989 l'avv. * del Foro di * si doleva del comportamento dell'avv. * del Foro di *. Esponeva in particolare l'avv. * di avere ricevuto dall'avv. * incarico di patrocinare tre cause in * per le clienti * s.p.a. (contro i sig.ri * e *) e * s.p.a. (contro Edil *); di avere cessato di ricevere istruzioni dal dominus avv. *, e di non avere ricevuto da lui, e nemmeno dalle società clienti, il pagamento delle note per le sue prestazioni.

A seguito dell'esposto, il Consiglio, a mezzo del Segretario, invitava l'avv. * a fornire chiarimenti in ordine alle richieste dell'avv. *, ricevendo assicurazione da parte dell'avv. * che sarebbe intervenuto presso il collega.

Successivamente, con lettera 13 luglio 1992, l'avv. * del Foro di *, nella sua dichiarata veste di legale della * s.p.a. (già Finanziaria * s.p.a.) denunciava al Consiglio che la stessa società aveva a suo tempo affidato numerose pratiche legali all'avv. *; che di tali pratiche stava chiedendo da tempo il rendiconto e la restituzione, intendendo affidarle all'avv. *; che viceversa l'avv. * aveva omissso sia di dare notizie sulle pratiche affidategli sia di restituire le stesse al cliente.

In relazione ad entrambi gli esposti l'avv. * veniva convocato davanti al Consigliere relatore, ma ometteva di comparire. Nella adunanza del 20 maggio 1996 il Consiglio deliberava così - previa riunione dei due esposti - l'apertura di procedimento disciplinare a carico dell'avv. *, sui capi di incolpazione riportati in epigrafe. La delibera veniva ritualmente comunicata all'incolpato ed al P.M. Successivamente, con delibera 28 luglio 1997, il Consiglio fissava per la trattazione dibattimentale la data del 22 ottobre 1997. Anche tale delibera veniva ritualmente notificata all'incolpato ed al P.M.

All'adunanza del 22 ottobre 1997 si faceva luogo alla trattazione del procedimento, alla presenza dell'incolpato,

assistito dal difensore avv. *. Venivano uditi come testi l'avv. * ed il rag. *, direttore amministrativo della Finanziaria * s.p.a. Si faceva poi luogo all'interrogatorio dell'incolpato avv. *. Al termine dell'interrogatorio, chiusa la istruttoria, la difesa dell'incolpato svolgeva le argomentazioni difensive ed il Consiglio decideva come in dispositivo, del quale era data lettura al termine della seduta.

Motivi della decisione

L'incolpato, rispondendo all'interrogatorio al dibattimento, ha così ricostruito i suoi rapporti con la società Finanziaria * s.p.a. e con le altre "società del gruppo" facente capo all'azionista *: *"Iniziai il mio rapporto con il Gruppo alla fine degli anni '70, primi anni '80. Fu l'avv. *, che prima aveva lavorato alle dipendenze dell'ENEL, chiamato a costituire presso il Gruppo un ufficio di coordinamento legale e di curare il contenzioso nelle sue varie articolazioni della società del Gruppo. Di questo ufficio di coordinamento, ovviamente sempre come legale esterno, fui chiamato a fare parte, in particolare per le vertenze in materia di lavoro, che le società del Gruppo avevano in numero notevole. Ero io a seguire tali pratiche recandomi spesso in * - posso dire di avere effettuato almeno cento viaggi, presso le Preture di *, della * ed il Tribunale di *. Il Gruppo si era servito e si serviva dell'avv. * del Foro di *, professionista noto e stimato e Presidente dell'Ordine locale, con il quale io collaborai nella difesa delle pratiche di lavoro ed anche per altre sulle piazze di * e *. Materialmente il rapporto vedeva me inviare l'atto giudiziale all'avv. *, che appariva all'esterno a tutti gli effetti codifensore, e che conservava immutato il rapporto con il Gruppo societario mandante. Tutto questo fu frutto di un incontro e di un accordo fra me, l'avv. e l'avv. *, che non avrebbe potuto gestire secondo l'avv. * tale mole e tale tipo di lavoro. In particolare aggiungo che era desiderio dell'avv. *, per sua inesperienza in materie che prima poco aveva trattato, che io facessi da 'filtro' fra la società mandante ed il difensore che appariva all'esterno nella conduzione della pratica, e che risiede ove la pratica aveva svolgimento. Il mio compito consisteva nel prendere atto di elenchi di debitori ai quali io inoltravo un sollecito, con diffida spedita da Bologna. Successivamente incontravo l'avv. *, a *, e decidevo quali fossero le pratiche alle quali dare corso. Si concordò che le pratiche venivano incardinate presso i Fori di *, e che a seguirle fosse l'avv. *, oltre alle poche pratiche relative alla zona di *, per le quali fu dato incarico all'avv. *, come risulta dalle lettere che oggi sono state esibite. Qualche altra pratica fu affidata all'avv. * di *. Per quanto concerne le pratiche affidate all'avv. *, le note che questi ebbe a trasmettermi furono da me trasmesse all'avv. *, e non so più che esito abbiano avuto. Preciso che sollecitai più volte i pagamenti di dette pratiche; ma non so se ciò sia avvenuto. Non ho dato diretto riscontro ai solleciti dell'avv. *, perchè pensavo che a farlo fosse stato l'avv. *, o chi per lui. Era stato infatti il Gruppo direttamente a dare mandato all'avv. * che, quindi, era già diretto referente. Preciso che le pratiche di contenzioso si esaurivano il più delle volte con il semplice sollecito, oppure venivano messe direttamente a perdita, nel bilancio. Solo alcune, anzi un numero ridotto, giunse in sede contenziosa, e furono seguite direttamente dall'avv. *, oltre che, per quanto riguarda il Foro di *, dall'avv. *. In sostanza la mia posizione nei confronti della società era una posizione deflata, che si limitava, per quanto concerne il contenzioso ad istruire la pratica, per poi farla seguire nell'eventuale sede contenziosa, dal legale del luogo ove veniva radicato il procedimento. Per le cause di lavoro tutto avvenne invece così come prima ho detto; ero cioè io in prima battuta sempre con l'ausilio dell'avvocato del luogo. Per tutto quanto finora ho detto, per le pratiche di recupero, non ho mai avuto il relativo fascicolo, che restava presso il difensore domiciliatario, o presso la Cancelleria. Ad informare inoltre il cliente dell'iter del procedimento erano gli stessi procuratori domiciliatari. Le cause di lavoro, come ho detto, sono state da me direttamente seguite, ed io comparivo in udienza, fatta eccezione per l'ultima fase della causa *, di cui alle lettere prima esibite, che in fase di rinvio dalla Corte di Cassazione fu seguita direttamente ed esclusivamente dall'avv. *, pure comparando io nel mandato. Preciso che sono stato io a redigere le difese scritte, ma a comparire in udienza e a tenere i rapporti con la cliente è stato solo l'avv. *. Durante il corso del rapporto la maggiore parte della documentazione relativa alle pratiche giaceva in * presso l'ufficio legale del Gruppo. Trattenevo solo la documentazione relativa alle cause di lavoro, peraltro tutte esaurite. La documentazione relativa alle pratiche di contenzioso, in giacenza presso il mio studio è formata da copia di documenti e di atti, già in possesso della società mandante. Non devo quindi restituire alcunchè alla * Immobiliare."*

A.D.R.: *"Non ho dato riscontro alla richiesta di codesto Consiglio a riferire sui fatti oggetto del procedimento, perchè ero in attesa di meglio ricostruire i fatti"*.

A.D.R.: *"Successivamente al 28 febbraio 1992, subito dopo, venne presso di me l'ing. * del consiglio di amministrazione della *, al quale ebbi modo di fare la relazione sulle pratiche da me seguite, e gli spiegai quanto sopra ho già detto, e cioè che, in realtà, i fascicoli e i documenti delle singole pratiche non erano presso di me. E' per questo motivo che non feci seguire una mia relazione alla società mandante dopo la mia lettera del 28 febbraio 1992"*.

Per contro, dalle deposizioni del rag. * e dell'avv. * del Foro di * si è appreso:

- a) che l'avv. * cessò nel 1989 il suo incarico presso il Gruppo;
- b) che dopo di ciò il Gruppo decise di affidare le sue pratiche ad un avvocato residente in *, esonerandone l'avv. *;
- c) che cercò di ottenere dallo stesso la restituzione dei fascicoli, ovvero un rendiconto, ma senza successo;
- d) che addirittura il rag. * apprese da un paio di debitori che essi avevano pagato a mani dell'avv. * i loro debiti;
- e) che il rag. * aveva contestato la circostanza all'avv. *, chiedendogli di inviare le somme incassate, nonchè

eventuali sue note in sospeso, senza ricevere risposta;

f) che ugualmente l'avv. * aveva ommesso di riscontrare le richieste di informative, di rendiconto e di consegna documenti inoltratigli dall'avv. * del Foro di *, il nuovo legale al quale il Gruppo si era rivolto.

Sui capi 1 a-b

Sulla scorta delle testimonianze e dei documenti acquisiti, e dell'interrogatorio dell'avv. *, risulta pacificamente accertato che l'avv. * era il "*dominus*" al quale l'esponente avv. *, corrispondente a *, si riferiva per la questione di tre pratiche del Gruppo; che a lui chiedeva istruzioni sul modo di procedere; che a lui inviò le note finali, per l'inoltro alla cliente; che le note (peraltro di importi modesti, inferiori al milione) non furono pagate dalla cliente stessa, e l'avv. * sollecitò reiteratamente l'intervento del collega bolognese, senza ricevere risposta.

L'avv. *, in dibattimento, ha prodotto copia di una lettera 16 luglio 1984 dell'avv. * indirizzata all'esponente avv. * su carta intestata della Finanziaria *, e nella quale a nome di quest'ultima chiedeva se la stessa "*poteva contare sulla sua assistenza professionale*" e copia della lettera di risposta 3 settembre 1984 dell'avv. *, il quale rispondeva "*può senz'altro contare sulla mia collaborazione*".

In queste condizioni, se è assodato e non contestabile che l'avv. * mancò nel non rispondere reiteratamente alle richieste di istruzioni e ai solleciti dell'avv. * - il quale pacificamente si riferiva a lui come *dominus* - (e dunque deve essere affermata la responsabilità dell'incolpato relativamente al capo 1a), diversamente deve concludersi rispetto all'incolpazione di cui al capo 1b. Se infatti è vero che - come efficacemente dice l'art.30 del codice deontologico approvato dal C.N.F. - "*l'avvocato che scelga e incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a retribuirlo, ove non adempia la parte assistita*", nel nostro caso è provato che fu direttamente il cliente (pur su indicazione dell'avv. *, come lo stesso ha dichiarato) a contattare previamente l'avv. * e ad ottenere direttamente la disponibilità dello stesso a collaborare in pratiche su *; e dunque in questo caso non sussiste obbligo per il *dominus* di rispondere del mancato adempimento del cliente. L'incolpato va dunque assolto dalla incolpazione di cui al capo 1b).

Sui capi 2 c-d

Per quel che riguarda i capi 2 c-d, è emerso dall'istruttoria che effettivamente il rapporto fra l'avv. * e il cliente entrò in crisi, in coincidenza temporale con l'allontanamento dal Gruppo del legale interno avv. *, che era colui che aveva presentato l'avv. * ai clienti. Quali siano state le ragioni della decisione della cliente di interrompere i rapporti con il legale bolognese, non interessa: è infatti pacifico che il cliente, a norma dell'art. 2237 c.c., può decidere in ogni momento di revocare il mandato al legale - senza neanche doverne fornire le ragioni (mentre, viceversa, il legale non può rinunciare al mandato ricevuto se non in presenza di giusta causa: art. 2237 c.p.c.).

Dunque, il Gruppo, decidendo volontariamente di cessare i rapporti con l'avv. *, pur senza addurre lagnanza alcuna circa l'operato di questi, esercitò un proprio diritto. Cessato il rapporto, l'avv. * aveva l'obbligo di fornire una informativa conclusiva di quanto aveva fatto nell'interesse della cliente, e di restituire i documenti.

Sotto questo profilo, l'avv. * ha mancato omettendo costantemente di rispondere alle reiterate richieste avanzategli dalla cliente e poi dall'avv. *, nuovo legale del Gruppo. Non vale opporre che - a parte le controversie giudiziali di lavoro - per le quali effettivamente non consta che vi siano state omissioni di informazioni o di riconsegna di documenti, le pratiche delle quali si è lamentata la mancata informativa, consistessero in recuperi crediti stragiudiziali, probabilmente di piccoli importi. Poichè è pacificamente ammesso dall'avv. * che egli, ricevuti gli elenchi dei debitori morosi tramite l'avv. *, inviava loro le intimazioni di pagamento con diffide spedite da Bologna, dell'esito di queste pratiche (positivo o negativo che fosse) l'avv. * aveva obbligo di dar conto alla cliente.

Un esauriente rendiconto sulle pratiche stragiudiziali affidategli era tanto più doveroso, da parte dell'avv. *, in quanto è risultato che in un paio di casi debitori che risultavano morosi scrissero al Gruppo assumendo di avere saldato il debito inviando i soldi all'avv. *: e anche di fronte a tale contestazione della cliente l'avv. * mantenne il silenzio.

E' vero che non vi è agli atti la prova che i pagamenti fossero effettivamente avvenuti a mani dell'avv. *: ma certo, di fronte alla contestazione, era maggiormente doverosa una chiara risposta e un rendiconto da parte del legale, al fine di rimuovere dubbi di comportamenti meno che leciti.

Anche per ciò che concerne la restituzione dei documenti, l'avv. * ha mancato. Anche se fosse vero che, come lui stesso ha ammesso, le pratiche consistevano in semplici copie di elenchi di debitori morosi, il legale avrebbe dovuto restituirle: massimamente in questo caso, nel quale è risultato che la cliente - a seguito dell'allontanamento del legale interno - non aveva ben chiaro quali pratiche effettivamente fossero state oggetto di affidamento all'avv. *: per cui un chiarimento da parte del legale appariva assolutamente necessario.

L'avv. * va dunque affermato responsabile anche per le incolpazioni di cui ai capi 2 c-d.

Quanto all'entità della sanzione, tenuto conto che, effettivamente, la omissione di informativa e rendiconto alla cliente (e la omissione di informazioni all'avv. *) non risultano avere provocato danni concreti, e tenuta altresì in considerazione l'assenza di precedenti disciplinari, il Consiglio valuta equa l'irrogazione della sanzione dell'avvertimento.

P.Q.M.

Il Consiglio, visto l'art. 40 del d.p.r. n. 1578 del 27 novembre 1933, e successive modificazioni, dichiara l'avv. * responsabile per i capi 1, lettera a), e 2, lettere c) e d), e applica la sanzione disciplinare dell'avvertimento; assolve l'avv. * dal capo di incolpazione n. 1, lettera b) per insussistenza di elementi di rilevanza disciplinare nel fatto contestato.

Così deciso in Bologna il 27 ottobre 1997 - 23 giugno 1999.

La decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna non è stata impugnata.

Va assolto da responsabilità disciplinare, per difetto dell'elemento soggettivo, l'avvocato che in un atto giudiziario redatto nel proprio interesse imputi al Consiglio dell'Ordine ed al Consiglio Nazionale Forense di avere deliberato "con colpa gravissima, per non dire dolo" in occasione di procedimenti disciplinari nei suoi confronti, qualora non risulti chiaramente che tale espressione sia effettivamente stata predisposta e voluta dall'incolpato e non faccia invece parte della strategia difensiva da riferire esclusivamente ai legali che assistevano l'incolpato e che, soli, hanno sottoscritto l'atto.

. . .
DECISIONE

nel procedimento disciplinare n. * nei confronti dell'avv. *, incolpato dei seguenti addebiti:

*"Avere violato i doveri di probità, correttezza e decoro, per avere, nell'atto di citazione data 16 aprile 1998, riguardante una causa personalmente promossa avanti il Tribunale Civile di * nei confronti dell'Ordine degli Avvocati di *, del Consiglio Nazionale Forense ed altri, accusato ripetutamente:*

*a) il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di * di avere deliberato "con colpa gravissima, per non dire dolo" in occasione di procedimenti disciplinari nei confronti dell'avv. *;*

*b) il C.N.F. di avere deliberato "con colpa gravissima, per non dire dolo" in occasione del rigetto di ricorsi predisposti dall'avv. * avverso decisioni di organi circondariali.*

In Roma il 16 aprile 1998".

Fatto e svolgimento del procedimento

Con raccomandata in data 16 luglio 1998, pervenuta il 20 luglio 1998, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di * trasmetteva a questo Consiglio copia dell'atto di citazione con cui l'avv. * del Foro di *, assistito dagli avv.ti *, * e * del Foro di *, chiamava in giudizio, avanti il Tribunale Civile di *, lo stesso Ordine degli Avvocati di *, nonché il Consiglio Nazionale Forense e gli avv.ti *, * e *, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni dal predetto subito in conseguenza di procedimenti disciplinari promossi e di decisioni disciplinari emesse a suo carico.

Il Consiglio Forense di *, nel trasmettere detto atto di citazione, chiedeva che il Consiglio Forense di Bologna valutasse, sotto il profilo disciplinare, *"il tono di alcune espressioni usate ed alcune espressioni contenute nella citazione"*.

Con delibera in data 27 luglio 1998 questo Consiglio deliberava l'apertura della fase delle indagini preliminari, come da relative comunicazioni in data 24 agosto 1998 inviate all'avv. * ed al Consiglio Forense di Firenze.

L'avv. *, con nota presentata in data 4 marzo 1999, dava atto di avere ricevuto dal Consiglio la copia dell'esposto, e si riservava di trasmettere al Consiglio memoria difensiva, con allegata documentazione.

Nella adunanza del 12 aprile 1999 il Consiglio deliberava l'apertura del procedimento disciplinare a carico dell'avv. *, con il capo di incolpazione indicato in epigrafe.

In data 10 giugno 1999 perveniva al Consiglio memoria difensiva dell'avv. *, con allegata documentazione. In detta memoria, alle pagine 3 e 4, l'avv. * asseriva che le espressioni contenute nell'atto di citazione erano conformi ai dettami del codice deontologico, rivendicando il diritto di *"tutelare la propria dignità di uomo e di professionista"*.

Con atto in data 8 luglio 1999, pervenuto il 13 luglio 1999, l'avv. * diffidava il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna a comunicare, entro il termine di giorni trenta, *"i nomi degli Avvocati presenti nella seduta del 12 aprile 1999 e votanti a favore dell'apertura del procedimento disciplinare a mio carico"*, e ad inviargli altresì, entro lo stesso termine, *"una copia autentica della delibera adottata nei miei riguardi"*.

Con lettera in data 28 luglio 1999 il Consiglio provvedeva ad inviare all'avv. * la copia autentica della delibera del 12 aprile 1999, contenente, nella intestazione, la indicazione dei componenti del Consiglio presenti.

Con delibera in data 19 luglio 1999 il Consiglio stabiliva l'udienza dibattimentale al giorno 24 novembre 1999, alle ore 15.30, presso la Sede dell'Ordine, per la trattazione del procedimento. La citazione per detta udienza veniva notificata all'avv. * in data 6 novembre 1999, ed al Pubblico Ministero in data 26 ottobre 1999.

In data 16 novembre 1999 l'avv. * depositava al Consiglio istanza di ricasazione, allegando copia dell'esposto presentato alla Procura della Repubblica di Bologna.

All'udienza svoltasi il 24 novembre 1999 il Consiglio deliberava la trasmissione del fascicolo al Consiglio Forense di Venezia, per la decisione sulla istanza di ricasazione. Con decisione in data 6 novembre 2000 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia dichiarava infondata, e pertanto rigettava, l'istanza di ricasazione proposta dall'avv. * nei confronti dei Consiglieri dell'Ordine di Bologna avv.ti Giuliano Berti Arnoaldi Veli, Lucio Strazziari, Sandro Callegaro, Guido Clausi-Schettini, Sandro Giacomelli, Stefania Grazia,

Vincenzo Florio e Flavia Masè Dari, e disponeva la restituzione degli atti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, per quanto di sua competenza.

Avverso detta decisione l'avv. * proponeva ricorso al C.N.F.; ricorso che veniva dichiarato inammissibile dal C.N.F., con decisione 29 aprile-10 novembre 2005.

Il Consiglio Forense di Bologna provvedeva a rifissare il procedimento disciplinare all'udienza dibattimentale del 26 aprile 2006.

Alla detta udienza compariva l'avv. *, il quale chiedeva, in via principale, che il Consiglio volesse dichiarare la propria incompetenza territoriale e, nel merito, che il Consiglio lo volesse assolvere dalla incolpazione per non avere commesso il fatto, ovvero perchè il fatto non costituisce illecito disciplinare.

Motivi della decisione

Esaminati gli sviluppi, complessi ed articolati, della presente vicenda, come sopra richiamati, il Consiglio ritiene che il merito della stessa possa essere affrontato, e deciso, sulla base di brevi considerazioni, nel senso della insussistenza di elementi di rilevanza disciplinare.

Vi è un dato documentale che deve essere preso in considerazione, per quanto attiene al capo di incolpazione, e cioè che l'atto di citazione notificato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di * ed al Consiglio Nazionale Forense non risulta sottoscritto dall'avv. *, ma dai suoi difensori avv.ti *, * e *.

In una tale situazione, non essendo possibile attribuirne il contenuto all'avv. *, non potendo il Consiglio conoscere se le frasi riportate nel capo di incolpazione possano essere state predisposte e volute dall'incolpato, o non facciano invece parte della strategia difensiva da riferire esclusivamente ai legali che assistevano l'avv. *, viene meno la prova della sussistenza dell'elemento soggettivo che rappresenta presupposto fondamentale per la affermazione della responsabilità disciplinare.

P.Q.M.

il Collegio, visto l'art.40 del d.p.r.n. 1578 del 27 novembre 1933 e successive modificazioni, assolve l'avv. *, per insussistenza, nei fatti contestati, di elementi di rilevanza disciplinare.

Così deciso in Bologna, 26 aprile 2006 - 25 maggio 2007.

La decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna non è stata impugnata.

. . .

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA
Presidente avv. Lucio Strazziari, relatore avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli

Va assolto da responsabilità disciplinare, anche tenendo conto delle formali scuse formulate al collega avversario e della rinuncia all'esposto da parte di quest'ultimo, l'avvocato che, previ tentativi infruttuosi di comunicare con il collega avversario, abbia preso contatto diretto con il cliente di controparte non già per proporre e caldeggiare una transazione, ma per offrire il saldo integrale del debito del proprio cliente, e ciò in condizioni di particolare urgenza dovute sia alla temporanea presenza in città del cliente, che viveva all'estero, sia alla imminenza di una vendita disposta nell'ambito di un procedimento esecutivo.

. . .

DECISIONE

nel procedimento disciplinare n. * nei confronti dell'avv. *, incolpato dei seguenti addebiti:

*"Avere violato i doveri di correttezza e colleganza, per essersi personalmente recato, insieme al proprio assistito, presso la sede della controparte * s.r.l. ed ivi avere ricercato ed avuto un colloquio diretto con il sig. *, legale rappresentante di detta società, senza autorizzazione da parte del legale di questa, insistendo con lo stesso sig. * affinché questi accettasse una transazione proposta dal proprio assistito sig. *; nonchè per avere in seguito ulteriormente ricercato ed avuto contatti telefonici diretti con la controparte sig. *, in assenza di alcuna autorizzazione da parte dell'avv. *, legale della controparte.
In Castelmaggiore ed in Bologna, nelle date dell'8 settembre 2004 e 28 settembre 2004."*

Fatto e svolgimento del procedimento

Con esposto in data 29 settembre 2004, pervenuto il 1° ottobre 2004, l'avv. * lamentava il fatto che l'avv. *, legale di controparte, aveva preso contatto diretto con il sig. *, legale rappresentante della propria cliente * s.r.l., dapprima recandosi, il giorno 8 settembre 2004, presso la sede della stessa ed in seguito telefonando allo stesso sig. *; lamentava inoltre il fatto che l'avv. *, successivamente a tali episodi, le aveva indirizzato un paio di comunicazioni scritte contenenti espressioni dalla stessa ritenute offensive.

Con esposto anch'esso in data 29 settembre 2004, pervenuto l'11 ottobre 2004, il sig. *, nella sua qualità di legale rappresentante della * s.r.l., lamentava il fatto che l'avv. * aveva preso contatto diretto con lui per convincerlo ad accettare - con forti pressioni - un accordo con il suo cliente, presentandosi il giorno 8 settembre 2004, senza preavviso, nella sede della società in Castelmaggiore, nonchè mediante telefonata ricevuta direttamente dall'avv. * nella giornata del 28 settembre successivo.

Verificata la connessione oggettiva e, parzialmente, soggettiva dei due esposti, il Consiglio ne disponeva la riunione con delibera del 15 dicembre 2004.

Nel merito, la controversia che ha visto contrapposti i clienti dell'avv. * e dell'avv. * e che ha occasionato gli episodi oggetto del procedimento disciplinare può essere come di seguito riassunta.

La * s.r.l., difesa dall'avv. *, era creditrice nei confronti della comunione ereditaria * per canoni di deposito di beni mobili custoditi in alcuni box della *. Nell'anno 2001, uno dei coeredi, il sig. *, assistito dall'avv. *, aveva saldato tutti i canoni arretrati, senza che tuttavia i beni mobili fossero mai stati ritirati, cosicché la * era rimasta creditrice della comunione ereditaria * per l'importo degli ulteriori canoni di deposito nel frattempo maturati.

Tre anni dopo, l'11 agosto 2004, la creditrice * s.r.l., sempre con l'assistenza dell'avv. *, aveva ottenuto dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Bologna un provvedimento di assegnazione dei beni custoditi nei box, con facoltà di venderli direttamente e obbligo di corrispondere ai coeredi * l'eccedenza rispetto all'importo complessivo del proprio credito. A seguito di tale provvedimento, nei primi giorni di settembre 2004, l'avv. * aveva tentato di prendere contatto con l'avv. *, con la quale non era riuscito tuttavia a conferire poichè la stessa si trovava ancora in ferie.

L'8 settembre 2004 l'avv. * accompagnava personalmente il proprio cliente presso la sede della * s.r.l., insistendo con il suo legale rappresentante sig. * affinché questi accettasse un assegno a saldo integrale del credito della * s.r.l. e rinunciasse alla esecuzione mobiliare, con effetto di restituzione dei beni pignorati ai coeredi *. In quella sede, il sig. * comunicava all'avv. * che, prima di rispondere in un senso o in un altro, intendeva consultarsi con il proprio legale avv. *. Seguivano contatti telefonici fra i due difensori, per il calcolo del debito comprensivo delle spese e per gli accordi sulle modalità della possibile definizione, in esito ai quali l'avv. * inviava una proposta scritta all'avv. * il 10 settembre 2004, che prevedeva il pagamento integrale del debito ed il ritiro, da parte del coerede assistito dall'avv. *, dei beni mobili assegnati alla *.

All'esito, il 28 settembre 2004, l'avv. * comunicava all'avv. * che la propria cliente si era detta non interessata ad accettare la proposta di definizione formulata dall'avv. *, e che quindi la stessa si sarebbe soddisfatta mediante la vendita privata a terzi dei beni della comunione ereditaria * dei quali la creditrice * aveva ottenuto l'assegnazione giudiziale.

Appreso il rifiuto, lo stesso 28 settembre 2004 l'avv. * inviava due diversi fax all'avv. * accusandola espressamente di scorrettezza per averlo fatto attendere giorni prima di comunicargli il rifiuto di accettare la definizione proposta e per avere appreso che i beni assegnati alla * erano sul punto di essere venduti a terzi; telefonava inoltre al sig. *, per cercare di conoscere direttamente dallo stesso il nominativo dell'acquirente dei beni assegnati.

In fase di preindagini venivano ascoltati dal Consigliere relatore l'incolpato (il quale depositava anche memorie scritte con documenti), in data 18 maggio 2005, e gli esponenti, entrambi in data 8 giugno 2005.

Il 30 novembre 2005 il Consiglio deliberava la apertura del procedimento disciplinare, con il capo di incolpazione sopra riportato.

Veniva in seguito fissata l'udienza dibattimentale del 17 ottobre 2007, in vista della quale l'incolpato nominava proprio difensore l'avv. *, la quale depositava memoria difensiva con documenti e con richiesta istruttoria di assunzione della testimonianza dei sig.ri * e *, la cui convocazione per l'udienza dibattimentale veniva autorizzata con provvedimento del Presidente del Consiglio dell'Ordine in data 15 ottobre 2007.

Alla udienza dibattimentale venivano interrogati i testi indotti dalla difesa dell'incolpato, sig.ri * e *, gli esponenti avv. * e sig. *, nonché l'incolpato avv. *, assistito dal difensore avv. *. Non era presente il P.M., pur ritualmente notiziato.

Terminata l'istruttoria dibattimentale, veniva data la parola al difensore dell'incolpato, avv. *, la quale svolgeva argomentazioni a difesa riportandosi alle memorie difensive depositate ed alle dichiarazioni rese in interrogatorio dal proprio assistito, e concludeva chiedendo al Collegio pronuncia di proscioglimento dell'avv. * dagli addebiti di cui al capo di incolpazione, per insussistenza di elementi di rilevanza disciplinare.

Motivi della decisione

Non vi è dubbio che rientri nel rispetto del generale dovere di colleganza, prescritto dagli articoli 22 e seguenti del codice deontologico forense, l'obbligo dell'avvocato di evitare di ricercare ed avere rapporti diretti con la controparte del proprio cliente, quando questa sia assistita da un proprio difensore. Prescrive infatti espressamente l'art. 27 del codice deontologico forense che *"l'avvocato non può mettersi in contatto diretto con la controparte che sia assistita da altro legale"*.

Ciò affermato in via generale, va tuttavia verificato se, nella fattispecie oggetto del presente procedimento, le concrete caratteristiche e modalità con le quali i contatti diretti - certi nel loro storico verificarsi, in quanto circostanze confessate - siano state tali da avere necessariamente originato, o meno, un comportamento deontologicamente rilevante e disciplinarmente sanzionabile.

La convergente istruttoria del procedimento ha consentito di appurare con certezza che, effettivamente, il giorno 8 settembre 2004 l'avv. * ebbe ad accompagnare il proprio cliente sig. *, dietro

le insistenze di questi, presso la sede in Castelmaggiore della propria creditrice * s.r.l., che era assistita dall'avv. *. E' stato inoltre appurato che il giorno 28 settembre 2004 l'avv. * telefonò direttamente al sig. *, legale rappresentante della società assistita dall'avv. *.

Quanto al primo episodio, l'accesso - che era stato preceduto da tentativi ripetuti ed infruttuosi dell'avv. * di mettersi in contatto telefonico con l'avv. * - era occasionato dalla urgente necessità del sig. * di proporre alla propria controparte la definizione stragiudiziale della controversia, mediante il pagamento integrale ed immediato del debito accumulato dalla comunione ereditaria * (che il sig. * offriva personalmente di saldare, quale coerede obbligato in solido). La connotazione di urgenza era duplice: da una parte, il sig. * si trovava solamente per pochi giorni a Bologna, in attesa di rientrare di lì a poco in Cina, dove viveva; dall'altra, lo stesso aveva appena appreso che qualche giorno prima la creditrice * s.r.l. aveva ottenuto dal Tribunale di Bologna il provvedimento di assegnazione dei beni pignorati, che avrebbe così consentito alla stessa di potere vendere privatamente i beni mobili della comunione ereditaria, di valore affettivo oltre che economico, che erano custoditi nei box della stessa * s.r.l., e voleva pertanto evitare che ciò potesse avvenire, per evitare che i beni della famiglia andassero acquistati da terzi.

In questa situazione oggettivamente connotata di urgenza, l'avv. * acconsentì ad accompagnare il proprio assistito alla sede della società creditrice, per ivi formulare la proposta di definizione con pagamento integrale ed immediato - mediante offerta di assegno circolare - del dovuto.

Non è marginale rilevare che la proposta formulata in quella sede dall'avv. * al cliente dell'avv. * non era una proposta transattiva, bensì una proposta di definizione che prevedeva il saldo integrale del dovuto, comprensivo delle spese liquidate dal Tribunale nel decreto di assegnazione dei beni pignorati. Si trattava quindi di una richiesta di adempimento spontaneo, seppur nell'ambito di un procedimento espropriativo, e quindi non della formulazione di una proposta che prevedesse una qualche "concessione" (nel senso inteso dall'art. 1965 c.c.) da parte del creditore: la trattativa, se così può essere definita, aveva ad oggetto esclusivamente le modalità della definizione, ma non il contenuto economico dell'offerta, che era onnicomprensiva delle diverse voci di credito.

La circostanza assume rilievo in considerazione del fatto che la offerta di adempimento mediante saldo integrale escludeva di fatto che dal colloquio diretto con la controparte, non mediato dal suo difensore, l'avv. * volesse o potesse confidare di ricavare un indebito vantaggio, coartando ovvero inducendo la controparte ad accettare condizioni di definizione vantaggiose per il proprio cliente e, per contrario, sfavorevoli alla stessa controparte. Nella circostanza, peraltro, il sig. * si limitò a prendere atto dell'offerta e non diede nell'immediato alcun riscontro in merito alla controparte ed all'avv. *, limitandosi a dire che intendeva parlarne con il proprio legale avv. *, del che l'avv. * prese atto.

Il principio protetto dal divieto deontologico per l'avvocato di avere contatti diretti con il cliente di controparte è quello di evitare che, così facendo, si possa forzare la volontà della controparte, occasionalmente priva della tutela offerta dalla propria difesa legale, così inducendola in errore a causa di una valutazione non meditata o non assistita da parere legale. E' per questo motivo che, in applicazione del dovere di colleganza come sancito dall'art. 22 del codice deontologico forense, il Consiglio Nazionale Forense, con decisione condivisa da questo Collegio, ha stabilito che "*pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perchè lesivo del dovere di colleganza a cui ciascun professionista è tenuto, l'avvocato che contatti direttamente la controparte per proporgli una transazione (nella specie è stata confermata la sanzione dell'avvertimento)*" (decisione n. 84 del 23 aprile 2004).

Per converso, discende dalla applicazione di tale principio che, allorché il contatto diretto non abbia la finalità di proporre una transazione ma, del tutto diversamente, l'adempimento spontaneo ed integrale, la rilevanza deontologica del comportamento del legale assume una connotazione fortemente attenuata. Nella fattispecie tale circostanza, valutata congiuntamente alle concrete peculiarità del caso di cui in parte si è già detto e di cui ulteriormente si dirà, porta ad escludere la rilevanza disciplinare del comportamento posto in essere dall'avv. *, ancorchè esso non possa non dirsi imprudente quanto meno per la mancata preventiva comunicazione al legale di controparte della intenzione di accompagnare il proprio cliente alla sede della controparte per formulare l'offerta di definizione a saldo.

Quanto alle modalità dell'accesso diretto da parte dell'avv. * alla sede della * s.r.l., nel corso del quale egli avrebbe "*esercitato forti pressioni*" (così testualmente nell'esposto presentato dalla società) sul legale rappresentante della stessa affinché accettasse la definizione proposta, la circostanza è uscita ridimensionata se non del tutto smentita in istruttoria, avendo lo stesso esponente sig. * dichiarato che "*più che minaccioso, l'avv. * fu fermo e deciso*" e che l'avv. * si rivolse a lui "*civilmente*", nell'insistere affinché egli accettasse la proposta del suo cliente.

Va altresì aggiunto che la circostanza dell'accesso diretto, anche in virtù di quanto sopra osservato, non ha causato pregiudizi alla società creditrice, la quale - dopo avere rifiutato nei giorni a seguire, anche a seguito di consulto con il proprio legale, la proposta di definizione alle modalità proposte dall'avv. * nel corso dell'accesso diretto - ha integralmente soddisfatto il proprio credito, maggiorato delle spese, con il ricavato della vendita a terzi dei beni assegnati, che fruttò anche un importo residuo che venne versato alla comunione eseguita.

L'episodio dell'accesso diretto alla sede della controparte da parte dell'avv. * va inoltre inquadrato, oltre che nelle riferite modalità e circostanze d'urgenza, nell'ambito dei rapporti di colleganza come concretamente esercitati prima e dopo tale episodio. Prima dell'accesso dell'8 settembre 2004, infatti, l'avv. * cercò a più riprese di mettersi in contatto telefonico con l'avv. *, senza tuttavia riuscirci poichè la collega si trovava ancora in ferie (come confermato dalla testimonianza resa dalla sig.ra *), il che - anche in questo caso - attenua la incidenza della rilevanza deontologica del successivo comportamento; dopo l'episodio dell'accesso diretto, l'avv. * prese nuovamente contatto telefonico con la collega di controparte, che nel frattempo era rientrata dalle ferie, e le riferì il contenuto e le motivazioni dell'accesso,

traducendo praticamente nell'immediato (due giorni dopo l'accesso) in una formale lettera indirizzata all'avv. * la proposta di definizione a saldo che era stata anticipata direttamente alla società dalla stessa assistita. Da quel momento in avanti i rapporti di colleganza proseguirono senza accenno alcuno a comportamenti pretesamente indebiti dal punto di vista deontologico, sino alla data del 28 settembre 2004, allorquando l'avv. * comunicò all'avv. * che la propria assistita, pur a fronte della proposta di saldo formulata dall'assistito dell'avv. *, preferiva declinarla e ottenere la soddisfazione integrale del proprio credito mediante la vendita dei beni pignorati, che le erano stati assegnati dal giudice della esecuzione.

Fu solamente a quel punto che i rapporti fra i legali si incrinarono, e che vi fu fra gli stessi lo scambio di una accesa corrispondenza, nella quale in particolare l'avv. * usò espressioni dure nei confronti della collega lamentando la mancata definizione nei termini e nelle modalità che egli aveva proposto nell'interesse del proprio assistito. Il contenuto di tali comunicazioni è stato valutato dal Consiglio, che non ha tuttavia rilevato nelle espressioni utilizzate dall'avv. * - pur certamente, in certi casi, aspre - gli estremi per la formulazione di un autonomo capo di incolpazione, dovendosi considerare che le stesse sono state formulate "a caldo" in un clima di contingente tensione, originato dal contrasto fra - da una parte - la legittima aspettativa dell'avv. * di vedere definita la vicenda nei termini di sostanziale acquiescenza prospettati nell'interesse del proprio assistito, cui si contrapponeva l'altrettanto legittima decisione della società assistita dall'avv. * di non accettare le modalità di definizione proposte e di conseguentemente optare per il realizzo mediante vendita diretta dei beni pignorati ed alla stessa assegnati, al fine di non privilegiare di fatto un coerede rispetto agli altri, anche in ragione delle minacce che il sig. * aveva ricevuto da uno dei coeredi e delle quali ha riferito anche in dibattimento.

Sta di fatto che è stato solamente a seguito dei telefax inviati dall'avv. * all'avv. * nella data del 28 settembre 2004 che quest'ultima si risolse a presentare al Consiglio dell'Ordine il proprio esposto, nella cui lettera di accompagnamento non fa alcun riferimento all'episodio dell'accesso diretto dell'avv. *, ma appunta la propria attenzione, richiamando quella del Consiglio, esclusivamente sul contenuto dei telefax inviati dall'avv. * nella data del 28 settembre 2004.

Il fatto di avere predisposto l'esposto non dopo l'episodio dell'8 settembre 2004 (l'accesso diretto), ma nella stessa giornata in cui l'avv. * aveva inviato i due telefax con le espressioni ritenute offensive, sta inequivocabilmente a significare che la stessa avv. * non tanto aveva percepito una violazione del dovere di colleganza in relazione ai contatti diretti intervenuti fra l'avv. * ed il proprio cliente, quanto si era sentita offesa dalle espressioni che l'avv. * aveva utilizzato nelle proprie corrispondenze in quella stessa giornata. Ciò ulteriormente vale a significare che l'avv. * aveva, di fatto, ratificato il comportamento dell'avv. * per l'episodio dell'accesso diretto risalente a venti giorni prima, come peraltro si ricava anche dal fatto che, successivamente a tale data, i rapporti fra i difensori in ordine alla proposta formulata dall'avv. * sono stati coltivati - anche formalmente - senza mai alcun riferimento, tanto meno critico, all'episodio dell'accesso diretto.

Rimane a questo punto da verificare se possa essere dato valore deontologicamente rilevante al secondo episodio di contatto diretto fra l'avv. * e la cliente assistita dall'avv. *, e cioè alla telefonata fatta dal primo al sig. *, legale rappresentante della seconda, nella giornata del 28 settembre 2004, dopo il colloquio telefonico che era intercorso fra i due legali e nel corso del quale l'avv. * aveva comunicato la definitiva mancata accettazione, da parte della propria cliente, alla proposta che era stata formulata dall'avv. *.

Ritiene il Collegio che la circostanza non possa, nel concreto, avere manifestato una violazione del dovere di colleganza: la telefonata in contestazione era stata preceduta da altra telefonata, correttamente indirizzata dall'avv. * all'avv. *, con la quale il primo, preso suo malgrado atto della mancata accettazione della proposta della sua cliente, aveva richiesto all'avv. * di conoscere il nominativo del soggetto terzo al quale la * s.r.l. avrebbe alienato i beni che la stessa aveva ottenuto in assegnazione, al fine di potersi mettere in contatto con tale soggetto e trattare privatamente l'acquisto dei beni, nell'interesse del proprio assistito. Non avendo ottenuto la informazione dall'avv. *, l'avv. * si risolse così a telefonare direttamente al sig. *, nella sua veste di legale rappresentante della società assegnataria, per conoscere il nominativo dell'acquirente (senza peraltro ottenere l'informazione nemmeno da questi).

Non pare al Collegio che, in tali circostanze, possano ravvisarsi nel comportamento dell'avv. *, certamente impulsivo ma dettato da oggettive ragioni di urgenza, gli estremi della violazione disciplinare: il contatto diretto aveva la dichiarata finalità esclusiva di apprendere un dato che, già richiesto al difensore di controparte, non era nella sua disponibilità e che, una volta che fosse stato appreso - il che, peraltro, non si è nella pratica verificato - non sarebbe stato suscettibile di mutare in alcun modo i rapporti fra le due controparti, che anzi ormai erano definiti (almeno con riferimento al procedimento esecutivo in questione). Da ultimo va conclusivamente posto in evidenza che, nella immediata vigilia della udienza dibattimentale, l'avv. * ha consegnato all'avv. * una lettera contenente le sue formali scuse per gli episodi oggetto del presente procedimento, della quale è stata depositata copia alla udienza dibattimentale e del cui contenuto è stata data lettura. Interrogata nella sede dibattimentale, l'esponente avv. * ha confermato di avere ricevuto tale lettera ed ha dichiarato di accettare le scuse formulate e di non avere più interesse all'esposto presentato.

In conclusione, tenuto conto che la lamentela dell'esponente sig.* circa l'atteggiamento pretesamente minaccioso che l'avv.* avrebbe tenuto nei confronti dello stesso nel corso dell'accesso dell'8 settembre 2004 non è approdata nel capo d'incolpazione, essendo stata esclusa già in fase di preindagini; che, del pari, la lamentela dell'esponente avv.* circa le espressioni pretesamente offensive formulate dall'avv.* nelle proprie corrispondenze del 28 settembre 2004 non è approdata nel capo d'incolpazione, essendo stata esclusa già in fase di preindagini; che, infine, quanto alla residuale lamentela dell'esponente avv.* circa i contatti diretti intervenuti, vuoi di persona vuoi telefonicamente, fra l'avv.* ed il sig.*, legale rappresentante della * s.r.l., società assistita dall'avv.*, quest'ultima ha dichiarato di rinunciare all'esposto; valutate in ogni caso, in ragione dei doveri d'ufficio facenti capo al Consiglio dell'Ordine quale organo disciplinare, le caratteristiche peculiari dei suddetti contatti diretti, in ragione sia dei precedenti contatti telefonici infruttuosamente tentati con il legale di controparte, sia dell'assenza da Bologna di quest'ultimo ricorrendo il periodo feriale, sia delle motivazioni d'urgenza dettate tanto dalla precaria presenza a Bologna del cliente dell'avv.*, residente in Cina, quanto dalla esigenza di scongiurare un pericolo imminente e irreparabile, sia del fatto che nella circostanza l'avv.* si è limitato a formulare una offerta di definizione e non a proporre una transazione, sia della comprovata assenza di atteggiamento minaccioso, sia - infine - della assenza di precedenti disciplinari nei lunghi anni di professione esercitata;

P.Q.M.

il Consiglio, visto l'art. 40 del d.p.r. n. 1578 del 27 novembre 1933 e successive modificazioni, assolve l'avv.* dal capo di incolpazione ascrittogli.

Così deciso in Bologna, 17 ottobre 2007 - 7 gennaio 2008.

La decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna non è stata impugnata.

in preparazione



IUS BOLOGNA SPORT

IUS BOLOGNA IN BICI DA BOLOGNA A CORTINA



AVV. MANLIO D'AMICO

Per sabato 7 Giugno 2008 lo IUS BOLOGNA, squadra degli avvocati ciclisti bolognesi, capitanata dall'Avv. Manlio D'Amico, ha organizzato una pedalata non competitiva: la Bologna-Cortina NON STOP.

Una sfida epica: lungo un percorso di 320 km e passa, da percorrere in 15-16 ore al massimo, con partenza alle 5 del mattino da piazza Maggiore a Bologna e con arrivo sotto il campanile della Perla delle Dolomiti al massimo entro la mezzanotte, dove ad aspettare i temerari ci sarà la banda paesana. L'invito è aperto a tutti i colleghi avvocati, a magistrati e notai, ma anche a tutti gli amici e appassionati di *randonnées*.

Ad oggi sono state raccolte una cinquantina di iscrizioni di intrepidi ciclisti che hanno accettato la sfida. Tra i colleghi avvocati segnalò: Marco D'Apote, Alessandro Lovato, Giovanni Giorgi, Gino Martinuzzi, Alessandro Massarenti, Simone Addario, Ulisse Melega (presidente onorario dello IUS BOLOGNA), Franco Neppi (vice presidente onorario dello IUS BOLOGNA). Tra i magistrati: Marco Marulli, Giovanni Spinosa, Pierguido Soprani. Tra i notai: Giuseppe Giorgi e Stefano Mazzetti. Tra i commercialisti: Piero Aicardi, Paolo Corinaldesi, Bruno Baroni, Giorgio Verdi, Marco Leonelli. Tra i medici ed odontoiatri: prof. Andrea Pession (ematologo del Policlinico S.Orsola), Aldo Nobili (presidente Associazione nazionale dentisti Emilia-Romagna), Alessandro Nobili (presidente Ordine Odontoiatri Provincia di Bologna), Giacomo Storni, Stefano Bulgarelli, Giuliano Anderlini. Tra gli imprenditori: Tommaso Gazzoni Frascara, Massimo Gentili, Filippo Baravelli, Giovanni Tamburini, Stefano Cornia, Giovanni Manaresi, Mauro Bortolini (Libreria "Le Novità del Diritto").

Il percorso seguito dal team bolognese percorrerà rigorosamente l'itinerario delle vecchie strade statali e sarà, altrettanto rigorosamente, 'non stop': da Bologna verso Ferrara, e poi via su per Polesella, Anguillara Veneta, Piove di Sacco, Mirano, Scorzè, Treviso, Conegliano Veneto, Longarone e, infine, il gran finale a Cortina d'Ampezzo (il pezzo più duro sono gli ultimi 60 km fino ad arrivare ai 1200 metri di altitudine di Cortina).

Il giorno dopo, i ciclisti, i loro accompagnatori ed i tifosi al seguito saranno ricevuti in Municipio dal primo cittadino della Perla delle Dolomiti. Per tutti, è già pronto un diploma personalizzato, con i colori di Cortina, a impertitura memoria della partecipazione all'impresa.

L'iniziativa è organizzata soprattutto grazie al patrocinio e alla collaborazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna.

Vi aspetto tutti.

IUS BOLOGNA SPORT

CAMPIONATO ITALIANO FORENSE

Domenica 16 Settembre 2007 si è svolta a Castiglion della Pescaia (Grosseto), una impegnativa cronometro individuale di 12 Km circa, valida come prova unica del Campionato Italiano Forense, riservata ad avvocati, magistrati, notai ciclisti (AIMANC).

L'avv. Emiliano Ballardini di Rovereto, grande favorito, ha sbaragliato la concorrenza su un percorso che non dava respiro, vincendo la cronoscalata (con pendenze anche al 10%) ad oltre 34 Km di media (!) precedendo di 42' l'avv. Pietro Caliceti e di 48' il campione di casa avv. Daniele Falagiani, andato letteralmente "in crisi" nell'ultimo Km.

I portacolori (rosso-blu) dello IUS Bologna sono andati al di sopra delle aspettative, centrando il terzo posto assoluto con l'avv. Miriam Zanoli (al rientro dopo tre anni di stop per la nascita della piccola Sofia), e il quarto posto di categoria con l'avv. Manlio D'Amico.

Uno splendido weekend di sport ed amicizia, nel meraviglioso scenario dei Colli Maremmani, che ha visto la partecipazione di oltre 50 atleti provenienti da tutta Italia.



IUS BOLOGNA SPORT



Gli appuntamenti ciclistici dell'A.I.M.A.N.C. per il 2008:

(Associazione Italiana Magistrati Avvocati Notai Ciclisti)

11 Maggio, San Gimignano: Campionato Italiano di Gran Fondo (Gran Fondo della Vernaccia), km 105

1 Giugno, Monselice: Campionato Italiano prova in linea, km 70

14 Settembre, Bassano del Grappa: Campionato Italiano cronometro, km 25

Quest'anno i titoli assoluti e di categoria verranno assegnati sulla base dei risultati di tutte e tre le prove.

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni:

avv.damico@email.it

infoaimanc@gmail.com

<http://www.aimanc.it>



**COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER
L'EMILIA-ROMAGNA**
- Ufficio di Segreteria -
Via Paolo Nanni Costa n. 28 - 40133 Bologna
Tel.: 051/319411 – Fax: 051/319478 - e-mail:
ctrib.r.bo@finanze.it

- Ordine dei Dottori Commercialisti
Dell'Emilia Romagna
LORO SEDI
- Ordine dei Consulenti del lavoro
Dell'Emilia Romagna
LORO SEDI
- Ordine degli Avvocati
Dell'Emilia Romagna
LORO SEDI
- Ordine degli Ingegneri
Dell'Emilia Romagna
LORO SEDI
- Ordine degli Architetti
Dell'Emilia Romagna
LORO SEDI
- Ordine dei Ragionieri
Dell'Emilia Romagna
LORO SEDI
- Collegio Geometri
Dell'Emilia Romagna
LORO SEDI

Oggetto: Restituzione fascicoli di parte ai sensi dell'art. 25 D. Lgs. 546/92.

Premesso che ai sensi dell'art. 25 D. Lgs. 546/92 i fascicoli delle parti processuali sono restituiti alle stesse al termine del processo, si comunica che presso questa Segreteria sono disponibili i fascicoli delle parti relativi ai ricorsi decisi con sentenza passata in giudicato, relativi all'annualità 1996/1997.

Si pregano, pertanto, gli Ordini ed i Collegi in indirizzo di comunicare ai propri associati l'invito a provvedere al ritiro degli atti di pertinenza.

I fascicoli processuali potranno essere ritirati, entro giorni 60 dal ricevimento della presente e senza spese, presso i locali della Commissione Tributaria, **piano IV**, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, nei giorni dal lunedì al venerdì e il giovedì anche al pomeriggio dalle ore 14.30 – 16.30.

Qualora si ritenga di incaricare altro soggetto, dovrà essere compilata e sottoscritta la dichiarazione in calce (allegato 1) che dovrà essere prodotta a questo Ufficio, unitamente a copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità sia del delegato che del delegante.

Si avverte che per i fascicoli dei giudizi definiti da oltre un triennio, ove non ritirati, verrà attivata la procedura di scarto atti d'archivio ex art. 2961 c.c. con la conseguente loro

eliminazione.

Bologna li, 21.02.2008

F.to Il Direttore
Ippolito POLIDORI

Allegato 1

Il sottoscritto.....
chiede che gli atti e i documenti del fascicolo di parte di cui alla sentenza n./..../....
RGA/..... siano consegnati al Sig.
incaricato al ritiro.

.....

Firma

NOTIZIE UTILI

NEL PROSSIMO NUMERO:

- LA CHIUSURA AL LUNEDI' DELLE CANCELLERIE CIVILI E LA PROTESTA DELL'AVVOCATURA BOLOGNESE
- IL XXVIX CONGRESSO NAZIONALE FORENSE (BOLOGNA, 16-19 NOVEMBRE 2008)

**RICORDIAMO A TUTTI GLI ISCRITTI
CHE GIA' NON LO ABBIANO FATTO,
DI RITIRARE PRESSO LA SEDE DEL CONSIGLIO
DELL'ORDINE IL LORO
"LIBRETTO DELLA FORMAZIONE CONTINUA"
DOVE ANNOTARE
GLI EVENTI FORMATIVI FREQUENTATI
IN ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO
DI FORMAZIONE CONTINUA**

